SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144º — Numero 193

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 21 agosto 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 2003, n. **222.**

Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in attuazione dell'articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 1999, n. 528, ed in particolare l'articolo 22;

Visto l'articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;

Sentite le organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative;

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 settembre 2001;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 31 gennaio 2002;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 novembre 2002;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 maggio 2003;

Sulla proposta dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, delle infrastrutture e dei trasporti e per le politiche comunitarie;

EMANA

il seguente regolamento:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Definizioni e termini di efficacia

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

a) scelte progettuali ed organizzative: insieme di scelte effettuate in fase di progettazione dal progettista dell'opera in collaborazione con il coordinatore per la progettazione, al fine di garantire l'eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi di lavoro. Le scelte progettuali sono effettuate nel campo delle tecniche costruttive, dei materiali da impiegare e delle tecnologie da adottare; le scelte organizzative sono effettuate nel campo della pianificazione temporale e spaziale dei lavori;

b) procedure: le modalità e le sequenze stabilite per eseguire un determinato lavoro od operazione;

c) apprestamenti: le opere provvisionali necessarie ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in cantiere;

d) attrezzature: le attrezzature di lavoro come definite all'articolo 34, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;

e) misure preventive e protettive: gli apprestamenti, le attrezzature, le infrastrutture, i mezzi e servizi di protezione collettiva, atti a prevenire il manifestarsi di situazioni di pericolo, a proteggere i lavoratori da rischio di infortunio ed a tutelare la loro salute;

f) prescrizioni operative: le indicazioni particolari di carattere temporale, comportamentale, organizzativo, tecnico e procedurale, da rispettare durante le fasi critiche del processo di costruzione, in relazione alla complessità dell'opera da realizzare;

g) cronoprogramma dei lavori: programma dei lavori in cui sono indicate, in base alla complessità dell'opera, le lavorazioni, le fasi e le sottofasi di lavoro, la loro sequenza temporale e la loro durata;

h) PSC: il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni;

i) PSS: il piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, di cui all'articolo 31, comma 1-*bis*, lettera *b)*, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;

l) POS: il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *f-ter)*, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni, e all'articolo 31, comma 1-*bis*, lettera *c)*, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;

m) costi della sicurezza: i costi indicati all'articolo 12 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni, nonché gli oneri indicati all'articolo 31 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni e province autonome fino alla data di entrata in vigore della normativa emanata dalle medesime regioni e province autonome nel rispetto dei principi fondamentali posti in materia dalla legislazione dello Stato.

CAPO II

PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

Art. 2.

Contenuti minimi

1. Il PSC è specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile e di concreta fattibilità; i suoi contenuti sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative conformi alle prescrizioni dell'articolo 3 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.

2. Il PSC contiene almeno i seguenti elementi:

a) l'identificazione e la descrizione dell'opera, esplicitata con:

1) l'indirizzo del cantiere;

2) la descrizione del contesto in cui è collocata l'area di cantiere;

3) una descrizione sintetica dell'opera, con particolare riferimento alle scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche;

b) l'individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, esplicitata con l'indicazione dei nominativi dell'eventuale responsabile dei lavori, del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e, qualora già nominato, del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ed a cura dello stesso coordinatore per l'esecuzione con l'indicazione, prima dell'inizio dei singoli lavori, dei nominativi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi;

c) una relazione concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi concreti in riferimento all'area ed all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze;

d) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive, in riferimento:

1) all'area di cantiere, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 4;

2) all'organizzazione del cantiere, ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 4;

3) alle lavorazioni, ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4;

e) le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 2 e 3;

f) le misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi, come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva di cui all'articolo 4, commi 4 e 5;

g) le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione, fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi;

h) l'organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, nel caso in cui il servizio di gestione delle emergenze è di tipo comune, nonché nel caso di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni; il PSC contiene anche i riferimenti telefonici delle strutture previste sul territorio al servizio del pronto soccorso e della prevenzione incendi;

i) la durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo richieda, delle sottofasi di lavoro, che costituiscono il cronoprogramma dei lavori, nonché l'entità presunta del cantiere espressa in uomini-giorno;

l) la stima dei costi della sicurezza, ai sensi dell'articolo 7.

3. Il coordinatore per la progettazione indica nel PSC, ove la particolarità delle lavorazioni lo richieda, il tipo di procedure complementari e di dettaglio al PSC stesso e connesse alle scelte autonome dell'impresa esecutrice, da esplicitare nel POS.

4. Il PSC è corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria e, ove la particolarità dell'opera lo richieda, un profilo altimetrico e una breve descrizione delle caratteristiche idrogeologiche del terreno o il rinvio a specifica relazione se già redatta.

5. L'elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti del PSC di cui al comma 2, è riportato nell'allegato I.

Art. 3.

Contenuti minimi del PSC in riferimento all'area di cantiere, all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni

1. In riferimento all'area di cantiere, il PSC contiene l'analisi degli elementi essenziali di cui all'allegato II, in relazione:

a) alle caratteristiche dell'area di cantiere;

b) all'eventuale presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere;

c) agli eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per l'area circostante.

2. In riferimento all'organizzazione del cantiere il PSC contiene, in relazione alla tipologia del cantiere, l'analisi oltre che degli elementi indicati nell'arti-

colo 12, comma 1, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni, anche dei seguenti:

a) le eventuali modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali;

b) la dislocazione degli impianti di cantiere;

c) la dislocazione delle zone di carico e scarico;

d) le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti;

e) le eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione.

3. In riferimento alle lavorazioni, il coordinatore per la progettazione suddivide le singole lavorazioni in fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo richiede, in sottofasi di lavoro, ed effettua l'analisi dei rischi presenti, facendo particolare attenzione oltre che ai rischi connessi agli elementi indicati nell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 494 del 1996 e successive modificazioni, anche ai seguenti:

a) al rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere;

b) al rischio di elettrocuzione;

c) al rischio rumore;

d) al rischio dall'uso di sostanze chimiche.

4. Per ogni elemento dell'analisi di cui ai commi 1, 2 e 3, il PSC contiene:

a) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro; ove necessario, vanno prodotte tavole e disegni tecnici esplicativi;

b) le misure di coordinamento atte a realizzare quanto previsto alla lettera *a)*.

Art. 4.

Contenuti minimi del PSC in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni ed al loro coordinamento

1. Il coordinatore per la progettazione effettua l'analisi delle interferenze tra le lavorazioni, anche quando sono dovute alle lavorazioni di una stessa impresa esecutrice o alla presenza di lavoratori autonomi, e predispone il cronoprogramma dei lavori. Per le opere rientranti nel campo di applicazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, il cronoprogramma dei lavori ai sensi del presente regolamento, prende esclusivamente in considerazione le problematiche inerenti gli aspetti della sicurezza ed è redatto ad integrazione del cronoprogramma delle lavorazioni previsto dall'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

2. In riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, il PSC contiene le prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti e le modalità di verifica del rispetto di tali prescrizioni; nel caso in cui permangono rischi di interferenza, indica le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, atti a ridurre al minimo tali rischi.

3. Durante i periodi di maggior rischio dovuto ad interferenze di lavoro, il coordinatore per l'esecuzione verifica periodicamente, previa consultazione della direzione dei lavori, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, la compatibilità della relativa parte di PSC con l'andamento dei lavori, aggiornando il piano ed in particolare il cronoprogramma dei lavori, se necessario.

4. Le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, sono definite analizzando il loro uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi.

5. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori integra il PSC con i nominativi delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi tenuti ad attivare quanto previsto al comma 4 dell'articolo 3 ed al comma 4 del presente articolo e, previa consultazione delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, indica la relativa cronologia di attuazione e le modalità di verifica.

CAPO III

PIANO DI SICUREZZA SOSTITUTIVO E PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

Art. 5.

Contenuti minimi del piano di sicurezza sostitutivo

1. Il PSS, redatto a cura dell'appaltatore o del concessionario, contiene gli stessi elementi del PSC di cui all'articolo 2, comma 2, con esclusione della stima dei costi della sicurezza.

Art. 6.

Contenuti minimi del piano operativo di sicurezza

1. Il POS è redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, in riferimento al singolo cantiere interessato; esso contiene almeno i seguenti elementi:

a) i dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono:

1) il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere;

2) la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari;

3) i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato;

4) il nominativo del medico competente ove previsto;

5) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;

6) i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;

7) il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa;

b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall'impresa esecutrice;

c) la descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;

d) l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;

e) l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza;

f) l'esito del rapporto di valutazione del rumore;

g) l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;

h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;

i) l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;

l) la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.

2. Ove non sia prevista la redazione del PSC, il PSS, quando previsto, è integrato con gli elementi del POS.

CAPO IV

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

Art. 7.

Stima dei costi della sicurezza

1. Ove è prevista la redazione del PSC ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni, nei costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi:

a) degli apprestamenti previsti nel PSC;

b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;

c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi;

d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva;

e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;

f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;

g) delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

2. Per le opere rientranti nel campo di applicazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e per le quali non è prevista la redazione del PSC ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni, le amministrazioni appaltanti, nei costi della sicurezza stimano, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi delle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori.

3. La stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si farà riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato. Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione e l'ammortamento.

4. I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell'importo totale dei lavori, ed individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.

5. Per la stima dei costi della sicurezza relativi a lavori che si rendono necessari a causa di varianti in corso d'opera previste dall'articolo 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, o dovuti alle variazioni previste dagli articoli 1659, 1660, 1661 e 1664, secondo comma, del codice civile, si applicano le disposizioni contenute nei commi 1, 2 e 3. I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell'importo totale della variante, ed individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso.

6. Il direttore dei lavori liquida l'importo relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo stato di avanzamento lavori, sentito il coordinatore per l'esecuzione dei lavori quando previsto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 luglio 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARONI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

SIRCHIA, *Ministro della salute*

LUNARDI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

BUTTIGLIONE, *Ministro per le politiche comunitarie*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 1º agosto 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 263

ALLEGATO I

ELENCO INDICATIVO E NON ESAURIENTE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI UTILI ALLA DEFINIZIONE DEI CONTENUTI DEL PSC DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 2.

1. Gli apprestamenti comprendono: ponteggi; trabattelli; ponti su cavalletti; impalcati; parapetti; andatoie; passerelle; armature delle pareti degli scavi; gabinetti; locali per lavarsi; spogliatoi; refettori; locali di ricovero e di riposo; dormitori; camere di medicazione; infermerie; recinzioni di cantiere.

2. Le attrezzature comprendono: centrali e impianti di betonaggio; betoniere; grù; autogrù; argani; elevatori; macchine movimento terra; macchine movimento terra speciali e derivate; seghe circolari; piegaferri; impianti elettrici di cantiere; impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche; impianti antincendio; impianti di evacuazione fumi; impianti di adduzione di acqua, gas, ed energia di qualsiasi tipo; impianti fognari.

3. Le infrastrutture comprendono: viabilità principale di cantiere per mezzi meccanici; percorsi pedonali; aree di deposito materiali, attrezzature e rifiuti di cantiere.

4. I mezzi e servizi di protezione collettiva comprendono: segnaletica di sicurezza; avvisatori acustici; attrezzature per primo soccorso; illuminazione di emergenza; mezzi estinguenti; servizi di gestione delle emergenze.

ALLEGATO II

ELENCO INDICATIVO E NON ESAURIENTE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI AI FINI DELL'ANALISI DEI RISCHI CONNESSI ALL'AREA DI CANTIERE, DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1.

Falde; fossati; alvei fluviali; banchine portuali; alberi; manufatti interferenti o sui quali intervenire; infrastrutture quali strade, ferrovie, idrovie, aeroporti; edifici con particolare esigenze di tutela quali scuole, ospedali, case di riposo, abitazioni; linee aeree e condutture sotterranee di servizi; altri cantieri o insediamenti produttivi; viabilità; rumore; polveri; fibre; fumi; vapori; gas; odori o altri inquinanti aerodispersi; caduta di materiali dall'alto.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Il testo dell'art. 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), è il seguente:

«1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e dei lavori pubblici, sentite le organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative, emana un regolamento in materia di piani di sicurezza nei cantieri edili in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, e alla relativa normativa nazionale di recepimento.».

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il testo del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 settembre 1996, n. 223, supplemento ordinario.

— Il testo dell'art. 22 del decreto legislativo 19 novembre 1999, n. 528 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, recante attuazione della direttiva 92/57/CEE in materia di prescrizioni minime di sicurezza e di salute da osservare nei cantieri temporanei o mobili), è il seguente:

«Art. 22. — 1. I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 494 del 1996, e

l'indicazione della stima dei costi della sicurezza, sono definiti con il regolamento previsto dall'art. 31, comma 1, della legge n. 109 del 1994, e successive modifiche.».

— Per la citata legge n. 109 del 1994, vedere nota al titolo.

— Il testo del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42, 98/24 e 99/38 riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 novembre 1994, n. 265, supplemento ordinario.

— Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (lettera soppressa).».

— Il testo del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1997, n. 202.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 34, comma 1, lettera *a)*, del citato decreto legislativo n. 626 del 1994, è il seguente:

«1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente titolo si intendono per:

a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile od impianto destinato ad essere usato durante il lavoro;».

— Il testo dell'art. 12 del citato decreto legislativo n. 494 del 1996, è il seguente:

«Art. 12 *(Piano di sicurezza e di coordinamento).* — 1. Il piano contiene l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, nonché la stima dei relativi costi che non sono soggetti al ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici. Il piano contiene altresì le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea o successiva di più imprese o dei lavoratori autonomi ed è redatto anche al fine di prevedere, quando ciò risulti necessario, l'utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva. Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione. In particolare il piano contiene, in relazione alla tipologia del cantiere interessato, i seguenti elementi:

a) modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni;

b) protezioni o misure di sicurezza contro i possibili rischi provenienti dall'ambiente esterno;

c) servizi igienico-assistenziali;

d) protezioni o misure di sicurezza connesse alla presenza nell'area del cantiere di linee aeree e condutture sotterranee;

e) viabilità principale di cantiere;

f) impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo;

g) impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;

h) misure generali di protezione contro il rischio di seppellimento da adottare negli scavi;

i) misure generali da adottare contro il rischio di annegamento;

l) misure generali di protezione da adottare contro il rischio di caduta dall'alto;

m) misure per assicurare la salubrità dell'aria nei lavori in galleria;

n) misure per assicurare la stabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria;

o) misure generali di sicurezza da adottare nel caso di estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalità tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto;

p) misure di sicurezza contro i possibili rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere;

q) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'art. 14;

r) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lettera *c)*;

s) valutazione, in relazione alla tipologia dei lavori, delle spese prevedibili per l'attuazione dei singoli elementi del piano;

t) misure generali di protezione da adottare contro gli sbalzi eccessivi di temperatura.

2. Il piano di sicurezza e coordinamento è parte integrante del contratto di appalto.

3. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di cui al comma 1 e nel piano operativo di sicurezza.

4. I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori.

5. L'impresa che si aggiudica i lavori può presentare al coordinatore per l'esecuzione proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai lavori la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio.».

— Il testo dell'art. 31, comma 1-*bis*, della citata legge n. 109 del 1994, è il seguente:

«1-*bis*. Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore od il concessionario redige e consegna ai soggetti di cui all'art. 2, comma 2:

a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza quando questi ultimi siano previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;

b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza, quando questi ultimi non siano previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;

c) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento e dell'eventuale piano generale di sicurezza, quando questi ultimi siano previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera *b)*.».

— Il testo dell'art. 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 494 del 1996, e successive modificazioni, è il seguente:

«1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per:

a) cantiere temporaneo o mobile, in appresso denominato «cantiere»: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato all'allegato;

b) committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto;

c) responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente ai fini della progettazione o della esecuzione o del controllo dell'esecuzione dell'opera. Nel caso di appalto di opera pubblica, il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche;

d) lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale concorre alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione;

e) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 4;

f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori: soggetto, diverso dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice, incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 5;

f-bis) uomini-giorno: entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera;

f-ter) piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche.».

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 626 del 1994, è il seguente:

«Art. 3 *(Misure generali di tutela)*. — 1. Le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori sono:

a) valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;

b) eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non è possibile, loro riduzione al minimo;

c) riduzione dei rischi alla fonte;

d) programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che integra in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive ed organizzative dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;

e) sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;

f) rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo;

g) priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;

h) limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;

i) utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici, sui luoghi di lavoro;

l) controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;

m) allontanamento del lavoratore dall'esposizione a rischio, per motivi sanitari inerenti la sua persona;

n) misure igieniche;

o) misure di protezione collettiva ed individuale;

p) misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato;

q) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;

r) regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti;

s) informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;

t) istruzioni adeguate ai lavoratori.

2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.».

— Il testo dell'art. 17, comma 4, del citato decreto legislativo n. 494 del 1996, è il seguente:

«4. I datori di lavoro, quando è previsto nei contratti di affidamento dei lavori che il committente o il responsabile dei lavori organizzi apposito servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, sono esonerati da quanto previsto dall'art. 4, comma 5, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 626 del 1994.».

Nota all'art. 4:

— Il testo dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 (Regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109, legge quadro in materia di lavori pubblici, e successive modificazioni), è il seguente:

«Art. 42 *(Cronoprogramma)*. — 1. Il progetto esecutivo è corredato dal cronoprogramma delle lavorazioni, redatto al fine di stabilire in via convenzionale, nel caso di lavori compensati a prezzo chiuso, l'importo degli stessi da eseguire per ogni anno intero decorrente dalla data della consegna.

2. Nei casi di appalto-concorso e di appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione, il cronoprogramma è presentato dall'appaltatore unitamente all'offerta.

3. Nel calcolo del tempo contrattuale deve tenersi conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.

4. Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'impresa, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma.».

Nota all'art. 6:

— Il testo dell'art. 4 del citato decreto legislativo n. 626 del 1994, è il seguente:

«Art. 4 *(Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto).* — 1. Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell'attività dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, valuta tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro.

2. All'esito della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro elabora un documento contenente:

a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;

b) l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera *a)*;

c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

3. Il documento è custodito presso l'azienda ovvero l'unità produttiva.

4. Il datore di lavoro:

a) designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all'azienda secondo le regole di cui all'art. 8;

b) designa gli addetti al servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all'azienda secondo le regole di cui all'art. 8;

c) nomina, nei casi previsti dall'art. 16, il medico competente.

5. Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, e in particolare:

a) designa preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;

b) aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;

c) nell'affidare i compiti ai lavoratori tiene conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;

d) fornisce ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione;

e) prende le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

f) richiede l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;

g) richiede l'osservanza da parte del medico competente degli obblighi previsti dal presente decreto, informandolo sui processi e sui rischi connessi all'attività produttiva;

h) adotta le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

i) informa il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

l) si astiene, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;

m) permette ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute e consente al rappresentante per la sicurezza di accedere alle informazioni ed alla documentazione aziendale di cui all'art. 19, comma 1, lettera *e)*;

n) prende appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno;

o) tiene un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno. Nel registro sono annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale dell'infortunato, le cause e le circostanze dell'infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro. Il registro è redatto conformemente al modello approvato con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione consultiva permanente, di cui all'art. 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modifiche, ed è conservato sul luogo di lavoro, a disposizione dell'organo di vigilanza. Fino all'emanazione di tale decreto il registro è redatto in conformità ai modelli già disciplinati dalle leggi vigenti;

p) consulta il rappresentante per la sicurezza nei casi previsti dall'art. 19, comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*;

q) adotta le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti.

6. Il datore di lavoro effettua la valutazione di cui al comma 1 ed elabora il documento di cui al comma 2, in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente nei casi in cui sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.

7. La valutazione di cui al comma 1 e il documento di cui al comma 2 sono rielaborati in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori.

8. Il datore di lavoro custodisce, presso l'azienda ovvero l'unità produttiva, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, con salvaguardia del segreto professionale, e ne consegna copia al lavoratore stesso al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero quando lo stesso ne fa richiesta.

9. Per le piccole e medie aziende, con uno o più decreti da emanarsi entro il 31 marzo 1996 da parte dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, in relazione alla natura dei rischi e alle dimensioni dell'azienda, sono definite procedure standardizzate per gli adempimenti documentali di cui al presente articolo. Tali disposizioni non si applicano alle attività industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, alle centrali termoelettriche, agli impianti e laboratori nucleari, alle aziende estrattive ed altre attività minerarie, alle aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, e alle strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.

10. Per le medesime aziende di cui al comma 9, primo periodo, con uno o più decreti dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, possono essere altresì definiti:

a) i casi relativi a ipotesi di scarsa pericolosità, nei quali è possibile lo svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e protezione in aziende ovvero unità produttive che impiegano un numero di addetti superiore a quello indicato nell'allegato I;

b) i casi in cui è possibile la riduzione a una sola volta all'anno della visita di cui all'art. 17, lettera *h)*, degli ambienti di lavoro da parte del medico competente, ferma restando l'obbligatorietà di visite ulteriori, allorché si modificano le situazioni di rischio.

11. Fatta eccezione per le aziende indicate nella nota [1] dell'allegato I, il datore di lavoro delle aziende familiari, nonché delle aziende che occupano fino a dieci addetti non è soggetto agli obblighi di cui ai commi 2 e 3, ma è tenuto comunque ad autocertificare per iscritto l'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi e l'adempimento degli obblighi ad essa collegati. L'autocertificazione deve essere inviata al rappresentante per la sicurezza. Sono in ogni caso soggette agli obblighi di cui ai commi 2 e 3 le aziende familiari nonché le aziende che occupano fino a dieci addetti, soggette a particolari fattori di rischio, individuate nell'ambito di specifici settori produttivi con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle risorse agricole alimentari e forestali e dell'interno, per quanto di rispettiva competenza.

12. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tal caso gli obblighi previsti dal presente decreto, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.».

Note all'art. 7:

— Il testo dell'art. 25 della citata legge n. 109 del 1994, è il seguente:

«Art. 25 *(Varianti in corso d'opera).* — 1. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentiti il progettista ed il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:

a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;

b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento di cui all'art. 3, o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;

b-bis) per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;

c) nei casi previsti dall'art. 1664, secondo comma, del codice civile;

d) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il responsabile del procedimento ne dà immediatamente comunicazione all'Osservatorio e al progettista.

2. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui al comma 1, lettera *d).*

3. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 per cento per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

4. Ove le varianti di cui al comma 1, lettera *d)*, eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, il soggetto aggiudicatore procede alla risoluzione del contratto e indice una nuova gara alla quale è invitato l'aggiudicatario iniziale.

5. La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, dà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

5-*bis*. Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.».

— Il testo dell'art. 1659 del codice civile è il seguente:

«Art. 1659 *(Variazioni concordate del progetto).* — L'appaltatore non può apportare variazioni alle modalità convenute dell'opera se il committente non le ha autorizzate.

L'autorizzazione si deve provare per iscritto.

Anche quando le modificazioni sono state autorizzate, l'appaltatore, se il prezzo dell'intera opera è stato determinato globalmente, non ha diritto a compenso per le variazioni o per le aggiunte, salvo diversa pattuizione.».

— Il testo dell'art. 1660 del codice civile è il seguente:

«Art. 1660 *(Variazioni necessarie del progetto).* — Se per l'esecuzione dell'opera a regola d'arte è necessario apportare variazioni al progetto e le parti non si accordano, spetta al giudice di determinare le variazioni da introdurre e le correlative variazioni del prezzo.

Se l'importo delle variazioni supera il sesto del prezzo complessivo convenuto, l'appaltatore può recedere dal contratto e può ottenere, secondo le circostanze, un'equa indennità.

Se le variazioni sono di notevole entità, il committente può recedere dal contratto ed è tenuto a corrispondere un equo indennizzo.».

— Il testo dell'art. 1661 del codice civile è il seguente:

«Art. 1661 *(Variazioni ordinate dal committente).* — Il committente può apportare variazioni al progetto, purché il loro ammontare non superi il sesto del prezzo complessivo convenuto. L'appaltatore ha diritto al compenso per i maggiori lavori eseguiti, anche se il prezzo dell'opera era stato determinato globalmente.

La disposizione del comma precedente non si applica quando le variazioni, pur essendo contenute nei limiti suddetti, importano notevoli modificazioni della natura dell'opera o dei quantitativi nelle singole categorie di lavori previste nel contratto per l'esecuzione dell'opera medesima.

— Il testo dell'art. 1664, secondo comma, del codice civile è il seguente:

«Art. 1664 *(Onerosità o difficoltà dell'esecuzione).* — Se nel corso dell'opera si manifestano difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non previste dalle parti, che rendano notevolmente più onerosa la prestazione dell'appaltatore, questi ha diritto a un equo compenso.».

03G0255

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 30 luglio 2003.

Iscrizione al Fondo di previdenza dei ministri di culto dell'Associazione «Unione Chiese Bibliche Cristiane» (UCBC), in Milazzo.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 22 dicembre 1973, n. 903, integrata dalla legge 23 dicembre 1999, n. 488 recante norme sull'istituzione del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica e nuova disciplina dei relativi trattamenti pensionistici;

Vista la richiesta prodotta ai sensi dell'art. 5 della legge medesima dalla Associazione «Unione Chiese Bibliche Cristiane» (UCBC), con sede in Milazzo (Messina), rappresentata dal sig. Gaetano Di Francia, suo rappresentante legale;

Considerato che al rappresentante legale di cui si tratta, compete il rilascio delle certificazioni ai sensi dell'art. 5, comma 20, della legge 22 dicembre 1973, n. 903;

Visto il verbale in data 3 luglio 2003, relativo alle intese raggiunte, ai termini dell'art. 5, comma 20, della legge n. 903/1973 sopra menzionata, con il rappresentante legale della Associazione «Unione Chiese Bibliche Cristiane» (UCBC);

Decreta:

Art. 1.

È data applicazione alla legge 22 dicembre 1973, n. 903, integrata dalla legge 23 dicembre 1999, n. 488, nei riguardi dei ministri di culto dell'Associazione «Unione Chiese Bibliche Cristiane» (UCBC), con sede in Milazzo (Messina), con le modalità previste dalla legge stessa.

Art. 2.

All'atto dell'iscrizione al Fondo di Previdenza per ogni ministro dell'Associazione «Unione Chiese Bibliche Cristiane» (UCBC) deve essere esibita, a cura del rappresentante legale dell'organismo, la seguente documentazione:

a) certificato attestante l'avvenuta nomina del ministro di culto con l'indicazione della decorrenza della nomina e della data di inizio del ministero;

b) certificato di nascita. Ovvero dichiarazione sostitutiva a termini della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

c) certificato di cittadinanza italiana, ovvero, dichiarazione sostitutiva a termini della sopra citata legge n. 15/1968;

d) certificato di residenza in italia, ovvero dichiarazione sostitutiva a termini della sopra citata legge n. 15/1968.

Art. 3.

Il rappresentante legale dell'Associazione trasmetterà alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale — entro i primi dieci giorni successivi alla scadenza di ciascun bimestre solare — un elenco nominativo delle variazioni e rispettive decorrenze verificatesi nel bimestre medesimo per:

a) al nuove nomine, con complete generalità dei ministri di culto e relativa documentazione di cui al precedente art. 2.;

b) cessazione dell'obbligo dell'iscrizione per raggiungimento del diritto alla liquidazione della pensione di invalidità: per cessazione del ministero in seno all'Associazione predetta: per perdita della cittadinanza italiana: per cessazione della residenza in Italia o per avvenuto decesso.

Art. 4.

Il versamento dei contributi di cui all'art. 6 della sopra citata legge viene effettuato dai singoli ministri di culto iscritti al Fondo direttamente all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 5.

Ai fini della liquidazione della pensione ai ministri di culto o ai superstiti che si trovano nelle condizioni previste dagli artt. 11, 12, 13, 14 e 17 della predetta legge, il rappresentante legale dell'Associazione «Unione Chiese Bibliche Cristiane» (UCBC) trasmetterà all'Istituto nazionale della previdenza sociale le domande dei ministri di culto pensionabili o dei reltivi superstiti, allegando, nel caso di pensione di invalidità, la dichiarazione che attesti lo stato invalidante del richiedente, ai sensi dell'art. 12, comma 4, della legge e, nel caso in cui l'iscritto continui l'attività di ministro di culto successivamente alla data di presentazione della domanda di pensione di invalidità, dichiarazione che l'attività medesima risulti con usura, ai sensi del successivo comma 5.

Art. 6.

In riferimento a quanto disposto dall'art. 17, comma 3, della legge citata, le pensioni dei ministri di culto e superstiti vengono erogate con le modalità in vigore per le altre pensioni corrisposte dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 7.

La facoltà di rinunciare alla sospensione dei versamenti contributivi al Fondo istituito con la legge 5 luglio 1961, n. 580, ai sensi dell'art. 8 della citata legge, può essere esercitata dagli interessati con l'osservanza delle norme di cui all'articolo medesimo.

Art. 8.

Ai fini della corresponsione dei contributi dovuti dagli iscritti ai sensi dell'art. 6 della legge n. 903, ogni diritto di mora è applicabile a partire dall'inizio del mese successivo a quello della entrata in vigore del presente decreto.

Per quanto altro non contemplato nel presente decreto valgono le norme previste dalla legge 22 dicembre 1973, n. 903.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2003

Il Ministro: PISANU

03A09389

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 31 luglio 2003.

Modificazione della graduatoria delle concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del Bingo per la provincia di Napoli, di cui al decreto 11 luglio 2001, e successive modificazioni.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per l'istituzione del gioco del Bingo ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000 con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco del Bingo è stato affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il bando di gara mediante pubblico incanto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, foglio delle inserzioni n. 278, del 28 novembre 2000, per l'assegnazione di ottocento concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del Bingo;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 21 novembre 2000 con il quale è stata approvata la convenzione-tipo per l'affidamento in concessione della gestione del gioco del Bingo;

Visti i decreti direttoriali 16 novembre 2000 e 6 luglio 2001, concernenti l'approvazione del piano di distribuzione territoriale delle sale destinate al gioco del Bingo;

Visti i decreti direttoriali n. UDG/70 del 24 gennaio 2001, n. UDG/84 del 30 gennaio 2001 e n. UDG/91 del 1° febbraio 2001, con i quali è stata istituita la Commissione aggiudicatrice delle concessioni per le sale destinate al gioco del Bingo;

Visto il decreto direttoriale 11 luglio 2001 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 163, del 16 luglio 2001), con il quale è stata approvata, la graduatoria delle concessioni per la gestione del gioco del Bingo, e successive modificazioni apportate alla graduatoria della provincia di Napoli;.

Considerato che la società «Il III Millennium S.r.l.» ha presentato nei termini prescritti dal bando di gara, un'offerta identificata con il plico n. 1353, riportando un punteggio complessivo pari a 24 punti nella graduatoria, per la provincia di Napoli, degli assegnatari delle concessioni approvata con il citato decreto direttoriale 11 luglio 2001;

Vista l'istanza del 26 giugno 2003 con la quale la predetta Società ha chiesto il riesame della propria offerta in relazione alle voci indicate, nei criteri di valutazione stabiliti dalla commissione aggiudicatrice, con il codice C1 (garage e/o parcheggio proprio) e B1 (livello di urbanizzazione relativo alla zona di insediamento della sala), chiedendo l'attribuzione rispettivamente di ulteriori 5 punti e 6 punti;

Considerato che, in sede di riesame dell'offerta della Società di cui trattasi, nel plico d'offerta non risulta alcuna documentazione che consenta di apprezzare il grado di urbanizzazione del contesto territoriale su cui insiste la sala e dunque di attribuire alcun punteggio alla voce B1;

Visto inoltre che al plico d'offerta della Società di cui trattasi è stata allegata, ancorché non indicata nel quadro riepilogativo delle caratteristiche e servizi della sala, la documentazione dichiarativa (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in data 4 gennaio 2001) ed anche fotografica dell'esistenza di un parcheggio proprio di 10.000 mq adiacente alla sala;

Considerato che l'esistenza di tale servizio corrisponde ad un rapporto con il numero di postazioni di gioco indicato nell'offerta ampiamente superiore al 30% e che, in base ai criteri di valutazione approvati dalla commissione aggiudicatrice con il verbale del 27 febbraio 2001, tale parametro comporta l'attribuzione alla voce C1 (garage e/o parcheggio), di 5 punti e, pertanto, la valutazione complessiva dell'offerta della società «Il III Millennium S.r.l.» (plico 1353) è pari a 29 punti;

Considerato che, pertanto, occorre procedere alla modifica della graduatoria della provincia di Napoli in base alle suddette risultanze istruttorie;

Decreta:

Art. 1.

1. La graduatoria, per la provincia di Napoli, delle concessioni per la gestione del gioco del Bingo, riportata nell'allegato 1 al decreto direttoriale 11 luglio 2001 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 16 luglio 2001) e successive modificazioni, è modificata come di seguito indicato:

Regione: Campania; provincia: Napoli

Pos.	Plico	Mittente	Ubicazione	Punti
1	**1168**	**JACK POTALTO SRL**	**NAPOLI**	**57**
2	**1345**	**RTI SEYMOUR SRL - MONTIL SAS**	**CASTELLAMMARE DI STABIA**	**56**
3	**985**	**L'ELDORADO SRL**	**NAPOLI**	**56**
4	**1322**	**SAN FERNANDO SRL**	**NAPOLI**	**52**
5	**1199**	**NAPOLI BINGO SRL**	**NAPOLI**	**50**
6	**690**	**PARTENOPEA BINGO SRL**	**FRATTAMAGGIORE**	**43**
7	**305**	**NOVA SERVICE**	**NOLA**	**43**
8	**758**	**RTI EUROPLAY SAS - SGAI SRL**	**POZZUOLI**	**42**
9	**1133**	**GENERAL QUALITY SERVICE SRL**	**MUGNANO DI NAPOLI**	**41**
10	**369**	**MAGIC BINGO SRL**	**LICOLA**	**41**
11	**112**	**PLAY GAME SRL**	**NOLA**	**41**
12	**351**	**SUPER MOBILI DI ESPOSITO V. SRL**	**NAPOLI**	**40**
13	**587**	**D'AMBRA GIANFRANCO**	**FORIO D'ISCHIA**	**40**
14	**637**	**SIGI SAS**	**NAPOLI**	**37**
15	**1269**	**SOMBRERO SPA**	**CASORIA**	**35**
16	**364**	**PLANET BET SNC**	**NAPOLI**	**33**
17	**831**	**SOC. GESTIONE 2000 SRL**	**CASALNUOVO DI NAPOLI**	**33**
18	**645**	**VESUVIO SRL**	**SAN SEBASTIANO AL VESUVIO**	**32**
19	**736**	**FICO GIOVANNI**	**CASALNUOVO DI NAPOLI**	**32**
20	**820**	**IEFFEGI SRL**	**SANT'ANASTASIA**	**32**
21	**1228**	**PARTENOPEA BINGO SRL**	**NAPOLI**	**31**
22	**700**	**OTTONE DANIELE**	**CASTELLAMMARE DI STABIA**	**31**
23	357	NAINTI' SRL	S.GIORGIO A CREMANO	31
24	297	NUOVA PROMOCLUB SRL	NAPOLI	30
25	1000	F.G.S. di TOTI ANTONIO & C. SAS	ERCOLANO	30
26	1353	IL III MILLENNIUM SRL	SECONDIGLIANO	29
27	873	MARIS SERVIZI SRL	NAPOLI	29
28	1001	PALAVITTORIA BETTING SRL	MARIGLIANO	29
29	788	SVILUPPO SRL	CERCOLA	29
30	460	ROYAL BINGO SRL	CASALNUOVO DI NAPOLI	29
31	1209	EUROPEAN BETTING SERVICE SRL	NOLA	28
32	1291	PIAZZA BINGO SRL	MARIGLIANELLA	27
33	870	SVILUPPO SRL	ARZANO	27
34	581	FREE TIME SAS	NAPOLI	26
35	342	BINGO NAPOLETANO SRL	NAPOLI	26
36	949	VESUVIO PARK	CASTELLAMMARE DI STABIA	26
37	750	MAGRI CARPENTERIA SRL	CAIVANO	25
38	322	NAPOLI BINGO SRL	NAPOLI	24
39	290	SUPERSOFT SRL	NAPOLI	24
40	361	DIREZIONALE SNC	NAPOLI	24
41	899	GARGANO CLORINDA	NAPOLI	24
42	963	PICA CARLO	ERCOLANO	24
43	326	BINGO GAME SRL	POZZUOLI	24
44	819	IF GROUP SPA	ACQUAMORTA (Monte di Procida)	24
45	438	BINGO GAME SAS	CASALNUOVO DI NAPOLI	21
46	347	SOMBRERO SPA	CASORIA	21
47	784	CENTER HOUSE SRL	NAPOLI	21
48	350	NEW FANTASY PARK SRL	NAPOLI	18
49	321	NAPOLI BINGO SRL	PORTICI	18
50	611	SUPERBINGO SAS	CHIAIANO	18
51	374	PIANETA BINGO SRL	CASALNUOVO DI NAPOLI	17

2. Restano ferme le altre disposizioni di cui al citato decreto direttoriale 11 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 163 del 16 luglio 2001.

3. Avverso il presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è ammesso ricorso nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Roma, 31 luglio 2003

p. *Il direttore generale:* TAGLIAFERRI

03A09369

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 18 luglio 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Bayerlein Gabriele di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/ CEE;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Bayerlein Gabriele, cittadina tedesca, chiede il riconoscimento del titolo di studio «Kinderkrankenschwester», conseguito in Germania in data 13 marzo 1985, al fine dell'esercizio professionale in Italia di infermiere pediatrico;

Vista l'autorizzazione all'esercizio professionale a far data dal 14 marzo 1985 del Land Baden-Württemberg - Regierungspräsidium Stuttgart della Germania;

Vista la sussitenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Acquisito il parere della conferenza dei servizi, prevista dall'art. 14 del suddetto decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella seduta del 20 dicembre 2002;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente di esercitare in Germania con quella esercitata in Italia dall'infermiere pediatrico;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Il titolo di studio «Kinderkrankenschwester», conseguito in Germania in data 13 marzo 1985 dalla sig.ra Bayerlein Gabriele, nata a Crailsheim-Altenmünster il 20 febbraio 1964 e autorizzata all'esercizio professionale a far data dal 14 marzo 1985 dal Land Baden-Württemberg - Regierungspräsidium Stuttgart della Germania, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di infermiere pediatrico ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, subordinatamente all'iscrizione allo specifico collegio professionale competente per territorio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

03A09368

DECRETO 18 luglio 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Becker Anne di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/ CEE;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Becker Anne, cittadina tedesca, chiede il riconoscimento del titolo di studio «Kinderkrankenschwester», conseguito in Germania in data 17 marzo 1988, al fine dell'esercizio professionale in Italia di infermiere pediatrico;

Vista l'autorizzazione all'esercizio professionale e a far data dal 18 marzo 1988 del Stadt Bielefeld - der Oberstadtdirektor - Gesundheitsamt della Germania;

Vista la sussitenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Acquisito il parere della conferenza dei servizi, prevista dall'art. 14 del suddetto decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella seduta del 20 dicembre 2002;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Germania con quella esercitata in Italia dall'infermiere pediatrico;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Il titolo di studio «Kinderkrankenschwester», conseguito in Germania in data 17 marzo 1988 dalla sig.ra Becker Anne, nata a Herzebrock il 26 giugno 1964 e autorizzata all'esercizio professionale a far data dal 18 marzo 1988 dal Stadt Bielefeld - der Oberstadtdirektor - Gesundheitsamt della Germania, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'atti-

vità professionale di infermiere pediatrico ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, subordinatamente all'iscrizione allo specifico collegio professionale competente per territorio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

03A09367

DECRETO 18 luglio 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Candido Cornelia Maria Sabina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Candido Cornelia Maria Sabina cittadina tedesca/italiana, chiede il riconoscimento del titolo di studio «Kinderkrankenschwester», conseguito in data 13 settembre 2001, al fine dell'esercizio professionale in Italia di infermiere pediatrico;

Vista l'autorizzazione all'esercizio professionale a far data dal 10 ottobre 2001 del Landeshauptstadt Düsseldorf - der Oberbürgermeister - Gesundheitsamt della Germania;

Vista la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Acquisito il parere della conferenza dei servizi, prevista dall'art. 14 del suddetto decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella seduta del 26 marzo 2003;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Germania con quella esercitata in Italia dall'infermiere pediatrico;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Il titolo di studio «Kinderkrankenschwester», conseguito in Germania in data 13 settembre 2001 dalla sig.ra Candido Cornelia Maria Sabina, nata a Hilden il 28 settembre 1978 e autorizzata all'esercizio professionale a far data dal 1° ottobre 2001 dal Landeshauptstadt Düsseldorf - der Oberbürgermeister - Gesundheitsamt della Germania, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di infermiere pediatrico ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, subordinatamente all'iscrizione allo specifico collegio professionale competente per territorio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

03A09366

DECRETO 18 luglio 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Van De Loo Angela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che intregra la direttiva n. 89/48/CEE;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Van De Loo Angela, cittadina tedesca, chiede il riconoscimento del titolo di studio di «Kinderkrankenschwester», conseguito in Germania in data 1° marzo 1988 al fine dell'esercizio professionale in Italia di infermiere pediatrico;

Vista l'autorizzazione all'esercizio professionale a far data dal 2 marzo 1988 del Land Baden-Wurttemberg della Germania;

Vista la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Acquisito il parere della conferenza dei servizi, prevista dall'art. 14 del suddetto decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella seduta del 20 dicembre 2002;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente di esercitare in Germania con quella esercitata in Italia dall'infermiere pediatrico;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Il titolo di studio di «Kinderkrankenschwester», conseguito in Germania in data 1° marzo 1988 dalla sig.ra Van De Loo Angela nata a Darmstadt il 10 maggio 1959 e autorizzata all'esercizio professionale a far data dal 2 marzo 1988 dal Land Baden-Wurttemberg della Germania, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di infer-

miere pediatrico ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, subordinatamente all'iscrizione allo specifico collegio professionale competente per territorio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

03A09323

DECRETO 18 luglio 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Schwarz Christel Maria Tatjana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che intregra la direttiva n. 89/48/CEE;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Schwarz Christel Maria Tatjana, cittadina italiana, chiede il riconoscimento del titolo di studio di «Kinderkrankenschwester», conseguito in Germania in data 8 marzo 1971 al fine dell'esercizio professionale in Italia di infermiere pediatrico;

Vista l'autorizzazione all'esercizio professionale a far data dal 1° aprile 1971 del Saarland - Der Minister für Arbeit, Sozialordnung und Gesundheitswesen della Germania;

Vista la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Acquisito il parere della conferenza dei servizi, prevista dall'art. 14 del suddetto decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella seduta del 20 dicembre 2002;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente di esercitare in Germania con quella esercitata in Italia dall'infermiere pediatrico;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Il titolo di studio di «Kinderkrankenschwester», conseguito in Germania in data 8 marzo 1971 dalla sig.ra Schwarz Christel Maria Tatjana nata a Rohrbach il 2 gennaio 1951 e autorizzata all'esercizio professionale a far data dal 1° aprile 1971 dal Saarland - Der Minister für Arbeit, Sozialordnung und Gesundheitswesen della Germania, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di infer-

miere pediatrico ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, subordinatamente all'iscrizione allo specifico collegio professionale competente per territorio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

03A09324

DECRETO 18 luglio 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Gigerl Barbara di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che intregra la direttiva n. 89/48/CEE;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Gigerl Barbara, cittadina italiana, chiede il riconoscimento del titolo di studio di «Kinderkrankenschwester», conseguito in Germania in data 18 gennaio 1989 al fine dell'esercizio professionale in Italia di infermiere pediatrico;

Vista l'autorizzazione all'esercizio professionale a far data dal 19 gennaio 1989 del Kreis Viersen - Der Oberkreisdirektor - Gesundheitsamt della Germania;

Vista la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Acquisito il parere della conferenza dei servizi, prevista dall'art. 14 del suddetto decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella seduta del 20 dicembre 2002;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente di esercitare in Germania con quella esercitata in Italia dall'infermiere pediatrico;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Il titolo di studio di «Kinderkrankenschwester», conseguito in Germania in data 18 gennaio 1989 dalla sig.ra Gigerl Barbara nata a Moers il 4 novembre 1964 e autorizzata all'esercizio professionale a far data dal 19 gennaio 1989 dal Kreis Viersen - Der Oberkreisdirektor - Gesundheitsamt della Germania, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di infermiere pediatrico ai sensi

del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, subordinatamente all'iscrizione allo specifico collegio professionale competente per territorio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

03A09325

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 19 maggio 2003.

Determinazione dell'addizionale sui premi assicurativi delle gestioni industria e medici RX, per gli anni 2000 e 2001, per la copertura del danno biologico.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 55, della legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente «Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali» ed in particolare il comma 1, lettera *o)*, che prevede il parziale accollo a carico del bilancio dello Stato del disavanzo della gestione agricoltura, assicurando gli equilibri della unitaria gestione INAIL, e lettera *s)*, che prevede, nell'oggetto dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e nell'ambito del relativo sistema di indennizzo e di sostegno sociale, un'idonea copertura finanziaria per la tutela del danno biologico da attuarsi con adeguamento della tariffa dei premi;

Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive modifiche ed integrazioni, concernente «Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'art. 55, comma 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144»;

Visto, in particolare, l'art. 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, concernente il danno biologico ai fini della tutela dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Visto il decreto ministeriale 12 luglio 2000, di approvazione di «Tabella delle menomazioni», «Tabella indennizzo di danno biologico», «Tabella dei coefficienti» relative al danno biologico ai fini della tutela dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, che all'art. 2, rinvia la determinazione della misura e delle modalità dell'addizionale sui premi e contributi, necessarie ai fini della copertura dell'onere finanziario, ad un successivo decreto ministeriale su delibera del Consiglio di amministrazione dell'INAIL;

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 2000 concernente «Nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni: industria, artigianato, terziario, altre attività, e relative modalità di applicazione

Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL n. 676 del 6 dicembre 2001, concernente la «Determinazione dell'addizionale sui premi assicurativi 2000 e 2001 per la copertura degli oneri relativi al danno biologico»;

Vista la nota tecnica esplicativa dell'INAIL, trasmessa in data 12 aprile 2002, concernente la valutazione degli oneri per l'indennizzo del danno biologico e delle relative addizionali sui premi per gli anni 2000 e 2001;

Ritenuto di dover procedere alla determinazione dell'addizionale sui premi assicurativi delle gestioni industria e medici RX, per gli anni 2000 e 2001.

Decreta:

L'addizionale sui premi assicurativi, di cui all'art. 13, comma 12, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, è determinata per le gestioni industria e medici RX:

per l'anno 2000, in misura pari allo 0,88% del premio dovuto;

per l'anno 2001, in misura pari al 2,04% del premio dovuto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 2003

Il Ministro: MARONI

Registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 225

03A09620

DECRETO 14 luglio 2003.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Il Pino - società cooperativa a responsabilità limitata», in Cava de' Tirreni

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI SALERNO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative edilizie appresso indi-

cate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dai precitati art. 2544 del codice civile, e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

Le società cooperative edilizie sotto elencate sono sciolte in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile, e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992 n. 59, art. 18:

1) società cooperativa edilizia «Il Pino - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Cava de' Tirreni costituita per rogito Notar Renato Tafuri in data 7 dicembre 1979 - rep. 6359 - reg. soc. 10/80 - Tribunaie di Salerno - BUSC 2688.

Salerno, 14 luglio 2003

Il dirigente: BIONDI

03A09390

DECRETO 18 luglio 2003.

Sostituzione di un componente effettivo della commissione provinciale di conciliazione presso la direzione provinciale del lavoro di Venezia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VENEZIA

Visti la legge 11 agosto 1973, n. 533, concernente la nuova procedura del processo del lavoro e l'art. 410 del codice di procedura civile, circa l'istituzione in ogni provincia della commissione provinciale di conciliazione delle controversie individuali di lavoro;

Visto il decreto n. 616/2002 del 24 aprile 2002, di ricostituzione della commissione provinciale per le controversie individuali di lavoro;

Vista la nota della C.G.I.L. camera del lavoro metropolitana di Venezia prot. n. 135/2003/Segr. del 14 luglio 2003, con la quale si comunica la designazione del sig. Rizzi Fabio quale membro effettivo, in sostituzione della sig.ra Nadia Codolo, dimissionaria;

Considerato che si rende necessaria la sostituzione di quest'ultima componente;

Decreta:

Il sig. Fabio Rizzi, nato a Dolo (Venezia) il 28 novembre 1960, è nominato componente effettivo della commissione provinciale di conciliazione presso la direzione provinciale del lavoro di Venezia, in sostituzione della sig.ra Nadia Codolo, a decorrere dalla data del presente provvedimento.

Venezia, 18 luglio 2003

Il direttore provinciale: MONACO

03A09350

DECRETO 25 luglio 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Medical Coop Liguria s.c.s. a r.l.», in Genova.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI GENOVA

Visto l'art. 2544, comma primo, del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione già del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti, senza liquidatore, delle società cooperative;

Esaminati i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative appresso indicate, dai quali risulta che le medesime si trovano nelle condizioni previste dal precitato articolo 2544;

Visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; l'art. 2, secondo comma, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 2001 e l'art. 17, secondo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2001, n. 287;

Vista inoltre la convenzione stipulata il 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e previdenza sociale ed il Ministero delle attività produttive;

Sentito il parere n. 1577662 del 5 giugno 2003 della direzione generale per gli enti cooperativi;

Decreta:

La società cooperativa «Medical Coop Liguria s.c.s. a r.l.», con sede in Genova, via E. Ruspoli n. 1/a, costituita per rogito notaio Lorenzo Anselmi in data 16 dicembre 1998, repertorio n. 18662, registro delle imprese n. 03768740106, partita I.V.A. 01768740106, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 25 luglio 2003

Il direttore provinciale: LEGITIMO

03A09210

DECRETO 5 agosto 2003.

Sostituzione del liquidatore della «Società cooperativa Ausonia cooperativa edile a r.l.» in liquidazione, in Savona.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI SAVONA

Visto il proprio decreto n. 17675 del 25 giugno 2003;

Preso atto della dichiarata indisponibilità all'assunzione della carica di liquidatore da parte del rag. Vin-

cenzo Franceri comunicata a questa direzione provinciale del lavoro in data 15 luglio 2003, protocollo n. 19812;

Rilevato che il difetto dell'accettazione dell'incarico comporta il mancato perfezionamento della nomina a liquidatore sin dall'emanazione del decreto citato;

Revoca:

Con effetto retroattivo con ogni consequenziale effetto di legge il decreto n. 17675 del 25 giugno 2003 e contestualmente;

Decreta:

Il liquidatore della «Società cooperativa Ausonia cooperativa edile a r.l.» in liquidazione, con sede in Savona, via degli Incisa n. 2-1, Registro imprese n. 3880, Partita IVA 00345580096 - dott. Andrea Ottonello, è sostituito con dott. Aimo Fiorenzo, nato a Ventimiglia - Imperia il 25 settembre 1954, con studio in Savona, via Paleocapa n. 21/6.

Le spese della procedura liquidatoria ed il compenso per il liquidatore nominato sono a totale carico del Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi.

L'odierno decreto sarà notificato alla competente Direzione generale del Ministero del lavoro e della P.S., al nuovo liquidatore ordinario, al rag. Franceri Vincenzo, alla locale camera di commercio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'emanato decreto è ricorribile al tribunale amministrativo regionale per i diretti interessati entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrente dalla data di notifica, e, per chiunque vi abbia interesse, dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Savona, 5 agosto 2003

Il direttore reggente: OLIVIERI

03A09684

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 17 luglio 2003.

Determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 2544 del codice civile che prevede lo scioglimento d'ufficio delle società cooperative e dei loro consorzi;

Visto il decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Visto l'art. 223-*septiesdecies* del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, nel testo di cui all'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Tenuto conto della circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 30/81 con la quale, tra l'altro, sono state impartite istruzioni in materia di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con particolare riferimento all'inutilità della nomina del commissario liquidatore in presenza di un attivo modesto che non consenta nemmeno la copertura delle spese di procedura;

Ritenuto che tale concetto, in ossequio al principio di economicità dell'azione amministrativa, possa essere utilmente ampliato alle procedure il cui ultimo bilancio depositato risale a più di cinque anni;

Considerato che, laddove l'ultimo bilancio depositato comprenda fra le poste attive solamente reliquati patrimoniali mobiliari, in considerazione del lasso di tempo intercorso, si può ragionevolmente ritenere ormai prescritto, decaduto o comunque inazionabile qualsivoglia diritto o pretesa economica ad esse connessa;

Ravvisata la necessità di procedere ad una ulteriore semplificazione degli atti amministrativi inerenti i provvedimenti sanzionatori nei confronti delle società cooperative e dei loro consorzi;

Riconosciuta quindi l'opportunità di fissare i nuovi criteri di cui alle premesse;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto, non si procede alla nomina del commissario liquidatore nelle procedure di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile delle società cooperative e dei loro consorzi laddove l'ultimo bilancio depositato annoveri solamente poste attive di natura mobiliare e risalga a più di cinque anni dalla data dell'ultima revisione o mancata revisione.

Art. 2.

Il suddetto criterio si applica anche alle procedure per le quali è attualmente in corso l'istruttoria per l'emissione del decreto di scioglimento ex art. 2544 e con nomina di commissario liquidatore

Roma, 17 luglio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A09326

DECRETO 17 luglio 2003.

Rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 2544 del codice civile che prevede lo scioglimento d'ufficio delle società cooperative e dei loro consorzi;

Visto il decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Tenuto conto della circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 30/81 con la quale, tra l'altro, sono state impartite istruzioni in materia di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con particolare riferimento all'inutilità della nomina del commissario liquidatore in presenza di un attivo modesto che non consenta nemmeno la copertura delle spese di procedura;

Considerato che la predetta circolare aveva fissato in lire 250/300 mila il limite al di sotto del quale non si sarebbe dovuto dar luogo alla nomina del commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 1998, con il quale tale limite è stato portato a lire 2.500.000;

Visto il decreto ministeriale 23 febbraio 2001, con il quale sono stati rideterminati i compensi ed i rimborsi spese spettanti ai commissari liquidatori;

Attesto che, sia in considerazione di tale rideterminazione, sia per quanto attiene al costo in termini di lavoro e di risorse sostenuto dall'amministrazione per l'attuazione di tali adempimenti, il limite di cui al decreto ministeriale 27 gennaio 1998 appare ormai assolutamente inadeguato;

Ravvisata la necessità di procedere ad una ulteriore semplificazione degli atti amministrativi inerenti i provvedimenti sanzionatori nei confronti delle società cooperative e dei loro consorzi;

Riconosciuta quindi l'opportunità di dover elevare l'importo del sopramenzionato limite;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto, non si procede alla nomina del commissario liquidatore nelle procedure di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile delle società cooperative e dei loro consorzi quando le attività da liquidare, purché di natura mobiliare, non abbiano valore superiore ad euro 5.000,00.

Art. 2.

Il suddetto limite di euro 5.000,00 si applica anche alle procedure in corso da lungo tempo ed inattive, per le quali si rende opportuno trasformare i provvedimenti di scioglimento d'ufficio con nomina del commissario liquidatore in scioglimenti senza nomina del commissario liquidatore.

Roma, 17 luglio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A09327

DECRETO 24 luglio 2003.

Nomina del commissario straordinario della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Sidercomit Centro Meridionale.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il proprio decreto in data 7 dicembre 2001 con il quale il prof. Giovanni Fiori è nominato commissario nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Ilva Pali Dalmine;

Visto il proprio decreto in data 22 febbraio 2002 con il quale è nominato il comitato di sorveglianza per la società sopra citata;

Visto il decreto in data 7 aprile 2003 con il quale il tribunale di Bari ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria per la S.r.l. Sidercomit Centro Meridionale;

Visto l'art. 85 del citato decreto legislativo n. 270/1999, il quale dispone che alla procedura di amministrazione straordinaria dell'impresa del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre;

Ritenuto di dovere conseguentemente provvedere alla nomina del commissario e del comitato di sorveglianza nella procedura della S.r.l. Sidercomit Centro Meridionale, ai sensi del citato art. 85;

Visti gli articoli 38, comma 3, 45, comma 3 e 105, comma 2 del decreto legislativo citato, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l Sidercomit Centro Meridionale è nominato commissario il prof. Giovanni Fiori, nato a Padova il

15 dicembre 1961 ed è preposto il comitato di sorveglianza già nominato con proprio decreto in data 22 febbraio 2002 per la S.p.a. Ilva Pali Dalmine.

Il presente decreto è comunicato:

al tribunale di Bari;

alla camera di commercio di Bari per l'iscrizione nel registro delle imprese;

alla regione Puglia;

al comune di Modugno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2003

Il Ministro: MARZANO

03A09328

DECRETO 24 luglio 2003.

Revoca dell'autorizzazione alla certificazione CE rilasciata all'organismo Working Group Gamba S.r.l., in Biella.

IL DIRETTORE GENERALE DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITÀ

Vista la direttiva 95/16/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Vista la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 febbraio 2003, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, articoli 9 e 10, recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999;

Visto il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 2 agosto 2002 ed in particolare l'art. 3, comma 1, di autorizzazione al rilascio delle certificazioni CE secondo la direttiva 95/16/CE per gli allegati V, VI e X, emesso a norme della società Working Group Gamba S.r.l. - con sede in via Bertodano n. 11 - Biella;

Vista la formale contestazione di comportamento non conforme agli articoli 13 e 14 della direttiva 95/16/CE, così come recepita dal decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999, dell'organismo notificato Working Group Gamba S.r.l. indirizzata con nota di questo Ministero in data 11 novembre 2002, prot. n. 787703;

Vista la nota di risposta inviata dall'organismo Working Group Gamba S.r.l. in data 16 novembre 2002, senza protocollo, acquisita in atti di questo Ministero in data 2 dicembre 2002, prot. n. 787742;

Visto il verbale di verifica ispettiva, effettuata presso l'organismo Working Group Gamba S.r.l. ai sensi dell'art. 9, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999 in data 26 e 27 febbraio 2002 che ha evidenziato l'assoluta carenza delle procedure operative coerenti con le previsioni di legge e con la normativa tecnica della serie UNI CEI EN 45000;

Vista la nota n. 830095 del 25 marzo 2003 trasmessa via fax e con raccomandata a/r all'organismo Working Group Gamba S.r.l. con la quale questo Ministero ha richiesto di produrre la documentazione concernente il possesso e l'utilizzo regolare delle procedure operative di cui alla normativa tecnica della serie UNI EN 45000, fissando il termine di mesi tre per assolvere al relativo adempimento;

Vista la nota n. 830245 in data 30 aprile 2003, con la quale questo Ministero ha svolto puntuali contestazioni alle argomentazioni svolte dall'organismo Working Group Gamba S.r.l. con la nota del 16 novembre 2002, formulando ulteriori rilievi e riservandosi una complessiva valutazione dell'attività dell'organismo Working Group Gamba S.r.l. - Biella, alla luce della documentazione integrativa richiesta;

Vista la nota di riscontro n. 3202, in data 5 maggio 2003, con la quale l'organismo Working Group Gamba S.r.l. conferma quanto già rappresentato in ordine all'attuazione degli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999;

Vista la nota n. 830269, in data 8 maggio 2003, con la quale questo Ministero ha comunicato l'avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione alla certificazione CE nei confronti dell'organismo Working Group Gamba S.r.l., ritenendo che l'organismo medesimo, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999 non soddisfa più i richiesti requisiti;

Vista la nota in data 16 giugno 2002, acquisiti in atti di questo Ministero in data 17 giugno 2003, prot. n. 830477 con la quale l'avv. Giovanni Meliadò in rappresentanza e a difesa di Working Group Gamba S.r.l. ha formulato osservazioni ex art. 10, legge n. 241/1990 e parere *pro-veritate*, in relazione al procedimento di revoca dell'autorizzazione alla certificazione CE, ex art. 7, legge n. 241/1990;

Vista la nota n. 830536, in data 8 luglio 2003 indirizzata allo Studio Legale Meliadò, con la quale il responsabile del procedimento ha svolto considerazioni in ordine alle osservazioni del legale sollecitando, per suo tramite, la urgente trasmissione delle procedure operative della serie UNI CEI 45000, stante l'avvenuta scadenza del termine del 25 giugno 2003 fissato per la produzione di detta documentazione;

Vista la nota n. 830587 in data 21 luglio 2003 con la quale il dirigente l'ufficio ha nuovamente interessato lo

studio dell'avv. Meliadò perché sollecitasse con ogni urgenza l'Organismo Working Group Gamba S.r.l. a trasmettere le procedure operative univoche e definitive di cui alla normativa della serie UNI 45000, preavvisando che in caso di mancato, tempestivo adempimento l'ufficio avrebbe proceduto alla revoca dell'autorizzazione;

Preso atto che, a distanza di trenta giorni dall'avvenuta scadenza del termine, fissato per la trasmissione delle procedure operative coerenti con la normativa tecnica della serie UNI CEI EN 45000, l'organismo Working Group Gamba S.r.l. non ha provveduto al relativo adempimento mancando, peraltro, di dare riscontro alle note di sollecito e di preavviso di questo Ministero in data 8 luglio 2003 e 21 luglio 2003;

Decreta:

Articolo unico

È revocata l'autorizzazione alla certificazione CE, rilasciata all'organismo Working Group Gamba S.r.l., con sede in via Bertodano n. 11 - Biella con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 2 agosto 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione.

Roma, 29 luglio 2003

Il direttore generale: GOTI

03A09373

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

AUTORIZZAZIONE 3 giugno 2003.

Erogazione dei contributi previsti dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 1º aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, in favore delle regioni a statuto ordinario e delle regioni a statuto speciale quale concorso dello Stato per la copertura dei disavanzi nel settore del trasporto pubblico locale.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER I TRASPORTI TERRESTRI E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Visto il decreto-legge 1º aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204 recante «Interventi urgenti in materia di trasporti»;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto-legge 1º aprile 1995, n. 1998 così come modificato dall'art. 5, comma 3-*bis* del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1995, n. 539, con il quale è disposto che lo Stato concorre con un contributo decennale complessivo di lire 660 miliardi annui a favore delle regioni a statuto ordinario per la copertura dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private, riferiti al periodo dal 1º gennaio 1987 al 31 dicembre 1993, che non risultino coperti con i contributi di cui al Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende medesime e con i contributi di cui all'art. 1, comma 1 e 4-*quater*, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 485, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 32, nonché con i contributi di cui ai decreti-legge 15 giugno 1990, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 226, e 23 gennaio 1991, n. 24, convertito dalla legge 21 marzo 1991, n. 97;

Visto il comma 4 del medesimo art. 1 del citato decreto-legge n. 98/1995, con il quale è stato previsto un ulteriore contributo decennale di lire 48 miliardi annui per la regione Lazio e lire 22 miliardi annui per la regione Campania per la copertura dei disavanzi di esercizio precitati;

Visto il comma 15, del predetto art. 1, con il quale è stabilito un contributo straordinario decennale complessivo di lire 20 miliardi annui per le regioni a statuto speciale destinati alla copertura dei disavanzi, riferiti al periodo dal 1º gennaio 1987 al 31 dicembre 1989, delle aziende di trasporto pubbliche e private che esercitano il trasporto pubblico locale nei rispettivi territori;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 novembre 1996, n. 2691, con il quale sono stati impegnati sino all'anno 2004 e ripartiti, agli articoli 3 e 4, i contributi previsti a favore delle regioni a statuto ordinario ed, all'art. 5, il contributo previsto a favore delle regioni a statuto speciale;

Ritenuto di dover procedere al pagamento sul capitolo 2424, per il corrente anno, a favore delle regioni a statuto ordinario, dell'importo di € 340.861.553,40, di € 24.789.931,00 a favore della regione Lazio e di € 11.362.051,78 a favore della regione Campania, nonché di € 9.953.673,81 sul capitolo 2426 a favore delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e Sicilia;

Vista la direttiva n. 7 del 2 gennaio 2003 emanata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con la quale è stata disposta l'assegnazione delle risorse di bilancio, per l'anno 2003, al capo del dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici;

Autorizza

il pagamento della somma di € 377.013.536,18 sul capitolo 2424 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, iscritto nell'unità previsionale di base 5.1.2.2. «Trasporti pubblici locali» del centro di responsabilità amministrativa «Trasporti terrestri e sistemi informativi e statistici», per l'anno finanziario 2003, a favore delle regioni a statuto ordinario appresso indicate e nella misura a fianco di ciascuna riportata, nonché il pagamento della somma di € 9.953.673,81 sul capitolo 2426 del medesimo stato di previsione, a favore delle regioni a statuto speciale appresso indicate nella misura a fianco di ciascuna di esse riportata.

Per le regioni a statuto ordinario, i singoli importi sono da versare sul c/c che le stesse intrattengono presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato ed i cui numeri di individuazione sono indicati a fianco di ciascuna di esse:

Regioni a statuto ordinario	Quote competenze 2003 capitolo 2424	C/C n.
Abruzzo	7.413.222,32	31195
Basilicata	4.209.640,17	31649
Calabria	9.757.936,64	31789
Campania	41.852.117,72	31409
Emilia Romagna	25.325.496,95	30864
Lazio	56.634.147,24	31183
Liguria	16.661.932,47	32211
Lombardia	66.565.096,80	30268
Marche	7.930.195,69	31118
Molise	859.384,29	31207
Piemonte	29.178.781,87	31930
Puglia	20.861.759,97	31601
Toscana	24.066.891,49	30938
Umbria	4.882.583,51	31068
Veneto	24.662.366,27	30522
TOTALE	340.861.553,40	
Campania	11.362.051,78	31409
Lazio	24.789.931,00	31183
TOTALE	36.151.982,78	

Per le regioni a statuto speciale, i singoli importi sono da versare sui c/c che le stesse intrattengono presso la tesoreria centrale dello Stato ed i cui numeri di individuazione sono indicati a fianco di ciascuna di esse:

Regioni a statuto speciale	Quote competenze 2003 capitolo 2426	C/C n.
Friuli-V.Giulia	1.668.155,78	22714
Sardegna	1.998.171,74	22709
Sicilia	6.287.346,29	22721
TOTALE	9.953.673,81	

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 giugno 2003

Il capo del Dipartimento: FUMERO

03A09329

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 14 luglio 2003.

Conferimento al Consorzio tutela Moscato di Scanzo, con sede in Scanzorosciate, dell'incarico a svolgere per la DOC del vino «Scanzo» o «Moscato di Scanzo» le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 5 luglio 2000 con il quale è stato approvato lo statuto del Consorzio tutela Moscato di Scanzo, con sede in Scanzorosciate (Bergamo), via Abadia n. 33/C, e conferito allo stesso consorzio l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla sottozona del vino a D.O.C. «Valcalepio - Moscato di Scanzo Passito», nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2002 con il quale la citata sottozona «Valcalepio - Moscato di Scanzo Passito» è stata riconosciuta come denominazione di origine controllata autonoma, con la relativa denominazione di «Scanzo» o «Moscato di Scanzo»;

Vista la richiesta presentata in data 18 luglio 2002 dal citato consorzio di tutela, intesa ad ottenere l'autorizzazione per svolgere le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri associati per la citata DOC «Scanzo» o «Moscato di Scanzo», ai sensi dell'art. 19 comma 1 della legge n. 164/1992, corredata della documentazione prescritta dall'art. 4 del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla proposta di statuto in questione;

Considerato che sussistono per il citato Consorzio le condizioni ed i requisiti previsti dall'art. 19, comma 1, lettere *a), b), c), d)* della legge n. 164/1992, per conferire al Consorzio stesso l'incarico a svolgere, nei riguardi della citata D.O.C., le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

1. È conferito al Consorzio tutela Moscato di Scanzo, con sede in Scanzorosciate (Bergamo), via Abadia n. 33/C, già incaricato a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi al vino D.O.C. sottozona «Valcalepio - Moscato di Scanzo Passito», nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, l'incarico a svolgere, nei riguardi della D.O.C. «Scanzo» o «Moscato di Scanzo» riconosciuta con il decreto ministeriale 17 aprile 2002, le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 2.

1. Il presente incarico ha una validità di tre anni a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e comporta per il Consorzio tutela Moscato di Scanzo l'obbligo di assolvere a tutti gli adempimenti previsti dalla citata normativa nazionale con riferimento all'incarico medesimo, in particolare per quanto concerne le comunicazioni di cui all'art. 4, par. 5, del decreto ministeriale n. 256/1997.

2. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione dei vini DO e IGT procederà alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 19, comma 1, della legge n. 164/1992 nei confronti del Consorzio tutela Moscato di Scanzo e, ove sia accertata la mancanza di tali requisiti, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 2003

Il direttore generale: ABATE

03A09288

DECRETO 22 luglio 2003.

Riconoscimento del Consorzio per la tutela dell'olio extravergine di oliva D.O.P. «Terra d'Otranto» e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 e in particolare quelle relative alla opportunità di promuovere prodotti di qualità aventi determinate caratteristiche attribuibili ad un'origine geografica determinata e di curare l'informazione del consumatore idonea a consentirgli l'effettuazione di scelte ottimali;

Considerato che i suddetti obiettivi sono perseguiti in maniera efficace dai consorzi di tutela, in quanto costituiti da soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, con un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle D.O.P., delle I.G.P. e delle S.T.G. possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, emanati dal Ministero delle politiche agricole e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999, relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela delle D.O.P, e delle I.G.P. ed ai criteri di rappresentanza negli organi sociali dei medesimi consorzi, determinati in ragione della funzione di rappresentare la collettività dei produttori interessati all'utilizzazione delle denominazioni protette e alla conservazione e alla difesa della loro reputazione, costituenti anche lo scopo sociale del consorzio istante;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il

regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle D.O.P, e delle I.G.P. incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* della citata legge sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle D.O.P, e delle I.G.P. con l'Ispettorato centrale repressione frodi nell'attività di vigilanza, tutela e salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P.;

Visto il regolamento (CE) n. 1065 della Commissione del 12 giugno 1997, con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Terra d'Otranto», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 156 del 13 giugno 1997;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio per la tutela dell'olio extravergine di oliva D.O.P. «Terra d'Otranto» con sede in Lecce, piazza Mazzini n. 56, intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio predetto alle prescrizioni indicate all'art. 3 del citato decreto 12 aprile 2000, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. e a quelle riportate nel decreto 12 aprile 2000, di individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000, sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato sulla base delle dichiarazioni presentate dal consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalinientare a r.l., autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla indicazione geografica protetta «Terra d'Otranto» con decreto ministeriale 4 ottobre 1999 e successive proroghe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 243 del 15 ottobre 1999, la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «olivicoltori» nella filiera «grassi (oli)» individuata all'art. 4 del medesimo decreto citato, che rappresentano almeno i 2/3 della produzione controllata dal predetto organismo di controllo, nel periodo significativo di riferimento;

Considerate le funzioni non surrogabili del consorzio di tutela di una D.O.P. o di una I.G.P., al quale l'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, attribuisce in via esclusiva, fatte salve le attività di controllo svolte ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 di spettanza dell'organismo privato autorizzato sopra indicato, le attività concernenti le proposte di disciplina di produzione, quelle di miglioramento qualitativo della stessa, anche in termini di sicurezza alimentare, nonché in collaborazione con il Ministero delle politiche agricole e forestali, le attività di salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P. da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni protette nel territorio di produzione e in quello di commercializzazione, anche mediante la stipulazione di convenzioni con i soggetti interessati al confezionamento e all'immissione al consumo del prodotto tutelato, non incidenti sulle caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche, sulla identificazione certa dello stesso e conformi al disciplinare di produzione registrato in ambito europeo;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio per la tutela dell'olio extravergine di oliva D.O.P. «Terra d'Otranto», al fine di consentirgli l'esercizio delle attività sopra richiamate e specificamente indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto del Consorzio per la tutela dell'olio extravergine di oliva D.O.P. «Terra d'Otranto», con sede in Lecce, piazza Mazzini n. 56, è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (D.O.P) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.).

Art. 2.

1. Il Consorzio per la tutela dell'olio extravergine di oliva D.O.P. «Terra d'Otranto», è riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma, sulla D.O.P. «Terra d'Otranto» registrata con regolamento (CE) n. 1065 della Commissione del 12 giugno 1997.

2. Gli atti del Consorzio di tutela di cui al comma precedente, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento al fine di distinguere detto Consorzio da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati e di rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la D.O.P. olio extravergfine di oliva «Terra d'Otranto».

Art. 3.

Il Consorzio per la tutela dell'olio extravergine di oliva D.O.P. «Terra d'Otranto» non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso dell'autorità nazionale competente.

Art. 4.

Il Consorzio per la tutela dell'olio extravergine di oliva D.O.P. «Terra d'Otranto» può coadiuvare, nell'ambito dell'incarico conferitogli con l'art. 2 del presente decreto, l'attività di autocontrollo svolta dai propri associati e, ove richiesto, dai soggetti interessati all'utilizzazione della D.O.P. «Terra d'Otranto» non associati, a condizione che siano immessi nel sistema di controllo dell'organismo autorizzato.

Art. 5.

1. I costi conseguenti alle attività per le quali è incaricato il Consorzio per la tutela dell'olio extravergine di oliva D.O.P. «Terra d'Otranto» sono ripartiti in conformità del decreto 12 settembre 2000, n. 410, di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti delle attività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette incaricati dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della D.O.P. «Terra d'Otranto» appartenenti alla categoria «olivicoltori» nella filiera «grassi (oli)», individuata all'art. 4, lettera *d)* del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P., sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al Consorzio per la tutela dell'olio extravergine di oliva D.O.P. «Terra d'Otranto».

Art. 6.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di anni tre a far data dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Il predetto incarico che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 2003

Il direttore generale: ABATE

03A09287

DECRETO 28 luglio 2003.

Approvazione dello statuto del Consorzio per la tutela dei vini D.O.C. «Montello» e «Colli Asolani» e conferimento dell'incarico allo svolgimento delle funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla citata denominazione di origine controllata, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Vista la richiesta presentata dal Consorzio per la tutela dei vini D.O.C. del «Montello» e dei «Colli Asolani», con sede presso il municipio di Montebelluna (Treviso), Corso Mazzini n. 98, intesa ad ottenere l'approvazione del proprio statuto, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla proposta di statuto in questione;

Considerato che il citato Consorzio ha trasmesso con nota del 29 maggio 2003 il proprio statuto approvato dall'assemblea straordinaria ed adeguato alla luce delle osservazioni formulate da questo Ministero, previo parere del predetto comitato nazionale;

Considerato altresì che il Consorzio istante ha certificato la propria rappresentatività nell'ambito della denominazione di cui all'art. 3 del citato decreto n. 256/1997 e che la stessa risulta superiore al limite del 40%, tale da evitare la costituzione del consiglio interprofessionale, ai sensi dell'art. 20, comma 4 della legge n. 164/1992 e sufficiente per affidare al consorzio stesso l'incarico di svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla citata denominazione di origine controllata, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, primo e secondo periodo, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

È approvato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto 4 giugno 1997, n. 256, lo statuto del Consorzio per la tutela dei vini D.O.C. del «Montello» e dei «Colli Asolani», con sede presso il municipio di Montebelluna (Treviso), Corso Mazzini n. 98, così come risulta dal testo approvato dall'assemblea straordinaria dello stesso Consorzio e trasmesso a questo Ministero in data 29 maggio 2003.

Art. 2.

Il Consorzio tutela vini D.O.C. «Montello» e «Colli Asolani» è incaricato a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla citata denominazione di origine, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 3.

Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione dei vini DO e IGT procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio tutela vini D.O.C. «Montello» e «Colli Asolani» e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 2 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 28 luglio 2003

Il direttore generale: ABATE

03A09322

DECRETO 28 luglio 2003.

Proroga dell'interdizione all'esercizio di qualsiasi attività di pesca nella zona di tutela biologica istituita nelle acque marine situate al largo del porto di Chioggia.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto l'art. 98 del regolamento di esecuzione della predetta legge 14 luglio 1965, n. 963 approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato 5 agosto 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 19 agosto 2002, con il quale è stata istituita una zona di tutela biologica delle acque marine situate al largo del porto di Chioggia;

Vista la nota n. 11773 del 28 maggio 2003 con cui la Capitaneria di porto di Chioggia ha trasmesso alla scrivente copia del verbale della riunione della commissione consultiva locale per la pesca marittima di Chioggia tenutasi in data 7 maggio 2003 che si è espressa all'unanimità favorevolmente al mantenimento della zona di tutela biologica;

Vista la nota n. 28271 del 9 luglio 2003 con cui la Capitaneria di porto di Venezia ha trasmesso alla scrivente copia del verbale della riunione della commissione consultiva locale per la pesca marittima di Venezia tenutasi in data 23 maggio 2003 che si è espressa all'unanimità favorevolmente alla proroga della zona di tutela biologica al largo di Chioggia;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2001, prot. 36243/1162, con il quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato on. Paolo Scarpa Bonazza Buora le funzioni istituzionali concernenti la disciplina generale ed il coordinamento in materia di pesca, acquacoltura e gestione delle risorse ittiche marine;

Decreta:

Art. 1.

1. Nelle quattro aree di mare comprese nella zona di tutela biologica istituita con decreto 5 agosto 2002, l'interdizione all'esercizio di qualsiasi attività di pesca è prorogata per un periodo di tre anni.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 28 luglio 2003

Il Sottosegretario di Stato
SCARPA BONAZZA BUORA

03A09320

DECRETO 29 luglio 2003.

Riconoscimento del Consorzio di tutela «Limone Costa d'Amalfi I.G.P.» e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 e in particolare quelle relative alla opportunità di promuovere prodotti di qualità aventi determinate caratteristiche attribuibili ad un'origine geografica determinata e di curare l'informazione del consumatore idonea a consentirgli l'effettuazione di scelte ottimali;

Considerato che i suddetti obiettivi sono perseguiti in maniera efficace dai consorzi di tutela, in quanto costituiti da soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, con un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle D.O.P., delle I.G.P. e delle S.T.G. possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, emanati dal Ministero delle politiche agricole e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999, relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. ed ai criteri di rappresentanza negli organi sociali dei medesimi consorzi, determinati in ragione della funzione di rappresentare la collettività dei produttori interessati all'utilizzazione delle denominazioni protette e alla conservazione e alla difesa della loro reputazione, costituenti anche lo scopo, sociale del consorzio istante;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. con l'Ispettorato centrale repressione frodi nell'attività di vigilanza, tutela e salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P;

Visto il regolamento (CE) n. 1356 della Commissione del 4 luglio 2001 con il quale è stata registrata la indicazione geografica protetta «Limone Costa d'Amalfi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. L 182 del 5 luglio 2001;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio di tutela «Limone Costa d'Amalfi I.G.P.», con sede in Amalfi (SA), via Papa Leone X, n. 9, intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio predetto alle prescrizioni indicate all'art. 3 del citato decreto 12 aprile 2000, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. e a quelle riportate nel decreto 12 aprile 2000, di individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000, sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela e soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato sulla base delle dichiarazioni presentate dal consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo IS.ME.CERT. Istituto mediterraneo di certificazione dei prodotti e dei processi del settore agroalimentare, autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla indicazione geografica protetta «Limone Costa d'Amalfi» con decreto ministeriale 7 agosto 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 188 del 14 agosto 2001, la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria produttori agricoli nella filiera «ortofrutticoli e cereali non trasformati» individuata all'art. 4 del medesimo decreto citato, che rappresentano almeno i 2/3 della produzione controllata dal predetto organismo di controllo, nel periodo significativo di riferimento;

Considerate le funzioni non surrogabili del Consorzio di tutela di una D.O.P. o di una I.G.P., al quale l'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 attribuisce in via esclusiva, fatte salve le attività di controllo svolte ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 di spettanza dell'organismo privato autorizzato sopra indicato, le attività concernenti le proposte di disciplina di produzione, quelle di miglioramento qualitativo della stessa, anche in termini di sicurezza alimentare, nonché in collaborazione con il Ministero delle politiche agricole e forestali, le attività di salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P. da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni protette nel territorio di produzione e in quello di

commercializzazione, anche mediante la stipulazione di convenzioni con i soggetti interessati al confezionamento e all'immissione al consumo del prodotto tutelato, non incidenti sulle caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche, sulla identificazione certa dello stesso e conformi al disciplinare di produzione registrato in ambito europeo;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio di tutela «Limone Costa d'Amalfi I.G.P.», al fine di consentirgli l'esercizio delle attività sopra richiamate e specificamente indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

1. Lo statuto del Consorzio di tutela «Limone Costa d'Amalfi I.G.P.», con sede in Amalfi (Salerno), via Papa Leone X, n. 9, è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.).

Art. 2.

1. Il Consorzio di tutela «Limone Costa d'Amalfi I.G.P.» è riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma, sulla I.G.P. «Limone Costa d'Amalfi» registrata con regolamento (CE) n. 1356 della Commissione del 4 luglio 2001.

2. Gli atti del Consorzio di tutela di cui al comma precedente, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento al fine di distinguere detto Consorzio da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati e di rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la I.G.P. «Limone Costa d'Amalfi».

Art. 3.

1. Il Consorzio di tutela «Limone Costa d'Amalfi I.G.P.» non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso dell'autorità nazionale competente.

Art. 4.

1. Il Consorzio di tutela «Limone Costa d'Amalfi I.G.P.» può coadiuvare, nell'ambito dell'incarico conferitogli con l'art. 2 del presente decreto, l'attività di autocontrollo svolta dai propri associati e, ove richiesto, dai soggetti interessati all'utilizzazione della I.G.P. «Limone Costa d'Amalfi» non associati, a condizione che siano immessi nel sistema di controllo dell'organismo autorizzato.

Art. 5.

1. I costi conseguenti alle attività per le quali è incaricato il Consorzio di tutela «Limone Costa d'Amalfi I.G.P.» sono ripartiti in conformità del decreto 12 settembre 2000, n. 410, di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti delle attività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette incaricati dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della I.G.P. «Limone Costa d'Amalfi» appartenenti alla categoria produttori agricoli nella filiera «ortofrutticoli e cereali non trasformati», individuata all'art. 4 lettera *d)* del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P., sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al consorzio di tutela.

Art. 6.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di anni tre a far data dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Il predetto incarico che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2003

Il direttore generale: ABATE

03A09321

DECRETO 30 luglio 2003.

Riconoscimento come organizzazione di produttori dell'«Associazione produttori pesca San Marco», in Chioggia.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
DELEGATO PER LA PESCA E L'ACQUACOLTURA

Visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio delle Comunità europee relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, in particolare gli articoli 5 e 6 concernenti le organizzazioni di produttori;

Visto il regolamento (CE) n. 2318/2001 della Commissione europea del 29 novembre 2001, relativo alle modalità di applicazione del regolamento n. 104/2000 per quanto concerne il riconoscimento delle organizzazioni di produttori nel settore della pesca;

Visto il decreto del Ministro della marina mercantile in data 2 dicembre 1980 pubblicato nella *Gazzetta*

Ufficiale n. 342 del 15 dicembre 1980 con il quale è stata riconosciuta, ai fini del regolamento (CEE) n. 100/76 del Consiglio, successivamente abrogato, nonché a tutti gli effetti eventuali conseguenti a norma di legge, l'organizzazione di produttori nel settore della pesca costiera locale denominata «Associazione produttori pesca San Marco» Soc. coop. a r.l., con sede in Chioggia;

Vista l'istanza in data 8 gennaio 2003 con la quale la suddetta Associazione ha chiesto, ai sensi del regolamento n. 104/2000, l'estensione del riconoscimento come organizzazione di produttori anche per le specie elencate nell'istanza suddetta;

Visto lo statuto e l'elenco degli aderenti a detta Associazione;

Visti gli atti dai quali risulta che la predetta Associazione svolge, per i prodotti di cui ha richiesto il riconoscimento, un'attività economica sufficiente ai sensi del regolamento (CE) n. 2318/2001;

Vista la relazione in data 21 febbraio 2003 della Capitaneria di porto di Chioggia nella quale viene espresso parere favorevole all'estensione del riconoscimento della suddetta Associazione come organizzazione di produttori anche per le specie ittiche elencate nell'istanza sopracitata essendo rispettato, per le stesse, il requisito minimo di produzione del 30% in rapporto al quantitativo totale prodotto nel porto di operatività come previsto dall'art. 2, comma 1, lettera *b)*, punto ii), del suddetto regolamento (CE) 2318/2001;

Ritenuto opportuno concedere alla «Associazione produttori pesca San Marco» Soc. coop a r.l., con sede in Chioggia, l'estensione del riconoscimento come organizzazione di produttori per i seguenti prodotti: alaccie, aringhe, lansardi, suri, boghe, palamite, rane pescatrici, tonni, ostriche, granseole;

Decreta:

Art. 1.

È esteso, ai fini del regolamento (CE) n. 104/2000 articoli 5 e 6, e del regolamento (CE) n. 2318/2001, nonché a tutti gli effetti eventuali conseguenti a norma di legge, il riconoscimento della «Associazione produttori pesca San Marco - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Chioggia quale organizzazione di produttori anche per le specie ittiche sopra elencate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2003

Il Sottosegretario di Stato
SCARPA BONAZZA BUORA

03A09299

DECRETO 31 luglio 2003.

Istituzione e tenuta dell'albo degli imbottigliatori dei vini DOCG, DOC e IGT.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, concernente «Nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini» ed in particolare l'art. 11, comma 1, che prevede l'emanazione di disposizioni regolamentari per l'istituzione e la tenuta dell'albo degli imbottigliatori dei vini DOCG, DOC e IGT;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, concernente l'attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante la riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'art. 2 del regolamento CE della Commissione n. 884/01 del 24 aprile 2001, che stabilisce modalità di applicazione relative ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo;

Considerata la necessità di prevedere l'istituzione e la tenuta dell'albo degli imbottigliatori dei vini DOCG, DOC e IGT, al fine di dare una tutela maggiore al patrimonio delle citate denominazioni di origine e indicazioni geografiche;

Acquisito il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione dei vini DO e IGT, istituito ai sensi dell'art. 17 della citata legge n. 164/1992;

Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espresso nella seduta del 24 luglio 2003;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce le norme per la istituzione e la tenuta dell'albo degli imbottigliatori, di seguito denominato «albo», dei vini a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG), a denominazione di origine controllata (DOC) e ad indicazione geografica tipica (IGT), di seguito indicate anche con la dicitura «denominazione di origine» o con la sigla «DO».

2. Ai sensi del presente decreto si intende:

a) per «imbottigliamento» il condizionamento del prodotto, per fini commerciali, in recipienti di contenuto non superiore a 60 litri;

b) per «imbottigliatore»: la persona fisica o giuridica, o l'associazione di tali persone, che procede o fa procedere per conto proprio all'imbottigliamento.

Art. 2.

Istituzione albo

1. Per ciascuna DO è istituito l'albo presso la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura nel cui ambito territoriale provinciale ricade la zona di produzione delle uve della rispettiva DO, di seguito denominata «Camera di commercio responsabile dell'albo». I dati relativi a ciascun albo sono inseriti nel SIAN di cui al decreto legislativo n. 173/1998.

2. Qualora la zona di produzione di cui al comma 1 ricada in due o più province, l'albo è istituito presso la camera di commercio nel cui ambito provinciale ricade l'area di maggior produzione.

3. Entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto il Ministero provvederà a pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'elenco delle camere di commercio responsabili della tenuta dell'albo di ciascuna DO e successivamente provvederà a pubblicare gli eventuali aggiornamenti a tale elenco.

4. L'albo, per ciascuna impresa imbottigliatrice, contiene i seguenti elementi:

a) numero e data di iscrizione;

b) ragione sociale e sede legale;

c) ubicazione dello stabilimento.

5. L'iscrizione all'albo costituisce il presupposto necessario per procedere all'imbottigliamento delle partite di vino della relativa DO ai fini della successiva commercializzazione.

Art. 3.

Iscrizione all'albo

1. Ai fini dell'iscrizione all'albo della specifica DO, l'impresa imbottigliatrice deve presentare tramite la camera di commercio presso la quale ha sede lo stabilimento di imbottigliamento, una domanda indirizzata alla camera di commercio responsabile della tenuta dell'albo.

2. Le imprese imbottigliatrici il cui stabilimento è ubicato all'estero inoltrano l'istanza di iscrizione all'albo direttamente alla camera di commercio responsabile della tenuta dello stesso.

3. Nella richiesta di iscrizione all'albo l'impresa imbottigliatrice dichiara, producendo la relativa documentazione, anche con autocertificazione ai sensi della vigente normativa:

a) le generalità del soggetto che presenta l'istanza;

b) il numero di iscrizione nel registro delle imprese e nel repertorio economico e amministrativo (REA) della competente camera di commercio, o, nel caso di imprese il cui stabilimento ricade al di fuori della provincia nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione delle uve, il numero di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA della camera di commercio ove è ubicato lo stabilimento;

c) l'ubicazione dello stabilimento di imbottigliamento;

d) che a carico del legale rappresentante non sussistono i motivi di impedimento all'esercizio dell'attività commerciale di cui al comma 2 dell'art. 5 del decreto legislativo n. 114/1998;

e) la conformità dello stabilimento alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 155/1997 e relative norme integrative e di attuazione, recante attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari. Qualora l'imbottigliamento sia effettuato utilizzando attrezzature mobili, noleggiate o messe a disposizione da parte di terzi, l'impresa imbottigliatrice dovrà produrre specifica dichiarazione, indicando gli estremi della ditta fornitrice delle citate attrezzature mobili, fermo restando che le stesse attrezzature devono risultare conformi alle disposizioni di cui al predetto decreto legislativo n. 155/1997 e relative norme integrative ed attuative;

f) posizione ICRF, ovvero codice che identifica lo stabilimento nel sistema informativo dell'Ispettorato centrale repressione frodi.

4. Fatte salve le misure più restrittive stabilite dai disciplinari di produzione delle specifiche DO in materia di delimitazione della zona di imbottigliamento, le imprese imbottigliatrici con stabilimento ubicato all'estero per l'iscrizione all'albo devono fornire la documentazione di cui al comma 3, tenendo conto della normativa vigente in materia nei rispettivi Paesi.

5. Qualora l'impresa imbottigliatrice possieda più stabilimenti e/o intenda iscriversi a due o più albi di vini DO dei quali è responsabile la stessa camera di commercio può presentare un'unica richiesta di iscrizione, indicando rispettivamente l'ubicazione e le altre condizioni prescritte per ciascun stabilimento e le singole DO per le quali intende operare l'imbottigliamento.

6. Il provvedimento d'iscrizione nell'albo è adottato dal dirigente della camera di commercio responsabile della tenuta dell'albo.

Art. 4.

Gestione dell'albo e adempimenti delle imprese imbottigliatrici

1. Per ciascuna DO l'impresa imbottigliatrice è soggetta all'obbligo di allegare al registro di imbottigliamento, tenuto e preventivamente vidimato ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale, il certificato di iscrizione all'albo e di annotare nello stesso registro, in colonne separate per le differenti DO, per ogni partita imbottigliata, distintamente per le eventuali tipologie della DO, i seguenti elementi:

a) quantitativo di prodotto, numero e capacità dei recipienti utilizzati e numero del lotto della partita imbottigliata;

b) per i vini DOCG e DOC, la provenienza della partita ed estremi della certificazione di idoneità all'esame chimico-fisico ed organolettico di cui all'art. 13, comma 1, della legge n. 164/1992;

c) per i vini DOCG, i quantitativi e gli estremi alfanumerici dei contrassegni di Stato utilizzati;

d) per i vini IGT, gli estremi del documento di accompagnamento o gli estremi della denuncia di produzione delle uve.

2. Entro il termine previsto dalla normativa comunitaria e nazionale per la dichiarazione annuale delle giacenze delle produzioni vitivinicole l'impresa imbottigliatrice comunica alla competente camera di commercio, anche per via informatica, i quantitativi della produzione imbottigliata della relativa DO nell'anno precedente e i Paesi di destinazione. Per i vini DOCG dovranno essere indicati i quantitativi e gli estremi alfanumerici dei contrassegni di Stato utilizzati.

3. Le informazioni di cui al comma 2 sono utilizzate anche ai fini dell'aggiornamento del REA.

4. Le variazioni delle posizioni di iscrizione all'albo dovranno essere richieste entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento che determina la variazione stessa con le modalità di cui all'art. 3.

Art. 5.

Cancellazione e sospensione dall'albo

1. La perdita di uno dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3, lettere *d)*, *e)*, nonché l'assoggettamento a sanzioni nei casi previsti dall'art. 9, comma 4, dall'art. 28, commi 1, 2, 3 e dall'art. 31, comma 2, della legge n. 164/1992 comportano la cancellazione dall'albo, disposta dal dirigente di cui al all'art. 3, comma 6.

2. L'inadempienza alle disposizioni di cui all'art. 4, commi 1 e 2, del presente decreto, comportano la sospensione dell'iscrizione all'albo, disposta dal dirigente di cui all'art. 3, comma 6, fino al momento della relativa regolarizzazione.

Per consentire il controllo delle conseguenze dell'inadempienza, la sospensione avrà durata minima di un mese, pena la cancellazione dell'albo, la regolarizzazione dovrà avvenire entro un anno dall'accertamento.

3. Gli effetti di cui al precedente comma 1 non pregiudicano la possibilità di nuova iscrizione all'albo per i soggetti che abbiano beneficiato del provvedimento di riabilitazione di cui agli articoli 178 e 179 del C.P.

Art. 6.

Pubblicità albo e controlli

1. L'albo è pubblico; gli elementi costitutivi di cui all'art. 2, comma 4, sono messi a disposizione di chiunque ne abbia interesse. Sono altresì messe a disposizione le informazioni di cui all'art. 4, (anche) mediante accesso informatico, a favore delle amministrazioni pubbliche interessate, anche territoriali, ivi compresi gli organi di controllo e il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle DO, nonché nei confronti dei consorzi di tutela e dei consigli interprofessionali della relativa DO incaricati dal Ministero delle politiche agricole e forestali di svolgere funzioni di vigilanza e le attività di cui all'art. 21 della legge n. 164/1992, anche ai sensi dell'art. 19, commi 1 e 3, della medesima legge n. 164/1992, ai fini dell'espletamento delle attività di controllo e di vigilanza cui sono preposti ai sensi di legge, per specifici ambiti di competenza, i predetti enti ed organismi.

Art. 7.

Entrata in vigore e disposizioni transitorie

1. In via di prima applicazione del presente decreto il termine ultimo per l'iscrizione all'albo da parte delle imprese imbottigliatrici interessate scadrà sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

Roma, 31 luglio 2003

Il Ministro: ALEMANNO

03A09298

DECRETO 31 luglio 2003.

Modalità e requisiti per la delimitazione della zona di imbottigliamento nei disciplinari di produzione dei vini D.O.C. e D.O.C.G.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare l'art. 57, par. 2, che consente agli Stati membri produttori di stabilire condizioni di produzione, di elaborazione e di commercializzazione complementari o più severe per i vini di qualità prodotti in regioni determinate ottenuti nel loro territorio;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, concernente «Nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini», in particolare l'art. 10, comma 1, lettera *i),* che consente la facoltà di prevedere nei disciplinari di produzione dei vini D.O.C. e D.O.C.G. l'imbottigliamento in zone delimitate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, recante il regolamento sulla disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Considerato che l'imbottigliamento dei vini D.O.C. e D.O.C.G. costituisce un'operazione rilevante al fine della valorizzazione degli stessi vini ottenuti nelle corrispondenti aree di produzione e di vinificazione delle uve, contribuendo alla ridistribuzione del reddito nell'area vocata interessata;

Considerato che, nel rispetto dell'art. 19, comma 1, lettera *a)* della citata legge n. 164/1992, i produttori viticoli rappresentano la categoria che all'interno della filiera assume un peso fondamentale, in quanto è essen-

zialmente la loro attività che conferisce al prodotto le caratteristiche peculiari che consentono l'ottenimento della denominazione di origine;

Considerata la rilevanza che assume la fase di imbottigliamento nell'assicurare vantaggi economici a tutti i componenti della filiera della denominazione d'origine;

Considerato che appare opportuno disciplinare le modalità di attuazione di cui all'art. 10, comma 1, lettera *i)* della citata legge n. 164/1992;

Ritenuto di assicurare la certezza del diritto per le situazioni giuridiche antecedenti l'emanazione del presente decreto, prevedendo le opportune misure di adeguamento delle disposizioni contenute nei vigenti disciplinari dei vini a denominazione di origine;

Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espresso nella seduta del 24 luglio 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. Il presente decreto individua le modalità ed i requisiti che consentono la delimitazione della zona di imbottigliamento nei disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita (D.O.C.G.) e a denominazione di origine controllata (D.O.C.), di seguito anche indicati in modo unitario con «denominazione di origine» o «D.O.», di cui alla previsione dell'art. 10, comma 1, lettera *i)* della legge n. 164/1992.

Art. 2.

1. I disciplinari di produzione delle denominazioni di origine dei vini per le quali saranno presentate o sono state presentate dai soggetti legittimati di cui alla legge 10 febbraio 1992, n. 164 e decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, istanze di riconoscimento e per le quali non è ancora intervenuto il provvedimento ministeriale di riconoscimento, possono prevedere che la zona di imbottigliamento sia coincidente con quelle di produzione delle uve o di vinificazione delle stesse, a condizione che detti soggetti dimostrino una rappresentatività percentuale della produzione dei vigneti interessati alla denominazione di origine per almeno il 66%.

Art. 3.

1. Per le D.O., per le quali alla data di entrata in vigore del presente decreto sia stato già emanato il provvedimento di riconoscimento, si osservano le seguenti disposizioni:

a) per le D.O. per le quali è già prevista la delimitazione della zona di imbottigliamento restano valide le disposizioni già vigenti: nell'applicazione di esse si fa riferimento alla prassi seguita sino alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) per le D.O. per le quali è consentito imbottigliamento al di fuori della zona di produzione o di vinificazione delle uve, la zona di imbottigliamento può essere delimitata, a condizione che sia inoltrata al Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione dei vini D.O. e I.G.T. apposita istanza rappresentativa di almeno il 66% della produzione rivendicata dell'intera denominazione, calcolata sulla base delle rivendicazioni dell'ultimo biennio, nonché di almeno il 51% della produzione imbottigliata complessivamente. Nelle more dell'operatività dell'albo degli imbottigliatori di cui all'art. 11 della legge n. 164/1992, la rappresentatività relativa alla produzione imbottigliata è definita dal Ministero delle politiche agricole e forestali sulla base dei dati delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Art. 4.

1. Nel caso che nel disciplinare di produzione si introduca la delimitazione della zona di imbottigliamento, le ditte imbottigliatrici interessate possono ottenere la deroga per continuare l'imbottigliamento nei propri stabilimenti situati al di fuori della zona delimitata di produzione o di vinificazione per un periodo di cinque anni prorogabile, a condizione che presentino apposita istanza al Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle D.O. e I.G.T. allegando idonea documentazione atta a comprovarne l'esercizio dell'imbottigliamento della specifica denominazione di origine per almeno due anni, anche non continuativi, negli otto anni precedenti la data di entrata in vigore del decreto di modifica del disciplinare di produzione, ovvero per almeno un anno per le denominazioni riconosciute da meno di tre anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2003

Il Ministro: ALEMANNO

03A09246

DECRETO 31 luglio 2003.

Sospensione del termine previsto dall'art. 4, comma 4, del decreto ministeriale 29 maggio 2001, concernente il controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.).

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il proprio decreto 29 maggio 2001 concernente il controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 20 giugno 2001, e in particolare l'art. 4, comma 4, che stabilisce il termine di sei mesi a far data dall'entrata in vigore del decreto stesso entro cui i consorzi di tutela devono presentare la domanda per ottenere l'incarico di controllo;

Visto il proprio decreto 21 marzo 2002 concernente l'approvazione dello schema di piano dei controlli, delle relative istruzioni e del prospetto tariffario ai fini dell'applicazione del citato decreto ministeriale 29 maggio 2001;

Visti i propri decreti 27 dicembre 2001 e 9 agosto 2002 concernenti la proroga del termine previsto dall'art. 4, comma 4, del citato decreto 29 maggio 2001, relativo alla scadenza della presentazione della domanda per ottenere l'incarico di controllo da parte dei consorzi di tutela;

Tenuto conto delle osservazioni delle organizzazioni di categoria in ordine alle modalità operative previste dal citato decreto ministeriale 21 marzo 2002;

Ritenuta l'opportunità di dare attuazione al decreto ministeriale 29 maggio 2001 in via sperimentale, prevedendo un'attività di monitoraggio che consenta al Ministero di valutare l'effettiva efficacia dell'azione di controllo posta in essere dai consorzi che inizieranno l'attività attribuita ai sensi del decreto ministeriale 29 maggio 2001;

Ritenuto pertanto opportuno sospendere temporaneamente il termine del 5 luglio 2003, fissato dal citato decreto ministeriale 9 agosto 2002;

Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano espresso nella seduta del 24 luglio 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. Il termine previsto dall'art. 4, comma 4, del decreto 29 maggio 2001 richiamato nelle premesse, relativo alla scadenza della presentazione della domanda per ottenere l'incarico di controllo da parte dei consorzi di tutela, è temporaneamente sospeso.

2. Con decreto ministeriale, d'intesa con le regioni o province autonome, ultimata l'attività di monitoraggio di cui alle premesse, è fissato il nuovo termine entro il quale i consorzi di tutela devono presentare la domanda per ottenere l'incarico di controllo.

Art. 2.

1. Il Ministero, con propri decreti, provvederà ad autorizzare, in via sperimentale, i consorzi di tutela che alla data di emanazione del presente decreto si siano candidati all'attività di controllo in conformità alle istruzioni di cui al decreto ministeriale 21 marzo 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2003

Il Ministro: ALEMANNO

03A09247

PROVVEDIMENTO 29 luglio 2003.

Iscrizione della denominazione «Alto Crotonese» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che, con regolamento (CE) n. 1257/2003 della Commissione del 15 luglio 2003, la denominazione «Alto Crotonese» riferita ai grassi, è iscritta quale denominazione d'origine protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione e la scheda riepilogativa della denominazione d'origine protetta «Alto Crotonese», affinché le disposizioni contenute nei predetti documenti siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio italiano;

Provvede

alla pubblicazione degli allegati disciplinare di produzione e scheda riepilogativa della denominazione d'origine protetta «Alto Crotonese», registrata in sede comunitaria con regolamento (CE) n. 1257/2003 del 15 luglio 2003.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione «Alto Crotonese» possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la menzione «Denominazione d'origine protetta» solo sulle produzioni conformi al regolamento (CEE) n. 2081/92 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 29 luglio 2003

Il direttore generale: ABATE

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELL'OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA «ALTO CROTONESE» A DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA.

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine protetta «Alto Crotonese» è riservata all'olio di oliva extravergine che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal regolamento (CEE) n. 2081/92 ed indicati nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Varietà di olivo

La denominazione di origine protetta «Alto Crotonese» può essere attribuita all'olio extravergine di oliva ottenuto da olive della varietà «Carolea» che deve essere presente negli oliveti in misura non inferiore al 70%. Le altre varietà presenti negli oliveti e che possono concorrere da sole o congiuntamente nella produzione della denominazione «Alto Crotonese» in misura non superiore al 30% sono le cultivar: Pennulara, Borgese, Leccino, Tonda di Strongoli, Rossanese.

Art. 3.

Zona di produzione

Le olive destinate alla produzione dell'olio extravergine della denominazione di origine protetta «Alto Crotonese» devono essere prodotte, nell'ambito della provincia di Crotone, nei territori olivati della zona dell'alto crotonese idonei alla produzione di olio con le caratteristiche a livello qualitativo previsti dal presente disciplinare di produzione, che comprende, tutto o in parte, il territorio amministrativo dei seguenti comuni: Castelsilano (in parte), Cerenzia, Pallagorio, San Nicola dell'Alto Savelli (in parte), Verzino. Tale zona è così delimitata in cartografia 1:25.000: da una linea che, partendo dalla confluenza dei confini tra i comuni di Caccuri (escluso dall'area), Cerenzia e Castelsilano, segue poi, in direzione nord-est delimitando a sud le località di Colimiti, Fiumarella di Grisuria e Mesudera (incluse nell'area), per raggiungere il confme del comune di Savelli ad una altitudine di 340 metri s.l.m.

Proseguendo verso nord-ovest lungo il confine del comune di Savelli fino ad incontrare il ponte che attraversa il fiume Lese. Da questo ponte il confine prosegue lungo il tratto della S.S. 108 *ter* fino al centro abitato del comune di Savelli. Dal centro abitato del comune di Savelli il confine si porta a nord lungo una linea che passa attraverso la località Acqua dei Grozzi ad una altitudine di 565 metri s.l.m. fino a raggiungere il confine ovest del comune di Verzino. Che coincide con l'intersecazione del fiume Senapite. Da qui proseguendo verso nord lungo il confine del comune di Verzino, prosegue delimitando verso est i territori amministrativi dei comuni di Pallagorio e San Nicola dell'Alto.

Dal punto di confluenza dei confini di questi ultimi due comuni in località Rivista, la linea prosegue a sud dell'area di interesse, lungo i confini di Pallagorio, Verzino, Castelsilano e Cerenzia, fino ad arrivare al punto di confluenza dal quale la delimitazione ha avuto inizio.

Art. 4.

Caratteristiche di coltivazione

Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona, per conferire alle olive ed all'olio derivato le specifiche caratteristiche.

Pertanto sono da considerarsi idonei gli oliveti i cui terreni di origine miocenico-pliocenica. di varia natura litologica, porosi con permeabilità nell'insieme elevata, provviste di buona sistemazione, atte a garantire lo sgrondo delle acque superficiali e profonde.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e dell'olio. In particolare, oltre alle forme tradizionali di allevamento, per i nuovi impianti sono consentite altre forme di allevamento con una densità di impianto fino a 400 piante per ettaro.

La produzione massima di olive /Ha non può superare i q.li 100 per ettaro negli oliveti specializzati intensivi.

Per la coltura consociata o promiscua la produzione massima di olive è di kg 65 a pianta.

La raccolta delle olive viene effettuata a partire dall'inizio dell'invaiatura e non deve protrarsi oltre il 31 dicembre di ogni campagna oleicola.

La raccolta delle olive deve avvenire dalla pianta manualmente o meccanicamente. Le olive devono risultare indenni da attacchi parassitari, devono essere trasportate e conservate fino alla molitura in recipienti rigidi e fenestrati.

La resa massima delle olive in olio non può superare il 20%.

Art. 5.

Modalità di oleificazione

Le operazioni di estrazione dell'olio e di confezionamento devono essere effettuate nell'ambito dell'area territoriale delimitata nel precedente art. 3.

Per l'estrazione dell'olio sono ammessi soltanto processi meccanici e fisici atti a produrre oli che presentino, il più fedelmente possibile, le caratteristiche peculiari originarie del frutto.

Le olive devono essere sottoposte a lavaggio a temperatura ambiente; negli impianti a ciclo continuo durante la gramolatura la temperatura della pasta oleosa non deve superare i 25 °C. Ogni altro trattamento è vietato. Le olive devono essere molite entro i 2 giorni dalla raccolta.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

L'olio di oliva extravergine a denominazione di origine protetta «Alto Crotonese» nell'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo paglierino-verde chiaro;

odore: delicato di oliva;

sapore: fruttato leggero;

punteggio minimo al panel test: 6,5;

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non eccedente grammi 0,7 per 100 grammi di olio;

acido oleico: non inferiore al 70%;

numero perossidi: non superiore a 14 meq/Kg;

K232: <=2

K270: <=0,2

polifenoli totali, minimo: >=100 p.p.m.

Altri parametri chimico-fisici non espressamente citati devono essere conformi alla attuale normativa U. E.

Art. 7.

Designazione e presentazione

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: fine, scelto, selezionato, superiore, genuino.

È vietato l'uso di menzioni geografiche aggiuntive, indicazioni geografiche o toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni e aree geografiche comprese nell'area di produzione di cui all'art. 3.

È tuttavia consentito l'uso di nomi, ragioni sociali, marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente.

L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie ed il riferimento al confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione di aziende olivicole o nell'impresa oleicola situate nell'area di produzione è consentito solo se il prodotto è stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda e se l'oleificazione e il confezionamento sono avvenuti nell'azienda medesima. Il nome della denominazione di origine protetta «Alto Crotonese» deve figurare in etichetta in caratteri chiari, indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono in etichetta. I recipienti in cui è confezionato l'olio extravergine «Alto Crotonese» ai fini dell'immissione al consumo devono essere di capacità fino a litri 5, in vetro o in banda stagnata.

È obbligatoria l'indicazione in etichetta dell'anno di produzione delle olive da cui l'olio è ottenuto. Dovrà figurare, inoltre, il simbolo grafico relativo all'immagine del logotipo specifico ed univoco da utilizzare in abbinamento inscindibile con la denominazione di origine protetta.

Il simbolo grafico è costituito da un'ellisse che racchiude in primo piano l'antico vescovado vecchia Acherentia su un'altura, sullo sfondo il cielo.

I colori utilizzati sono: il marrone pantone 464 C del vescovado, il verde dell'altura verde pantone 340 C, il celeste del cielo azzurro pantone 2985 G.

Regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio

Domanda di registrazione - Art. 5

D.O.P. (X) I.G.P. ( )

N. Nazionale del fascicolo 7/2001

1. Servizio competente dello Stato membro:
nome: Ministero delle politiche agricole e forestali;
indirizzo: via XX Settembre, 20 - 00187 Roma;
recapito telefonico: 06/4819968 - fax 06/42013126;
e-mail: qualita@politicheagricole.it

2. Associazione richiedente:

2.1. nome: Consorzio di tutela olio extravergine di oliva «Alto Crotonese»;

2.2 indirizzo: piazza Campo - 88819 Verzino (KR)

2.3 composizione: produttori/trasformatori (x) altro ( ).

3. Tipo di prodotto: classe 1.5 - grassi - olio extravergine di oliva.

4. Descrizione del disciplinare: (riepilogo delle condizioni di cui all'art. 4, paragr. 2).

4.1 nome: «Alto Crotonese».

4.2 descrizione: olio extravergine di oliva con le seguenti caratteristiche:

colore: giallo paglierino - verde chiaro;

odore: delicato di oliva;

sapore: fruttato leggero;

panel test: >= 6,5;

acidità totale, espressa in acido oleico in peso, non superiore a grammi 0,7 per 100 grammi di olio;

numero perossidi: max 14 Meq O_2/kg;

acido oleico >= 70%;

K232 <= 2;

K270 <= 0,2;

polifenoli totali >= 100 p.p.m.

4.3 Zona geografica.

La zona di produzione e trasformazione delle olive destinate all'ottenimento dell'olio extravergine di oliva «Alto Crotonese» comprende i seguenti comuni della provincia di Crotone: (situata nella regione Calabria): Castelsilano (in parte), Cerenzia, Pallagorio, San Nicola dell'Alto Savelli (in parte), Verzino. La delimitazione esatta è riportata nel disciplinare di produzione.

4.4 Prova dell'origine.

La coltivazione dell'olivo nella provincia di Crotone risale a circa 2000 anni prima di Cristo. Le tribù Enotrie o Pelasgiche, che risiedevano nell'entroterra crotonese, vissero in piccole entità sparse sul territorio ed erano dedite alla vita agro-pastorale.

Le prime evidenti tracce risalgono all'epoca bizantina, grazie all'opera di monaci dell'ordine Basiliano, i quali verso la fine del VI secolo, rifugiatisi in Calabria, provenienti dall'Oriente Ellenico, iniziarono a migliorare le tecniche colturali dell'olivo. La prova del loro operato sta nel ritrovamento di antichi frantoi, datati VI-X secolo dopo Cristo ed, ancora oggi, nei pressi di loro insediamenti abitativi, vi sono piante di ulivo secolari quali: Macchia di Alessio e Ratto, in agro del comune di Savelli nel territorio dell'antica Acherentia, Mennola nel comune di Pallagorio.

All'inizio dell'ottocento un nobile di Cerentia, tale Francesco Benincasa, scrivendo al sig. Intendente di Cosenza ed alla Società agraria del Regno delle due Sicilie, a proposito della flora del circondano, indicava l'olivo come albero meritevole della massima attenzione sia per la facilità di crescita che per i prodotti ragguardevoli che si possono ottenere.

Tale coltura nell'ultimo cinquantennio ha subito una notevole espansione fino a diventare una coltura di rilevante importanza per l'economia dell'area consentendo di valorizzare territori poco adatti ad ospitare altre colture.

Le operazioni di produzione, trasformazione ed imbottigliamento sono effettuate nell'ambito territoriale delimitato. Le ragioni per le quali anche l'operazione di imbottigliamento è effettuato nella zona delimitata derivano dalla necessità di salvaguardare le caratteristiche peculiari e la qualità dell'olio «Alto Crotonese», garantendo che il controllo effettuato dall'Organismo terzo avvengano sotto la vigilanza dei produttori interessati. Per questi ultimi, la Denominazione di origine protetta riveste una importanza decisiva ed offre, in linea con gli obiettivi e l'orientamento del medesimo regolamento, un'occasione di integrazione del reddito. Inoltre, tale operazione è tradizionalmente effettuata nella zona geografica delimitata.

Gli agricoltori, molitori ed imbottigliatori, che intendono porre in commercio l'olio extravergine con tale denominazione, al fine di assicurare la rintracciabilità del prodotto, devono iscrivere i propri oliveti, gli impianti di trasformazione e di imbottigliamento, in appositi elenchi tenuti ed aggiornati dall'organismo di controllo.

4.5 Metodo di ottenimento.

L'olio extravergine di oliva «Alto Crotonese» è ottenuto dalle varietà di olivo «Carolea» che deve essere presente negli oliveti in misura non inferiore al 70%. Le altre varietà presenti negli oliveti e che possono concorrere da sole o congiuntamente nella produzione della denominazione «Alto Crotonese» in misura non superiore al 30%, sono le cultivar: Pennulara, Borgese, Leccino, Tonda di Strongoli, Rossanese.

Oltre alle forme tradizionali di allevamento, per i nuovi impianti, sono consentite altre forme di allevamento con una densità di impianto fino a 400 piante per ettaro.

La raccolta delle olive, effettuata direttamente dalla pianta a mano o con mezzi meccanici, deve essere conclusa entro il 31 dicembre di ogni anno. Le olive devono risultare indenni da attacchi parassitari.

Le caratteristiche pedologiche ed altimetriche del territorio fanno sì che gli oliveti siano indenni da attacchi parassitari. Inoltre, l'operazione di fresatura del terreno elimina il problema delle erbe infestanti.

La produzione massima di olive, destinate alla produzione dell'olio extravergine, non puo superare q.li 100 per ettaro negli impianti a coltura specializzata, mentre negli oliveti a coltura promiscua la produzione media di olive per pianta non potrà superare kg 65.

La resa massima in olio non può superare il 20%.

Il trasporto delle olive deve avvenire in modo idoneo alla perfetta conservazione del frutto. Le olive raccolte devono essere conservate e trasportate, fino alla fase di molitura, in recipienti rigidi ed areati.

Le olive devono essere sottoposte a lavaggio a temperatura ambiente, negli impianti a ciclo continuo, durante la gramolatura, la temperatura della pasta oleosa non deve superare i 25 ºC; ogni altro trattamento è vietato. Le olive devono essere molite entro i 2 giorni dalla raccolta.

4.6 Legame.

Il territorio delimitato si presenta omogeneo per condizioni ecopedologiche e varietali estendendosi ai piedi della catena montuosa della Sila grande.

L'orografia dell'intero comprensorio si caratterizza da una serie di colline, con pendenze molto variabili che si accentuano nella parte più a nord del territorio.

L'area geografica, per l'80% del territorio, supera i 400 metri sul livello del mare.

Il clima è tipico dell'area mediterranea con piogge concentrate nel periodo autunno-invernale.

Tali condizioni pedoclimatiche, unitamente alla componente varietale, conferiscono all'olio extravergine di oliva «Alto Crotonese» le peculiari caratteristiche qualitative descritte.

Studi linguistici sulla toponomastica dell'area interessata, G. Alessio e N. Misiti - E. Straface - J. Trumper, hanno evidenziato una serie di toponimi inerenti l'esistenza di cultivar primitive in quella area geografica quali «Serra Dera» - ulivo selvatico.

Il territorio, dove si svilupparono gli antichi paesi di Cerenzia e Verzino, si prestava a varie colture agrarie tra le quali l'olivo. Tale ricchezza, fece scrivere al Barzio, nel XVI secolo che «le olive, della grandezza delle mandorle, grosse e ricche di polpa, condite in botticella, sono ottime a mangiarsi».

Le varietà minori (Pennulara, Tonda di Strongoli e Rossanese) che concorrono alla produzione della D.O.P. sono tipiche ed esclusive della zona di produzione e prendono il nome dai luoghi geografici dell'area mentre, la varietà principale «Carolea», è tipica ed esclusiva della regione Calabria.

A testimonianza dello storico legame con l'ambiente, si festeggia da tempi immemorabili, la sagre del Cullurello, della quale, il letterato P. Maone, vissuto nella seconda metà dell'ottocento, ne dà una precisa descrizione: «Friggerà al crepuscolo il gustosissimo olio di oliva nelle enormi padelle per cuocere il cullurello, una rara leccornia». Il cullurello è una strana ciambella fatta di pasta fresca, fritta ed arrosolata nell'olio nuovo, mangiata calda e accompagnata dalle olive condite. La comparsa sulla tavola del cullurello segna ancora oggi l'inizio della stagione della raccolta delle olive.

L'olivicoltura rappresenta il principale comparto produttivo dell'area, rivestendo un ruolo preminente nell'economia della zona incidendo per il 30% sulla P.L.V. dell'area interessata.

4.7 Struttura di controllo.

Nome: 3 A - Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. Cons. a r. l. - indirizzo: fraz. Pantella - 06050 Todi (PG) - Italy.-

4.8 Etichettatura.

L'olio extravergine di oliva deve essere commercializzato in recipienti o bottiglie di capacità non superiore a litri 5. Sulle etichette deve essere riportato, a caratteri chiari ed indelebili, oltre alle indicazioni previste dalle norme di etichettatura, il nome «Alto Crotonese» denominazione di origine protetta.

Dovrà figurare, inoltre, il simbolo grafico relativo all'immagine del logotipo specifico ed univoco da utilizzare in abbinamento inscindibile con la denominazione di origine protetta.

Il simbolo grafico è costituito da un'ellisse che racchiude in un primo piano l'antico vescovado della vecchia Acherentia su un'altura, sullo sfondo il cielo. I colori utilizzati sono: il marrone 464 C del vescovado, il verde dell'altura verde pantone 340 C, il celeste del cielo azzurro pantone 2985 C, come si evidenzia nell'allegato.

4.9 Condizioni nazionali.

(Parte riservata alla Commissione).

03A09365

PROVVEDIMENTO 29 luglio 2003.

Iscrizione della denominazione «Molise» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che, con regolamento (CE) n. 1257/2003 della Commissione del 15 luglio 2003, la denominazione «MoIise» riferita ai grassi, è iscritta quale denominazione d'origine protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione e la scheda riepilogativa della denominazione d'origine protetta «Molise», affinché le disposizioni contenute nei predetti documenti siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio italiano;

Provvede

alla pubblicazione degli allegati disciplinare di produzione e scheda riepilogativa della denominazione d'origine protetta «Molise», registrata in sede comunitaria con regolamento (CE) n. 1257/2003 del 15 luglio 2003.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione «Molise» possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la menzione «Denominazione d'Origine Protetta» solo sulle produzioni conformi al regolamento (CEE) n. 2081/92 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 29 luglio 2003

Il direttore generale: ABATE

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER L'OLIO
A DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «MOLISE»

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine protetta «Molise» è riservata agli oli extra vergine di oliva prodotti nella zona definita nel successivo art. 3 e che rispondono ai requisiti ed alle condizioni stabiliti dal regolamento CEE n. 2081/92 e indicati nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Varietà di olivo

Per la produzione dell'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta «Molise» è ottenuta dalle varietà di olivo presenti negli oliveti congiuntamente o disgiuntamente, per almeno l'80% di: Aurina (o Licinia), Gentile di Larino, Oliva nera di Colletorto e Leccino; il restante 20% è costituito congiuntamente o disgiuntamente, dalle seguenti varietà autoctone: Paesana bianca, Sperone di gallo, Olivastro e Rosciola.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione delle olive destinate all'ottenimento dell'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta «Molise», comprende i territori dei comuni: Acquaviva Collecroce, Agnone, Bagnoli del Trigno, Baranello, Belmonte del Sannio, Boiano, Bonefro, Busso, Campobasso, Campodipietra, Campolieto, Campomarino, Cantalupo nel Sannio, Carpinone, Casacalenda, Casalciprano, Castelbottaccio, Castellino del Biferno, Castelmauro, Castelpetroso, Castelpizzuto, Castelverrino, Castel S. Vincenzo, Castropignano, Cercemaggiore, Cercepiccola, Cerro al Volturno, Civitacampomarano, Civitanova del Sannio, Colle d'Anchise, Colletorto, Colli al Volturno, Conca Casale, Duronia, Ferrazzano, Filignano, Forlì del Sannio, Fornelli, Fossalto, Frosolone, Gambatesa, Gildone, Guardialfiera, Guardiaregia, Guglionesi, Jelsi, Isernia, Larino, Limosano, Longano, Lucito, Lupara, Macchia d'Isernia, Macchiagodena, Macchia Valfortore, Mafalda, Matrice, Mirabello Sannitico, Miranda, Molise, Monacilioni, Montagano, Montaquila, Montecilfone, Montefalcone nel Sannio, Montelongo, Montemitro, Montenero di Bisaccia, Montenero Valcocchiara, Monteroduni, Montorio nei Frentani, Morrone nel Sannio, Oratino, Palata, Pesche, Pescolanciano, Petacciato, Petrella Tifernina, Pettoranello del Molise, Pietrabbondante, Pietracatella, Pietracupa, Pizzone Poggio Sannita, Portocannone, Pozzilli, Provvidenti, Riccia, Ripabottoni, Ripalimosani, Roccamandolfi, Roccasicura, Roccavivara, Rocchetta al Voltumo, Rotello, Salcito, San Biase, San Felice del Molise, San Giacomo degli Schiavoni, San Giovanni in Galdo, San Giuliano del Sannio, San Giuliano di Puglia, San Martino in Pensilis, San Massimo, Santa Croce di Magliano, Sant'Agapito, Sant'Angelo Limosano, Sant'Elena Sannita, Sant'Elia a Pianisi, Santa Maria del Molise, Scapoli, Sepino, Sesto Campano, Spinete, Tavenna, Termoli, Torella del Sannio, Toro, Trivento, Tufara, Ururi, Vastogirardi, Venafro, Vinchiaturo idonei ad ottenere un prodotto con le caratteristiche qualitative previste nel presente disciplinare.

Art. 4.

Caratteristiche di coltivazione

Le condizioni pedoclimatiche e di coltivazione degli oliveti destinati alla produzione di oli a denominazione di origine protetta «Molise», sono quelle tipiche delle zone di produzione, di cui all'art. 3. I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura degli stessi oliveti sono quelli capaci di valorizzare al meglio le caratteristiche qualitative degli oli.

Le olive devono essere sane, indenni da danni da attacchi parassitari e da quelli derivanti da avverse condizioni climatiche.

La raccolta delle olive deve essere effettuata durante la fase dell'invaiatura, che varia in funzione dell'andamento stagionale. Tale fase, tradizionalmente individuata nella zona di produzione come momento ideale per la raccolta, deve essere necessariamente rispettata, in quanto è questa che unita alle caratteristiche pedoclimatiche della regione, che conferisce all'olio del Molise quella tipicità peculiare, che lo contraddistingue.

La raccolta delle drupe deve essere effettuata per brucatura e/o con mezzi manuali tradizionali o con mezzi meccanizzati, utilizzando tutti gli accorgimenti onde evitare il contatto delle olive con il terreno. È vietato l'uso di prodotti cascolanti. Le olive cadute a terra precedentemente la raccolta non sono utilizzate per la produzione dell'olio a denominazione di origine protetta «Molise».

Il trasporto delle olive deve avvenire in modo idoneo ad evitare danni al frutto. Pertanto, le olive dopo la raccolta dovranno essere riposte in contenitori rigidi, forati e sovrapponibili per consentire un'adeguata aerazione. Le olive devono essere raccolte e molite entro 48 ore. La sosta delle drupe in oleificio deve avvenire in contenitori rigidi e sistemati in locali ben aerati, freschi e lontano da fonti di odori sgradevoli.

Art. 5.

Produzioni e rese

La produzione massima di olive, riferita agli oliveti specializzati e intensivi, destinata alla produzione degli oli a denominazione di origine protetta «Molise», non dovrà superare i 120 quintali per ettaro. Nel caso di oliveti tradizionali o promiscui invece, la quantità totale di olive prodotte non dovrà essere superiore a 60 quintali per ettaro e quella media per pianta non superiore a 60 Kg.

La resa massima delle olive in olio non dovrà essere superiore al 20%.

Art. 6.

Modalità di oleificazione

Nella oleificazione delle olive destinate alla produzione di oli, di cui all'art. 1, sono ammessi soltanto i processi meccanici e fisici atti a garantire l'ottenimento di oli esenti da alterazioni. La gramolatura, a prescindere dal sistema di estrazione adottato, dovrà essere effettuata con acqua termoregolata alla temperatura massima di 25 °C e per tempi compatibili ai sistemi di lavorazione. Le operazioni di oleificazione delle olive, indirizzate alla produzione di olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta «Molise», sono effettuate in impianti di molitura posti nell'ambito del territorio indicato all'art. 3 del presente disciplinare di produzione.

Art. 7.

Caratteristiche al consumo

All'atto dell'immissione al consumo la denominazione di origine protetta «Molise» risponde alle seguenti caratteristiche:

caratteristiche organolettiche:

colore: giallo-verde;

odore: fruttato, da leggero a medio;

sapore: fruttato, delicato sentore di amaro e di piccante;

valore del panel test $\geq$ 6,5;

caratteristiche fisico-chimiche, all'atto dell'imbottigliamento:

acidità libera $\leq$ 0,50%;

numero di perossidi $\leq$ 10 meq di O_2/Kg;

K232 $\leq$ 2.00;

acido oleico: 70 - 80%;

polifenoli totali (*) $>$ 100 mg/Kg;

(*) espressi in acido caffeico.

Art. 8.

Designazione e presentazione

Alla denominazione di origine protetta «Molise» è vietata qualsiasi altra menzione aggiuntiva.

È tuttavia consentito l'uso di menzioni geografiche aggiuntive veritiere, come nomi storico-geografici, nomi di comuni, di frazioni, di tenute, di fattorie e di aziende, purché non abbiano significato laudativo, non siano tali da trarre in inganno il consumatore e siano riportate in dimensione dimezzata rispetto ai caratteri con cui viene descritta la denominazione di origine protetta «Molise».

L'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta «Molise» prodotto nella zona di cui all'art. 3 deve essere immesso al consumo in recipienti e/o bottiglie di capacità non superiore a 5 litri. Le operazioni di confezionamento degli oli a denominazione di origine protetta «Molise» sono effettuate nell'ambito del territorio indicato all'art. 3 del presente disciplinare di produzione. Sui recipienti e sulle bottiglie deve essere riportata la menzione: «Molise» la dicitura «denominazione di origine protetta» ed inoltre la dicitura «olio confezionato dal produttore all'origine» ovvero «olio confezionato nella zona di produzione».

Regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio
Domanda di registrazione - art. 5

D.O.P. (X) I.G.P. ( )

Numero nazionale del fascicolo 9/2000

1. Servizio competente dello Stato membro:
nome: Ministero delle politiche agricole e forestali;
indirizzo: via XX settembre n. 20 - 00187 Roma;
recapito telefonico: 06/4819968, fax 06/420131226;
e-mail: qualita@politicheagricole.it

2. Associazione richiedente;

2.1 Nome:

a) Associazione molisana produttori olivicoli A.M.P.O.;

b) Associazione provinciale produttori olivicoli A.Pro.Pr.Ol;

c) Associazione interprovinciale produttori olivicoli molisani A.I.P.O.M.;

d) Associazione molisana olivicoltori A.M.O.;

e) Associazione produttori olivicoli Ass.Pr.Ol.;

2.2 Indirizzo:

a) via Zurlo n. 20 - 86100 Campobasso;

b) via D'Amato n. 15 - 86100 Campobasso;

c) via Veneto n. 64 - 86100 Campobasso;

d) via Veneto n. 84 - 86100 Campobasso;

e) loc. Nunziatella - 86019 Isernia.

2.3 Composizione: produttori/trasformatori (x) altro ( ).

3. Tipo di prodotto: classe 1.5 - grassi olio extravergine di oliva.

4 Descrizione del disciplinare (riepilogo delle condizioni di cui all'art. 4, paragr. 2).

4.1 Nome: Molise.

4.2 Descrizione: olio extravegine di oliva con le seguenti caratteristiche:

colore: giallo-verde;
odore: fruttato, da leggero a medio;
sapore: fruttato con delicato sentore di amaro e di piccante;
valore minimo al panel test: $\geq 6{,}5$;
acidità libera: $\leq 0{,}50\%$;
numero di perossidi: <= 10 meq di O_2/Kg;
K232: <= 2.00;
acido oleico: 70 - 80%;
polifenoli totali (espressi in acido caffeico): > 100 mg/kg.

4.3 Zona geografica: la zona di produzione e trasformazione delle olive destinate all'ottenimento dell'olio extravergine di oliva «Molise» è compreso all'interno dei confini amministrativi della regione Molise e comprende i territori dei seguenti comuni:

Acquaviva Collecroce, Agnone, Bagnoli del Trigno, Baranello, Belmonte del Sannio, Boiano, Bonefro, Busso, Campobasso, Campodipietra, Campolieto, Campomarino, Cantalupo nel Sannio, Carpinone, Casacalenda, Casalciprano, Castelbottaccio, Castellino del Biferno, Castelmauro, Castelpetroso, Castelpizzuto, Castelverrino, Castel S. Vincenzo, Castropignano, Cercemaggiore, Cercepiccola, Cerro al Volturno, Civitacampomarano, Civitanova del Sannio, Colle d'Anchise, Colletorto, Colli al Volturno, Conca Casale, Duronia, Ferrazzano, Filignano, Forlì del Sannio, Fornelli, Fossalto, Frosolone, Gambatesa, Gildone, Guardialfiera, Guardiaregia, Guglionesi, Jelsi, Isernia, Larino, Limosano, Longano, Lucito, Lupara, Macchia d'Isernia, Macchiagodena, Macchia Valfortore, Mafalda, Matrice, Mirabello Sannitico, Miranda, Molise, Monacilioni, Montagano, Montaquila, Montecilfone, Montefalcone nel Sannio, Montelongo, Montemitro, Montenero di Bisaccia, Montenero Valcocchiara, Monteroduni, Montorio nei Frentani, Morrone nel Sannio, Oratino, Palata, Pesche, Pescolanciano, Petacciato, Petrella Tifernina, Pettoranello del Molise, Pietrabbondante, Pietracatella, Pietracupa, Pizzone Poggio Sannita, Portocannone, Pozzilli, Provvidenti, Riccia, Ripabottoni, Ripalimosani, Roccamandolfi, Roccasicura, Roccavivara, Rocchetta al Volturno, Rotello, Salcito, San Biase, San Felice del Molise, San Giacomo degli Schiavoni, San Giovanni in Galdo, San Giuliano del Sannio, San Giuliano di Puglia, San Martino in Pensilis, San Massimo, Santa Croce di Magliano, Sant'Agapito, Sant'Angelo Limosano, Sant'Elena Sannita, Sant'Elia a Pianisi, Santa Maria del Molise Scapoli, Sepino, Sesto Campano, Spinete, Tavenna, Termoli, Torella del Sannio, Toro, Trivento, Tufara, Ururi, Vastogirardi, Venafro, Vinchiaturo.

4.4 Prova dell'origine: la rinomanza e la notorietà dell'olio del Molise sono state affermate sin da tempi remoti da diversi autori. Catone il Prisco nel Trattato «*De re rustica*» cita le regole praticate a Venafro per la vendita delle olive. Plinio in «*De Oleo*» parla degli olivi «Liciniani» introdotti nel venafrano da Licino e dell'ottimo olio ricavato dai suoi frutti; la varietà Liciniana è ancora coltivata nella zona di Venafro ed è nota con il nome di Aurina. Orazio nelle sue Satire, menzionate da Eugenio Solza nell'opera «L'arte del convito nella Roma antica», consiglia l'olio di Venafro come ingrediente indispensabile per la preparazione di due salse. Giovanni Presta nella sua «Memoria intorno ai sessantadue saggi diversi di olio presentati alla Maestà Ferdinando IV», parlando del miglior olio al tempo dei Romani, ricorda che l'olio di Venafro «era riserbato ai più delicati, ai più schifiltosi, ai più ricchi».

Nel territorio di Larino, ovunque gli scavi abbiano riportato alla luce ville di epoca romana, si sono rintracciati grandi orci interrati in cantine, testimonianza di una produzione abbondante di olio. Anche Cicerone, nella «*Pro Cluentio*» loda la laboriosità dei Larinati e la fertilità della loro terra. D'altronde il territorio ben si adatta alla coltivazione dell'olivo che, nel corso dei secoli, si è specializzata caratterizzandosi in alcune varietà che sono il vanto di interi territori e che sono legati alla zona geografica in cui si sono distinte; oltre alla già citata «Aurina» ricordiamo la celebre «Gentile di Larino», la «Rosciola» e la «Oliva nera di Colletorto».

Le operazioni di produzione, trasformazione ed imbottigliamento sono effettuate nell'ambito territoriale delimitato. Le ragioni per le quali anche le operazioni di imbottigliamento sono effettuate nella zona delimitata derivano dalla necessità di salvaguardare le caratteristiche peculiari e la qualità dell'olio «Molise», garantendo che il controllo effettuato dall'organismo terzo avvenga sotto la vigilanza dei produttori interessati. Per questi ultimi, la Denominazione di origine protetta riveste una importanza decisiva ed offre, in linea con gli obiettivi e l'orientamento del medesimo regolamento, un'occasione di integrazione del reddito. Inoltre, tale operazione è tradizionalmente effettuata nella zona geografica delimitata.

Le olive provengono da oliveti situati nella zona di produzione e a tal fine i produttori iscrivono i propri oliveti in un elenco attivato ed aggiornato per questo scopo. Le operazioni di estrazioni dell'olio, di confezionamento ed imbottigliamento sono effettuate nell'ambito dello stesso territorio delimitato, da impianti ritenuti idonei ed iscritti in un elenco apposito.

La struttura di controllo verifica che siano soddisfatti i requisiti tecnici richiamati dal disciplinare di produzione per l'iscrizione agli elenchi e siano espletati gli adempimenti a carico dei diversi soggetti della filiera con lo scopo di identificare in modo adeguato i singoli lotti di prodotto ed assicurare la rintracciabilità.

4.5 Metodo di ottenimento: l'olio extravergine di oliva «Molise» è ottenuto dalle varietà di olivo, presenti negli oliveti congiuntamente o disgiuntamente, per almeno l'80% di Aurina, Gentile di Larino, Oliva Nera di Colletorto e Leccino. Il restante 20% è costituito da altre varietà autoctone presenti negli oliveti della zona di produzione tra i quali «Paesana Bianca», «Sperone di Gallo», «Olivastro» e «Rosciola».

La raccolta delle olive deve essere effettuata durante la fase dell'invaiatura per brucatura e/o con mezzi manuali tradizionali o con mezzi meccanizzati, utilizzando tutti gli accorgimenti onde evitare il contatto delle olive con il terreno. È vietato l'uso di cascolanti. Dopo la raccolta, le olive devono essere riposte in contenitori rigidi, forati. Le olive devono essere molite entro 48 ore dalla raccolta. La produzione massima di olive non deve superare i 120 quintali per ettaro. Nel caso di oliveti tradizionali, la quantità totale di olive prodotte non deve superare i 60 quintali per ettaro e non deve essere superiore a 60 Kg per pianta.

Per la oleificazione sono ammessi soltanto i processi meccanici e fisici tali da garantire l'ottenimento di oli esenti da alterazioni. La gramolatura deve essere effettuata con acqua termoregolata alla temperatura massima di 25 ºC. La resa massima delle olive in olio non deve essere superiore al 20%.

4.5 Legame: l'olivo assume una grande importanza per la regione Molise; la coltura si estende su tutto il territorio sia in coltura specializzata che consociate e risulta altamente concentrata nei territori collinari (75%) ed in minima parte nelle aree pianeggianti (25%). Il terri-

torio della regione Molise, come citato in precedenza, ha caratterizzato, nel corso dei secoli, alcune varietà di olive che sono ancora oggi estesamente coltivate e che sono famose per la pregiata qualità dell'olio che si ottiene e che presentano caratteristiche chimico-fisiche pressoché simili; questo è dovuto al fatto che nella regione, la piattaforma varietale è il risultato di complesse evoluzioni e selezioni naturali che hanno portato all'affermazione di quelle varietà, oggi esistenti, che sono riuscite più delle altre ad adattarsi alle condizioni pedoclimatiche della zona ottenendo i migliori risultati produttivi e qualitativi. Gli aspetti sopra indicati sono emersi anche dai risultati degli studi e delle analisi effettuate sugli oli del Molise dalla Università degli studi del Molise. Ad eccezione della zona costiera, che è costituita da fertili zone pianeggianti, il territorio molisano è caratterizzato da territori di bassa ed alta collina, la cui natura pedologica, nel suo complesso, è essenzialmente calcarea. Tale aspetto, unitamente ad un clima particolarmente mite durante tutte le fasi della fruttificazione dell'olivo, determinano un andamento uniforme del ciclo della fruttificazione che comprende il periodo che va dalla differenziazione delle gemme fiorifere alla maturazione fisiologica del frutto. La regione è ubicata nella parte centro - meridionale dell'Italia e si affaccia a nord - est, per un breve tratto, sul mare Adriatico. Il clima della regione è tipicamente mediterraneo con una piovosità che si aggira intorno ai 750/1000 mm annui, concentrati nel periodo autunno - invernale per circa il 60%, nel periodo primaverile per il 30%, mentre nel periodo estivo per il restante 10%. La temperatura media annuale si aggira mediamente intorno al 14 °C. L'idrologia superficiale del territorio è caratterizzata dal fiume Biferno e, oltre che da numerosi piccoli torrenti stagionali, da due grossi invasi artificiali le cui acque vengono utilizzate sia per scopi irrigui che per scopi civili ed industriali. La coltivazione dell'olivo contraddistingue diversi territori della regione e monopolizza l'attività di tanti imprenditori agricoli che fondano la loro attività sulle caratteristiche qualitative dell'olio che ottengono, nella tradizione, nella tenacia e nella operosa creatività. La raccolta, effettuata alla maturazione fisiologica del frutto, in anticipo e durante la fase di invaiatura per tutte le varietà di olivo e per tutto il territorio delimitato, consente di evitare i rigori invernali e di ottenere una materia prima (olive) integra, fisiologicamente matura e con il naturale (nativo) patrimonio aromatico intatto; questi elementi conferiscono all'olio «Molise» quelle caratteristiche peculiari che lo contraddistinguono e lo identificano.

4.6 Struttura di controllo:

nome: E.R.S.A.M. - Ente regionale di sviluppo agricolo;

indirizzo: via Giambattista Vico n. 4 - 86100 Campobasso.

4.7 Etichettatura: l'olio extravergine di olive deve essere immesso al consumo in recipienti di capacità non superiore a litri 5.

Il nome della denominazione deve figurare in etichetta con caratteri chiari ed indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono su di essa.

4.8 Condizioni nazionali.

(Parte riservata alla Commissione).

03A09364

PROVVEDIMENTO 29 luglio 2003.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Caciocavallo Silano», registrata in qualità di denominazione di origine protetta in forza del regolamento (CE) n. 1263/96.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il reg. (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il reg. (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1° luglio 1996 con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette D.O.P. «Caciocavallo Silano»;

Considerato che è stata richiesta, ai sensi dell'art. 9 del reg. (CEE) n. 2081/92 una modifica del disciplinare di produzione della D.O.P. di cui sopra;

Considerati che, con reg. (CE) n. 1204/2003 della Commissione del 4 luglio 2003, è stata accolta la modifica di cui al precedente capoverso;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione attualmente vigente, a seguito della registrazione delle modifiche richieste, della D.O.P. «Caciocavallo Silano», affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio italiano;

Provvede

alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione di origine protetta «Caciocavallo Silano», nella stesura risultante a seguito dell'emanazione del reg. (CE) n. 1204/2003 della Commissione del 4 luglio 2003.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione di origine protetta «Caciocavallo Silano» sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 29 luglio 2003

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA DEL FORMAGGIO «CACIOCAVALLO SILANO».

Art. 1.

1. È riconosciuta la denominazione di origine «Caciocavallo Silano» al formaggio prodotto nell'area geografica di cui all'art. 2 ed avente i requisiti indicati agli articoli 3 e 4.

Art. 2.

1. La zona di provenienza del latte, di trasformazione e di elaborazione del formaggio «Caciocavallo Silano» comprende territori delle regioni Calabria, Campania, Molise, Puglia e Basilicata, delimitati nel modo seguente:

Regione Calabria:

provincia di Catanzaro, provincia di Crotone e di Vibo Valentia: l'intero territorio dei seguenti comuni ricadenti nelle zone sottospecificate:

zona dell'alto Crotonese e del Marchesato: Belvedere di Spinello, Caccuri, Carfizzi, Casabona, Castelsilano, Cerenzia, Cirò, Melissa, Pallagorio, San Nicola dell'Alto, Savelli, Strongoli, Umbriatico, Verzino;

zona della Piccola Sila e della fascia Presilana: Andali, Albi, Belcastro, Cerva, Cotronei, Fossato Serralta, Magisano, Mesoraca, Pentone, Petronia, Petilia Policastro, Sersale, Sorbo S. Basile, Soveria Simeri, Taverna, Zagarise;

zona dei Monti Tirolo: Reventino, Mancuso, Carlopoli, Cicala, Conflenti, Decollatura, Martirano Lombardo, Motta Santa Lucia, San Pietro Apostolo, Serrastretta, Soveria Mannelli, Tiriolo;

zona delle Serre: San Nicola da Crissa, Serra San Bruno, Simbario, Spadola, Torre di Ruggiero, Vallelonga;

zona dell'alto Maesima: Pizzoni, Sorianello, Soriano Calabro, Vazzano;

provincia di Cosenza: l'intero territorio dei seguenti comuni ricadenti nelle zone sottospecificate:

zona del Ferro e dello Sparviero: Amendolara, Albidona, Alessandria del Carretto, Canna, Castroregio, Cerchiara di Calabria, Cassano allo Jonio, Montegiordano, Oriolo, Plataci, Rocca Imperiale, Roseto Capo Spulico, San Lorenzo Bellizzi;

zona del Pollino: Frascineto, Castrovillari, Morano Calabro, Laino Castello, Mormanno, Laino Borgo, Saracena, San Basile, Lungro;

zona dorsale Appenninica: Falconara Albanese, Longobardi, Belmonte Calabro;

zona Silana: San Giovanni in Fiore, Appigliano, Celico, Pedace, Serra Pedace, Spezzano Piccolo, Spezzano della Sila, San Pietro in Guarano, Rovito, Lappano, Pietrafitta, Bocchigliero;

zona della Sila Greca Cosentina: Campana, Scala Coeli, Longobucco, Terravecchia, Mandatoriccio, Pietrapaola, Caloveto, Calopezzati, Cropalati, Paludi, Rossano, Cariati;

zona destra del Crati: Vaccarizzo Albanese, San Giorgio Albanese, San Cosmo Albanese, San Demetrio Corone, Santa Sofia d'Epiro, Acri, Bisognano, Luzzi, Rose, Tarsia;

zona Busento: San Martino di Finita, Cosenza, Rota Greca, San Benedetto Ullano, Lattarico, Montalto Uffugo, San Vincenzo La Costa, San Fili;

zona Unione delle Valli: San Donato di Ninea, San Sosti, Santa Caterina Albanese, Mottafollone, Sant'Agata d'Esaro.

Regione Campania:

provincia di Avellino: l'intero territorio dei seguenti comuni:

Andretta, Aquilonia, Ariano lrpino, Atripalda, Avella, Bagnoli Irpino, Baiano, Bisaccia, Cairano, Calabritto, Calitri, Caposele, Carife, Casalbore, Cassano Irpino, Castel Baronia, Castel Vetere sul Calore, Castelfranci, Cervinara, Chiusano di San Domenico, Conza della Campania, Flumeri, Forino, Frigento, Greci, Guardia Lombardi, Lacedonia, Lauro, Lioni, Mercogliano, Montaguto, Montecalvo Irpino, Monteforte lrpino, Montefusco, Montella, Montemarano, Monteverde, Montoro Inferiore, Montoro Superiore, Morra De Sanctis, Moschiano, Mugnano del Cardinale, Nusco, Ospedaletto d'Alpinolo, Pietra Stornina, Quadrella, Quindici, Rocca San Felice, Rotondi, Salza Irpina, San Mango sul Calore, San Martino Vallecaudina, San Nicola Baronia, San Sossio Baronia, Sant'Andrea di Conza, Sant'Angelo a Scala, Sant'Angelo dei Lombardi, Santa Lucia di Serino, Santa Paolina, Santo Stefano del Sole, Savignano Irpino, Scampitella, Senerchia, Serino, Sirignano, Solofra, Sorbo Serpico, Summonte, Taurano, Teora, Torella dei Lombardi, Torroni, Trevico, Vallata, Vallesaccarda, Villanova del Battista, Volturara Irpina, Zungoli.

provincia di Benevento: l'intero territorio dei seguenti comuni:

Apice, Arpaia, Baselice, Benevento, Bonea, Bucciano, Buonalbergo, Campolattaro, Castelfranco in Miscano, Castelpagano, Castelvetere in Val Fortore, Cautano, Ceppaloni, Cerreto Sannita, Circello, Colle Sannita, Cusano Mutri, Faicchio, Foiano in Val Fortore, Forchia, Frasso Telesino, Ginestra degli Schiavoni, Moiano, Molinara, Montefalcone di Val Fortore, Morcone, Mucciano, Pannarano, Paolisi, Pietraroja, Pontelandolfo, Reino, San Bartolomeo in Galdo, San Giorgio la Malara, San Lupo, San Marco dei Cavoti, San Salvatore Telesino, Sant'Agata dé Goti, Santa Croce del Sanino, Sassinoro, Solopaca, Tocco Caudio, Vitulano;

provincia di Caserta: l'intero territorio dei seguenti comuni:

Ailano, Alife, Capriati a Volturno, Castel di Sasso, Castello del Matese, Ciorlano, Conca della Campania, Dragoni, Fontegreca, Fornicola, Gallo, Galluccio, Giano Vetusto, Gioia Sanniticola, Letino, Liberi, Mignano Monte Lungo, Piedimonte Matese, Pietramelara, Pontelatone, Prata Sannita, Pratella, Presenzano, Raviscanina, Rocca d'Evandro, Roccamonfina, Roccaromana, Rocchetta e Croce, San Gregorio Matese, San Pietro Infine, San Potito Sannitico, Sant'Angelo d'Alife, Valle Agricola;

provincia di Napoli: l'intero territorio dei seguenti comuni:

Agerola, Casola di Napoli, Castellammare di Stabia, Gragnano, Lettere, Massa Lubrense, Piano di Sorrento, Pimonte, Roccarainola, Sant'Agnello, Sorrento, Vico Equense;

provincia di Salerno: l'intero territorio dei seguenti comuni:

Acerno, Aquara, Agropoli, Albanella, Alfano, Altavilla Silentina, Amalfi, Ascea, Atena Lucana, Atrani, Auletta, Baronissi, Battipaglia, Bellizzi, Bellosguardo, Bracigliano, Buccino, Buonabitacolo, Caggiano, Calvanico, Camerota, Campagna, Campora, Cannalonga, Capaccio, Casalbuono, Casaletto Spartano, Casalvelino, Caselle in Pittari, Castel San Lorenzo, Castel Civita, Castelnuovo Cilento, Castelnuovo di Conza, Castiglione del Genovesi, Cava dei Tirreni, Celle di Bulgheria, Centola, Ceraso, Cetara, Cicerale, Colliano, Conca dei Marini, Controne, Contursi Terme, Corbara, Corleto Monforte, Cuccaro Vetere, Eboli, Felitto, Fisciano, Furore, Futani, Giffoni Sei Casali, Giffoni Valle Piana, Gioi, Giungano, Ispani, Laureana Cilento, Laurino, Laurito, Laviano, Lustra, Magliano Vetere, Maiori, Minori, Moio della Civitella, Montano Antilia, Monte San Giacomo, Montecorice, Montecorvino Pugliano, Montecorvino Rovella, Monteforte Cilento, Montesano sulla Marcellana, Morigerati, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Novi Velia, Ogliastro Cilento, Olevano sul Tusciano, Oliveto Citra, Omignano, Orria, Ottati, Padula Pagani, Palomonte, Pellezzano, Perdifumo, Perito, Petina, Piaggine, Pisciotta, Polla, Pollica, Pontecagnano Faiano, Positano, Postiglione, Praiano, Prignano Cilento, Ravello, Ricigliano, Rocca d'Aspide, Roccagloriosa, Rofrano, Romagnano al Monte, Roscigno, Rutino, Sacco, Sala Consilina, Salerno, Salvitelle, San Cipriano Picentino, San Giovanni a Piro, San Gregorio Magno, San Mauro Cilento, San Mauro la Bruca, San Pietro al Tanagro, San Rufo, Sant'Angelo a Fasanella, Sant'Arsenio, Sant'Egidio di Monte Albino, Santa Marina, Santomenna, Sanza, Sapri, Sarno, Sassano, Scala, Serramezzana, Serre, Sessa Cilento, Sicignano degli Alburni, Stella Cilento, Stio, Reggiano, Torraca, Torre Orsaia, Tortorella, Tramonti, Trentinara, valle dell'Angelo, Valle della Lucania, Valva, Vibonati Vietri sul Mare.

Regione Molise:

provincia di Isernia: l'intero territorio della provincia;

provincia di Campobasso: l'intero territorio dei seguenti comuni:

Acquaviva. Collecroci, Baranello, Boiano, Bonefro, Busso, Campobasso, Campochiaro, Campodipietro, Campolieto, Casacalenda, Casalciprano, Castelbottaccio, Castellino del Biferno, Castelmauro, Castropignano, Cercemaggiore, Cerepiccola, Civitacampomarano, Colle d'Anchise, Calletorto, Duronia, Ferrazzano, Fossalto, Gambatesa, Gildone, Guardiaifiera, Guardiaregia, JeIsi, Limosano, Lucito, Lupara, Macchia Val Forte, Mafalda, Matrice, Miragello Sannitico, Molise, Monacilioni, Montagano, Montefalcone nel Sannio, Montemiro, Montenero di Bisaccia, Montorio nei Frentani, Morrone del Sannio, Oratino, Palata, Petrella, Tifernina, Pertracatella, Pietracupa, Provvidenti, Riccia, Ripabottoni, Ripalimosano, Roccavivara, Salcito, San Biase, San Felice del Molise, San Gihvanni in Galdo, San Giuliano del Sannio, San Giuliano di Puglia, San Massimo, San Polomatese, Sant'Angelo Limosano, Sant'Elia a Pianisi, Sepino, Spinete, Tavenna, Torella del Sannio, Toro, Trivento, Tufara, Vinchiaturo.

Regione Puglia:

provincia di Foggia: l'intero territorio dei seguenti comuni ricadenti nelle zone sottoelencate:

zona del Gargano: Manfredonia, San Paolo di Civitate, Apricena, Peschici, Vieste, Vico del Gargano, Mattinata, Monte S. Angelo, S. Giovanni Rotondo, Cagnano Varano, Carpino, Ischitella, Rodi Garganico, Sannicandro Garganico, S. Marco in Lamis, Rignano Garganico;

zona del Sub Appennino Dauno: Carlantino, Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia, Pietra Montecorvino, San Marco la Catola, Motta Montecorvino, Volturara Appula, Volturino, Alberona, Castelnuovo della Daunia, Castelluccio dei Sauri, Ascoli Satriano, Biccari, Roseto Valforte, Castelluccio Valmaggiore, Troia, Faeto, Celle San Vito, Orsara di Puglia, Bovino, Panni, Accadia, Monteleone di Puglia, Deliceto, Candela, Rocchetta Sant'Antonio, Sant'Agata di Puglia, Anzano di Puglia, Celenza Valforte;

provincia di Bari: l'intero territorio dei seguenti comuni ricadenti nelle zone sottoelencate:

zona della Murgia Nord Occidentale: Andria, Minervino Murge, Spinazzola, Poggiorsini, Corato, Ruvo, Gravina, Bitonto, Toritto, Altamura;

zona della Murgia sud Orientale: Grumo Appula, Cassano Murge, Acquaviva delle Fonti, Santeramo in Colle, Gioia del Colle, Sammichele di Bari, Casamassima, Turi, Conversano, Polignano a Mare, Monopoli, Castellana Grotte, Putignano, Noci, Alberobello, Locorotondo;

provincia di Taranto: l'intero territorio dei seguenti comuni ricadenti nella zona sottoelencata:

zona della Murgia Sud Orientale: Laterza, Ginosa, Castellaneta, Palagianello, Mottola, Massafra, Martina Franca, Crispiano, Montemesola, Grottaglie;

provincia di Brindisi: l'intero territorio dei comuni sottoelencati:

Carovigno, San Michele Salentino, Oria, Francavilla Fontana, Villa Castelli, Ceglie Messapico, Ostuni, Cisternino, Fasano.

Regione Basilicata:

provincia di Matera: l'intero territorio dei comuni sottoelencati:

Accettura, Bernalda, Calciano, Cirigliano, Ferrandina. Garaguso, Gorgoglione, Irsina, Matera, Montescaglioso, Oliveto Lucano, Pisticci, Policoro, Pomarico, Rotondella, Salandra, Scanzano Ionico, S. Giorgio Lucano, S. Mauro Forte, Stigliano, Tricarico, Tursi;

provincia di Potenza: l'intero territorio dei comuni sottoelencati:

Lavello, Montemilione, Melfi, Rionero, Venosa, Palazzo S. Gervasio, Atella, Forenza, Banzi, Genzano di Lucania, Acerenza, Oppido Lucano, Filiano, S. Fele, Ruvo del Monte, Rapone, Pescopagano, Castelgrande, Muro Lucano, Bella, Avigliano, Ruoti, Baragiano, Balvano, Potenza, Picerno, Tito, Pignola, Brindisi di Montagna, Vaglio di Basilicata, Tolve, Albano di Lucania, Pietrapertosa, Laurenziana Corleto Perticara, Anzi, Abriola, Calvello, Brienza, Marsiconuovo, Marsicovetere, Paterno, Tramutola, Viggiano, Grumeto Nova, Moliterno, Lagonegro, Castelsaraceno, Lauria, Trecchina, Maratea, Sant'Arcangelo.

Art. 3.

1. Il «Caciocavallo silano» è un formaggio semiduro a pasta filata prodotto esclusivamente con latte di vacca, crudo o eventualmente termizzato fino a 58° per 30 secondi in caseificio, con l'obbligo di indicarlo in etichetta, d non più di quattro munte consecutive dei due giorni precedenti a quelli della caseificazioe proveniente da allevamenti ubicati nella zona geografica di cui all'art. 2, ottenuto nel rispetto del processo tecnologico in quanto rispondente allo standard produttivo seguente:

A) il latte da impiegare per la produzione del formaggio di cui al precedente comma deve essere coagulato alla temperatura di 36-38°C usando caglio in pasta di vitello o di capretto. È consentito l'impiego di siero innesto naturale preparato nella stessa struttura di trasformazione del latte. Quando la cagliata ha raggiunto la consistenza voluta, dopo alcuni minuti, si procede alla rottura della stessa fino a che i grumi abbiano raggiunto le dimensioni di una nocciola. Inizia quindi la fase di maturazione della cagliata, che consiste in una energica fermentazione lattica la cui durata varia in media dalle 4 alle 10 ore e può protrarsi ulteriormente in relazione all'acidità del latte lavorato, alla temperatura alla massa o ad altri fattori. La maturazione della pasta è completata quando la stessa è nelle condizioni di essere filata ed il controllo sui tempi di maturazione si effettua mediante prelievi a brevi intervalli, di piccole parti della pasta stessa che vengono immerse in acqua quasi bollente per provare se si allunga in fibre elastiche, lucide, continue e resistenti: cioè fila». Segue una operazione caratteristica consistente nella formazione di una specie di cordone che viene plasmato fino a raggiungere la forma voluta. La modellazione della forma si ottiene co movimenti energici delle mani per cui la pasta si comprime in modo tale da avere la superficie esterna liscia, senza sfilature né pieghe, e la parte interna senza vuoti. Si procede, quindi, alla chiusura della pasta all'apice di ogni singolo pezzo, immergendo la parte velocemente in acqua bollente e completando l'operazione a mano. Infine, si dà alla pasta la forma opportuna e, laddove prevista, si procede alla formazione della testina. Le forme così plasmate vengono immerse prima in acqua di raffreddanento e poi in salamoia. La salatura avviene per immersione per un periodo di tempo variabile in relazione al peso, ma comunque non inferiore a 6 ore. Tolte dalla salamoia le forme vengono legate a coppia con appositi legacci e sospese con delle pertiche al fine di ottenere la stagionatura. La durata minima del periodo di stagionatura è di 30 giorni, ma può protrarsi più a lungo;

B) forma: ovale o tronco-conica con testina o senza, nel rispetto delle consuetudini locali, con presenza dii insenature dipendenti dalla posizione dei legacci;

C) peso: compreso tra 1 kg e 2,500 kg;

D) crosta: sottile, liscia, di marcato colore paglierino; la superficie può presentare leggere insenature dovute ai legacci collocate in relazione alle modalità di legatura. È consentito l'utilizzo di trattamenti delle forme, superficiali, esterni e trasparenti, privi di coloranti con il rispetto del colore della crosta.

E) pasta: omoenea compatta con lievissima occhiatura, di colore bianco o giallo paglierino più carico all'esterno e meno carico all'interno;

F) sapore aromatico, piacevole, fusibile in bocca, normalmente delicato e tendenzialmente dolce quando il formaggio è giovane, fino a divenire piccante a maturazione avanzata;

G) grasso della sostanza secca non inferiore al 38%.

Art. 4.

1. Il formaggio a denominazione di origine «Caciocavallo Silano» deve recare apposto all'atto della sua immissione al consumo impresso termicamente, su ogni forma, con figurazione lineare o puntiforme, il contrassegno di cui all'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto e l'indicatore di un numero di identificazione attribuito dal Consorzio di tutela formaggio «Caciocavallo Silano», previa autorizzazione alla vigilanza, ad ogni produttore inserito nel sistema di controllo. Tale contrassegno, nel colore pantone 348 CVC, unitamente agli estremi del regolamento comunitario con cui è stata registrata la denominazione stessa e del numero di identificazione, attribuito al singolo produttore, di cui al precedente comma, dovrà essere stampigliato sulle etichette apposte ad ogni singola forma.

03A09178

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 10 gennaio 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Suzanne Van Gelder di titolo di formazione acquisito nella Comunità europea quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti la legge 7 agosto 1990, n. 241; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (art. 4, comma 2);

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di

riconoscimento del titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla cittadina comunitaria sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al detto, del pari sotto indicato titolo di formazione;

Rilevato, in base a quanto comprovato da apposita documentazione, che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115) al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali verte la formazione professionale attestata dal titolo; alle attività comprese nella professione cui i riferisce il titolo;

Visto il decreto direttoriale datato 2 luglio 2002 (protocollo n. 12413) di riconoscimento, del titolo di formazione professionale in argomento, subordinato al superamento di prova relativa alla conoscenza della lingua italiana;

Vista la nota datata 4 novembre 2002 (protocollo n. 26949/A/B20) e relativi allegati con la quale l'ufficio scolastico regionale per il Piemonte ha comunicato che l'interessata ha sostenuto con esito favorevole la suddetta prova;

Ritenuto, conformemente alla valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 17 maggio 2002, indetta per quanto prescrive l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115, che sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che il titolo posseduto dall'interessata, integrato dalla prova relativa all'accertamento della conoscenza della lingua italiana, comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

Decreta:

1. Il seguente titolo abilitante:

«Getuigschrift Hoger Beroepsonderwijs» «Opleiding Tot Leraar Basisonderwijs» conseguito il 30 giugno 1989 presso «De Leidse Pabo» di Leida;

posseduto dalla cittadina comunitaria: cognome: Van Gelder, nome: Suzanne, nata ad Amsterdam (Paesi Bassi), il 22 agosto 1967, cittadinanza olandese;

comprovante una formazione professionale al cui possesso la legislazione del Paese membro (Paesi Bassi) della Comunità europea che lo ha rilasciato subordina l'esercizio della professione di insegnante, costituisce, per la medesima, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole elementari.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 10 gennaio 2003

Il direttore generale: CRISCUOLI

03A09588

DECRETO 7 maggio 2003.

Riconoscimento al prof. Filippo Enrico Cardini di titolo di formazione acquisito nella Comunità europea quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla persona sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al detto, del pari sotto indicato titolo di formazione;

Rilevato, in base a quanto comprovato da apposita documentazione, che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui la persona interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali verte la formazione attestata dal titolo professionale; alle attività comprese nella professione cui si riferisce il titolo; alla conoscenza della lingua italiana;

Visto il decreto direttoriale datato 7 giugno 2000 di riconoscimento, subordinatamente al superamento di una prova attitudinale, del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota datata 16 aprile 2003 (prot. n. 6026) e relativi allegati con la quale l'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte - Centro servizi amministrativi di Cuneo ha comunicato che la persona interessata ha sostenuto con esito favorevole la suddetta prova;

Ritenuto, conformemente alla valutazione espressa in sede di Conferenza di servizi nella seduta del 24 maggio 2000, indetta per quanto prescrive l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115, che sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che il titolo posseduto dalla persona interessata, come integrato dalla detta prova compensativa, comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: «Laurea in lingue e letterature straniere moderne», conseguito il 30 marzo 1992 presso l'Università degli Studi di Genova;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Post Graduate Certificate in Education», consegnito il 9 luglio 1999 presso «University of East Anglia»;

posseduto da: cognome Cardini, nome Filippo Enrico, nato a Genova il 14 settembre 1963, cittadinanza comunitaria (italiana);

comprovante una formazione professionale al cui possesso la legislazione dal Paese membro della Comunità europea che lo ha rilasciato subordina l'esercizio della professione di insegnante, costituisce, per la detta persona, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, come integrato dalla prova compensativa di cui al decreto direttoriale citato in premessa titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso: 45/A «Lingua straniera» - inglese; 46/A «Lingue e civiltà straniere» - inglese.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 7 maggio 2003

Il direttore generale: CRISCUOLI

03A09591

DECRETO 13 maggio 2003.

Riconoscimento alla prof.ssa Patricia Ghezzi di titolo di formazione acquisito nella Comunità europea quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla persona sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al detto, del pari sotto indicato titolo di formazione;

Rilevato, in base a quanto comprovato da apposita documentazione, che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui la persona interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali verte la formazione attestata dal titolo professionale; alle attività comprese nella professione cui si riferisce il titolo; alla conoscenza della lingua italiana; all'esperienza professionale posseduta;

Ritenuto, conformemente alla valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 12 maggio 2003, indetta per quanto prescrive l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115:

che sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che il titolo posseduto dalla persona interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

che il riconoscimento non debba essere subbordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) atteso che: la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente; la profes-

sione cui si riferisce il riconoscimento non comprende attività che non esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato il titolo;

che la formazione professionale attestata dal titolo è inferiore, per durata, a quella prevista in Italia (art. 5, comma 2, citato decreto legislativo n. 115), ma risulta compensata da esperienza professionale adeguata per durata e contenuti;

Decreta:

1. Il titolo di formazione «Certificat d'Aptitude Professionnelle à l'Enseignement Général des Collèges», conferito il 24 giugno 1976 dal «Rectorat de l'Academie de Nice», posseduto da cognome: Ghezzi, nome Patricia, nata a Saint Chamas (Bouches - Du - Rhône), il 18 ottobre 1954, cittadinanza comunitaria (francese), comprovante una formazione professionale al cui possesso la legislazione dal Paese membro della Comunità europea che lo ha rilasciato subordina l'esercizio della professione di insegnante, costituisce, per la detta persona, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nella classe di concorso: 45/A «Lingua straniera» - Francese.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 13 maggio 2003

Il direttore generale: CRISCUOLI

03A09589

DECRETO 15 maggio 2003.

Riconoscimento alla prof.ssa Antonella Frezza di titolo di formazione acquisito in Svizzera quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999 e ratificato in data 17 aprile 2002;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito in Svizzera dalla persona sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al detto, del pari sotto indicato titolo di formazione;

Rilevato, in base a quanto comprovato da apposita documentazione, che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui la persona interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali verte la formazione attestata dal titolo professionale; alle attività comprese nella professione cui si riferisce il titolo; alla conoscenza della lingua italiana; alla esperienza professionale posseduta;

Ritenuto, conformemente alla valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 12 maggio 2003, indetta per quanto prescrive l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115:

che sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che il titolo posseduto dalla persona interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

che il riconoscimento non debba essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) atteso che: la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente; la professione cui si riferisce il riconoscimento non comprende attività che non esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato il titolo;

che la formazione professionale attestata dal titolo è inferiore, per durata, a quella prevista in Italia (art. 5, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) ma risulta compensata da esperienza professionale, adeguata per durata e contenuti;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: titolo accademico «Laurea in Matematica» rilasciata dall'Università del S. Cuore di Milano il 31 agosto 1989;

certificati di abilitazione all'insegnamento nella scuola media in matematica e scienze naturali rilasciati dal Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone del Ticino rispettivamente nell'agosto 1991 e nell'ottobre 1993;

posseduto da: cognome: Frezza, nome: Antonella, nata a: Sorengo (Svizzera), il 12 febbraio 1963, cittadinanza comunitaria (italiana);

comprovante una formazione professionale al cui possesso la legislazione dal Paese che lo ha rilasciato subordina l'esercizio della professione di insegnante, costituisce, per la detta persona, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria di primo grado nella classe di concorso: 59/A «Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali nella scuola media».

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 15 maggio 2003

Il direttore generale: CRISCUOLI

03A09590

DECRETO 15 maggio 2003.

Riconoscimento alla prof.ssa Ingrid Hasler di titolo di formazione acquisito nella Comunità europea quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla persona sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al detto, del pari sotto indicato titolo di formazione;

Vista la dichiarazione fatta dall'interessata relativa al fatto di essere di madrelingua tedesca;

Rilevato, in base a quanto comprovato da apposita documentazione, che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui la persona interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali verte la formazione attestata dal titolo professionale; alle attività comprese nella professione cui si riferisce il titolo; alla conoscenza della lingua italiana;

Ritenuto, conformemente alla valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nelle sedute del 15 gen;-naio 2003 e del 12 maggio 2003, indette per quanto prescrive l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115:

che sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che il titolo posseduto dalla persona interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

che il riconoscimento non debba essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) atteso che: la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente; la professione cui si riferisce il riconoscimento non comprende attività che non esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato il titolo;

che la formazione professionale attestata dal titolo non è inferiore, per durata a quella prevista in Italia (art. 5, comma 2, citato decreto legislativo n. 115);

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

titolo accademico: «Magistra der Philosophie» conferito dalla «Leopold Franzens Universitat» di Innsbruck con efficacia irrevocabile in data 12 ottobre 1999;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Zeugnis über die Zurücklegung des Unterrichtspraktikums» rilasciato dal «Offentliches Gymnasium der Franziskaner» di Hall in Tirol il 5 luglio 2002;

posseduto da: cognome: Hasler, nome: Ingrid; nata a: Bressanone (Bolzano), il 20 marzo 1975; cittadinanza comunitaria (italiana);

comprovante una formazione professionale al cui possesso la legislazione dal Paese membro della Comunità europea che lo ha rilasciato subordina l'esercizio della professione di insegnante, costituisce, per la detta persona, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legisla-

tivo 27 gennaio 1992, n. 115, titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

93/A «Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine»;

98/A «Tedesco, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine»;

96/A «Tedesco (seconda lingua) negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua italiana della provincia di Bolzano»;

97/A «Tedesco (seconda lingua) nella scuola media in lingua italiana della provincia di Bolzano»;

45/A «Lingua straniera» - Francese;

46/A «Lingue e civiltà straniere» - Francese.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 15 maggio 2003

Il direttore generale: CRISCUOLI

03A09587

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 13 agosto 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Terni.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'UMBRIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate;

Dispone:

Art. 1.

Mancato funzionamento

È accertato, per l'intera giornata dell'8 luglio 2003, il mancato funzionamento al pubblico dell'ufficio provinciale del P.R.A. di Terni;

Motivazioni.

L'ufficio sopra individuato non ha operato nell'intera giornata dell'8 luglio 2003 per assenza del personale dipendente, impegnato nell'espletamento di un concorso interno, come da comunicazioni dell'A.C.I. - ufficio del pubblico registro di Terni con nota prot. n. 1289, del 12 agosto 2003 e della procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Perugia con nota del 13 agosto 2003 - protocollo n. 1634, che ha attestato l'avvenuta chiusura dell'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Terni.

La situazione di cui sopra richiede di essere regolarizzata.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, successivamente modificato con le seguenti norme:

legge 25 ottobre 1985, n. 592;

legge 18 febbraio 1999, n. 28;

decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 13 agosto 2003

p. *Il direttore regionale:* FANTINI

03A09656

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 24 luglio 2003.

Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera *b)*, numero 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249. (Deliberazione n. 179/03/CSP).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 24 luglio 2003;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994, recante principi sull'erogazione dei servizi pubblici, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 1994;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità e l'istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, sull'istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, ed in particolare l'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 2;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni;

Vista la legge 30 luglio 1998, n. 281, recante disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti;

Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, di attuazione della direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77, recante regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni;

Vista la direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale);

Vista la propria delibera n. 78/2/CONS del 13 marzo 2002 «Norme di attuazione dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77: fatturazione dettagliata e blocco selettivo di chiamata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 103 del 4 maggio 2002;

Vista la propria delibera n. 182/2/CONS del 19 giugno 2002 «Adozione del regolamento concernente la risoluzione delle controversie insorte nei rapporti tra organismi di telecomunicazioni ed utenti» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 167 del 18 luglio 2002;

Considerato che la promozione della concorrenza nelle attività di fornitura delle reti e dei servizi di telecomunicazioni e la tutela degli utenti, con particolare riguardo al profili della libertà di scelta, delle condizioni economiche e della qualità delle prestazioni, costituiscono principi generali dell'attività delle Autorità nazionali di regolamentazione;

Considerato che l'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 2, della legge n. 249/1997 prevede che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni emani direttive concernenti i livelli generali di qualità dei servizi e per l'adozione da parte degli organismi di telecomunicazioni di una carta del servizio recante l'indicazione di standard minimi per ciascun comparto di attività;

Considerato che il presente provvedimento stabilisce i criteri generali relativi alla qualità dei servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico, detta le linee guida comuni riguardo all'adozione delle carte dei servizi da parte degli organismi di telecomunicazioni e disciplina gli elementi fondamentali del servizio minimo da garantire ai fini della tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti e delle modalità di indennizzo e di rimborso, in particolare in caso di inosservanza dei livelli qualitativi del servizio;

Considerato che il presente provvedimento tiene conto dei principi fondamentali e delle disposizioni della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994, adattandoli alle specificità del settore delle telecomunicazioni e all'evoluzione del contesto concorrenziale;

Considerati i risultati della consultazione pubblica in materia di qualità dei servizi di telecomunicazioni forniti all'utenza di cui alla delibera 870/00/CONS del 19 dicembre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 18 del 23 gennaio 2001;

Sentiti in audizione gli operatori licenziatari, inclusi gli intervenuti alla consultazione pubblica, le associazioni dei fornitori di servizi internet, nonché le associazioni dei consumatori di cui alla legge n. 281/1998;

Considerato che, mediante successive direttive specifiche per ciascun comparto, quali telefonia fissa e mobile, servizi ad accesso condizionato e televisione a pagamento, internet, o per tematiche di particolare rilevanza, saranno, tra l'altro, fissati, previa consultazione dei soggetti interessati, un insieme minimo di indicatori di qualità dei servizi, la loro definizione e i metodi per misurarli, tenendo conto delle norme tecniche internazionali, in particolare di quelle dell'ETSI;

Udita la relazione del commissario Paola Maria Manacorda, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

1. L'Autorità, ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 2, della legge 31 luglio 1997, emana la seguente direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni.

2. Il testo della direttiva di cui al precedente comma è riportato nell'allegato *A* alla presente delibera e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'Autorità ed è resa disponibile nel sito web dell'Autorità: www.agcom.it

Roma, 24 luglio 2003

Il presidente: CHELI

ALLEGATO *A*

DIRETTIVA GENERALE IN MATERIA DI QUALITÀ E CARTE DEI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 6, LETTERA *B)*, NUMERO 2, DELLA LEGGE 31 LUGLIO 1997, N. 249.

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini della presente direttiva s'intendono per:

a) «Autorità», l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni istituita con la legge 31 luglio 1997, n. 249;

b) «organismo di telecomunicazioni», un ente pubblico o privato, ivi comprese le consociate da esso controllate, al quale sono riconosciuti diritti per l'installazione e la fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni nonché, se del caso, per la fornitura di servizi pubblici di telecomunicazioni, ivi compreso qualunque servizio interattivo anche se relativo a prodotti audiovisivi, esclusa la diffusione circolare di programmi radiofonici e televisivi;

c) «utenti», le persone fisiche o giuridiche, ivi compresi i consumatori, che utilizzano o chiedono di utilizzare servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico;

d) «reclamo», l'istanza con cui l'utente si rivolge direttamente all'organismo di telecomunicazioni per segnalare un disservizio, ovvero una questione attinente l'oggetto, le modalità o i costi della prestazione erogata.

Art. 2.

Oggetto della direttiva

1. La presente direttiva contiene le disposizioni minime di riferimento per l'adozione, da parte degli organismi di telecomunicazioni, delle carte dei servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico.

2. La presente direttiva stabilisce, altresì, i criteri generali relativi alla qualità dei servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico.

3. Le carte dei servizi includono un richiamo alla presente direttiva e ne attuano le disposizioni.

4. Gli organismi di telecomunicazioni tenuti all'adozione delle carte dei servizi:

a) rendono disponibile copia delle carte dei servizi al contraente prima dell'esecuzione del contratto, includono nei contratti di fornitura dei servizi un richiamo alle carte dei servizi e indicano nella documentazione di fatturazione le modalità per accedere alle carte dei servizi, incluso l'indirizzo del sito web in cui esse sono pubblicate;

b) fatti salvi gli obblighi di licenza, inviano all'Autorità gli schemi delle carte dei servizi con almeno trenta giorni di anticipo rispetto all'avvio commerciale dell'attività;

c) informano l'Autorità e gli utenti, preferibilmente mediante la documentazione di fatturazione, ove prevista, delle successive variazioni ed integrazioni delle carte dei servizi con almeno trenta giorni di anticipo rispetto alla loro applicazione.

Art. 3.

Principi fondamentali

1. Gli organismi di telecomunicazioni assicurano l'eguaglianza di trattamento degli utenti, prescindendo da differenze di sesso, razza, lingua, religione e opinioni politiche tra gli utenti medesimi.

2. Fatti salvi gli obblighi di servizio universale, gli organismi di telecomunicazione indicano agli utenti eventuali misure atte a favorire ogni forma di fruizione differenziata tesa a realizzare condizioni di parità di accesso ed eguaglianza d'uso dei servizi di telecomunicazioni ai disabili ed agli anziani nonché a favorire l'eliminazione delle barriere alla comunicazione. Tali misure possono prevedere facilitazioni quali tempi ridotti e priorità nell'attivazione dei servizi e nell'attuazione delle modifiche contrattuali e tecniche richieste nonché servizi di assistenza clienti adeguati alle esigenze di questo tipo di utenti. Gli organismi di telecomunicazione agevolano l'attività propositiva delle associazioni di categoria interessate.

3. I comportamenti degli organismi di telecomunicazioni nei confronti degli utenti si ispirano a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità. Le clausole delle condizioni generali e specifiche di fornitura del servizio e delle norme regolatrici di settore si interpretano in funzione di tale obbligo.

4. I servizi sono offerti dagli organismi di telecomunicazioni in modo regolare, continuo e senza interruzioni, ad eccezione di quelle dovute ad interventi di manutenzione e riparazione. Ogni organismo di telecomunicazioni è tenuto ad informare in anticipo e con mezzi adeguati gli utenti degli interventi programmati di manutenzione che comportino interruzioni complete del servizio, con specifica indicazione della durata presumibile dell'interruzione e del punto di contatto, facilmente accessibile, per ottenere assistenza e più dettagliate notizie. In caso di intervento presso la sede dell'abbonato sono concordati la data e l'orario ed il tecnico incaricato dovrà essere munito di apposito tesserino di riconoscimento.

5. In ottemperanza al principio del diritto di scelta, la stipula del contratto di fornitura del servizio, il recesso, le variazioni contrattuali per includere od escludere la fornitura di un servizio supplementare o di altre prestazioni aggiuntive sono resi ugualmente accessibili e praticabili, attraverso procedure semplici, chiare, ed equilibrate.

6. L'organismo di telecomunicazioni garantisce che ciascun utente possa esercitare il diritto di accesso alle informazioni che lo riguardano in possesso dell'organismo medesimo, nonché i diritti dell'interessato nel trattamento dei dati di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675.

7. Per migliorare la fornitura del servizio, ciascun utente o associazione di consumatori può produrre documenti, prospettare osservazioni, formulare suggerimenti cui gli organismi di telecomunicazioni si impegnano a fornire tempestivo riscontro.

8. Gli organismi di telecomunicazioni perseguono il miglioramento progressivo dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi, attraverso l'adozione delle soluzioni tecnologiche, organizzative, contabili e procedurali più idonee allo scopo.

Art. 4.

Informazione degli utenti

1. Gli utenti hanno diritto ad un'informazione completa circa le modalità giuridiche, economiche e tecniche di prestazione dei servizi.

2. La diffusione di qualsiasi informazione, in particolare di quelle relative alle condizioni tecniche ed economiche dei servizi anche in relazione alle modificazioni delle condizioni applicate al servizio sottoscritto, avviene secondo criteri uniformi di trasparenza, chiarezza e tempestività, osservando in particolare i principi di buona fede e di lealtà, valutati alla stregua delle esigenze delle categorie di consumatori più deboli.

3. Ai fini di cui al comma 1, gli organismi di telecomunicazioni si impegnano a:

a) presentare, in modo chiaro, esatto e completo, i contenuti del servizio nonché i termini e le modalità di erogazione ed in particolare i prezzi, l'unità di conteggio e le modalità di tassazione applicate, la periodicità della fatturazione, i periodi minimi contrattuali, le condizioni per il rinnovo ed il recesso, eventuali penali e le condizioni per la cessione del credito e la relativa notifica all'utente ai sensi dell'art. 1264 del codice civile;

b) descrivere le effettive condizioni tecniche di utilizzo e funzionamento del servizio, nonché le caratteristiche e le prestazioni tecniche del servizio all'utente, incluse le prestazioni tecniche minime garantite;

c) fornire, su richiesta, informazioni in merito a norme o specifiche tecniche, in base alle quali sono forniti i servizi di telecomunicazioni e le prestazioni supplementari;

d) informare gli utenti delle decisioni che li riguardano, delle loro motivazioni, delle possibilità di reclamo e degli strumenti di ricorso avverso di esse;

e) fornire informazioni riguardo alla disponibilità ed alle modalità di attivazione e di fruizione del blocco selettivo di chiamata, in modalità permanente o controllata dall'utente, nel rispetto di quanto previsto dalla delibera n. 78/02/CONS e riguardo alla disponibilità di eventuali strumenti e misure atti a tutelare e garantire i diritti dei minori nell'accesso e nell'uso dei servizi di telecomunicazione, in particolare quelli di intrattenimento, secondo i principi generali stabiliti dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, di ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo e nel rispetto delle norme a tutela dei minori;

f) informare gli utenti del loro diritto di scelta di essere inseriti o meno negli elenchi telefonici a disposizione del pubblico e circa le modalità dell'inserimento, della modifica, dell'utilizzo e della cancellazione dei dati personali nonché le modalità di fornitura degli elenchi secondo quanto stabilito dalle delibere n. 36/02/CONS e n. 180/02/CONS;

g) specificare le condizioni dei rapporti derivanti dai contratti di tipo prepagato ed, in particolare, le condizioni di trattamento del credito residuo nel caso di cessazione del rapporto contrattuale, anche in relazione alla richiesta di attivazione della prestazione di portabilità del numero.

Art. 5.

Offerta dei servizi

1. Le comunicazioni al pubblico delle condizioni di offerta dei servizi di telecomunicazioni sono effettuate in ottemperanza alla linee guida di cui alla delibera n. 417/01/CONS.

2. Gli organismi di telecomunicazioni adottano uno schema di contratto nel quale sono precisati almeno:

a) il servizio da fornire, adeguatamente descritto;

b) le condizioni, tecniche ed economiche, ed i termini di disponibilità al pubblico che specificano almeno, in relazione alle caratteristiche del servizio:

i. il dettaglio dei prezzi, nonché le modalità secondo le quali possono essere ottenute informazioni aggiornate in merito a tutti i prezzi applicabili e a tutti i costi di manutenzione;

ii. il tempo di fornitura del collegamento iniziale;

iii. la durata, le condizioni di rinnovo e di cessazione dei servizi e del contratto;

iv. i tipi di servizio di manutenzione offerti;

v. gli indennizzi e i rimborsi agli abbonati in caso di servizio insoddisfacente;

vi. una sintesi della procedura da seguire per i reclami rispondente a quanto previsto dall'art. 8 della presente direttiva;

vii. una sintesi della procedura da seguire per la soluzione delle controversie rispondente a quanto previsto dalla delibera 182/02/CONS.

3. Gli abbonati hanno il diritto di recedere dal contratto, senza penali, all'atto della notifica di modifiche delle condizioni contrattuali. Gli abbonati sono informati con adeguato preavviso, non inferiore a un mese, di tali eventuali modifiche e, nel contempo, del loro diritto di recedere dal contratto, senza penali, qualora non accettino le nuove condizioni.

4. In caso di contratti a distanza, la fornitura di offerte e servizi avviene nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185. In caso di attivazione di offerte gratuite, gli organismi di telecomunicazioni indicano se tali offerte modificano le prestazioni del servizio sottoscritto o limitano il diritto di scelta dell'utente, lasciando all'utente la facoltà di chiedere la disattivazione dell'offerta stessa. La previa ordinazione è comunque obbligatoria quando l'offerta è o diventa a titolo oneroso.

Art. 6.

Consumi

1. Gli organismi di telecomunicazioni forniscono agli abbonati, a richiesta e senza aggravio di spesa, almeno uno strumento o una modalità che consenta di limitare o controllare il livello dei consumi derivanti dall'uso del servizio oggetto del contratto.

2. È fatta salva la facoltà dell'organismo di telecomunicazioni di prevedere strumenti di autotutela in caso di traffico anomalo, in particolare per i casi di possibile uso fraudolento del servizio, quali l'avviso dell'abbonato o l'invio di fatture anticipate rispetto all'ordinaria cadenza di fatturazione.

Art. 7.

Pagamento del servizio

1. Oltre a quanto previsto dalla delibera n. 78/02/CONS, gli organismi di telecomunicazioni indicano nella documentazione di fatturazione:

a) le modalità di pagamento, anche in via telematica, e di ricorso;

b) qualsiasi altra informazione concernente il pagamento, quali pagamenti anticipati, rateali, e disattivazioni;

c) il piano tariffario di base applicato per la fatturazione cui la documentazione si riferisce e le eventuali variazioni.

2. Gli organismi di telecomunicazioni indicano nelle carte dei servizi l'anticipo con il quale la fattura è inviata all'abbonato rispetto alla data di scadenza dei pagamenti, anticipo che non può essere inferiore a quindici giorni. Il pagamento entro i termini di scadenza, con le modalità indicate, libera immediatamente l'utente dai suoi obblighi. Eventuali ritardi nella comunicazione all'organismo di telecomunicazioni dell'avvenuto pagamento da parte del soggetto autorizzato alla riscossione non possono essere in alcun caso imputati all'abbonato.

3. Per i casi di inadempimento o ritardato adempimento, gli organismi di telecomunicazioni possono richiedere all'abbonato il pagamento di una somma di denaro purché di importo non manifestamente eccessivo o comunque tale da non superare i tassi usurari di cui all'art. 2, comma 4, della legge 27 marzo 1996, n. 108, per la categoria anticipi, sconti commerciali e altri finanziamenti alle imprese effettuati dalle banche.

4. Gli organismi di telecomunicazioni adottano modalità, ove possibile, automatiche per la restituzione di eventuali depositi cauzionali o anticipi conversazioni ed indicano nelle carte dei servizi il termine massimo per la restituzione, termine che non può essere superiore a centottanta giorni dalla cessazione del contratto. Decorsi novanta giorni dalla cessazione del contratto, l'organismo di telecomunicazioni restituisce tali depositi o anticipi maggiorati di interessi o di un indennizzo in misura almeno equivalente agli importi previsti contrattualmente per i casi di inadempimento da parte dell'utente.

5. Fatti salvi i casi di inadempimento da parte degli utenti, gli organismi di telecomunicazioni non pretendono da questi alcuna prestazione corrispettiva in caso di attivazioni o disattivazioni di linee o contratti o di forniture di beni o servizi da essi non richiesti e provvedono, a loro cura e spese, al ripristino delle condizioni tecniche e contrattuali pre-esistenti o al ritiro di detti beni. Tutti i costi, tra i quali quelli derivanti dal ripristino della precedente configurazione, sono a carico dell'operatore che ha disposto l'attivazione o la disattivazione della prestazione non richiesta dall'utente.

Art. 8.

Reclami e segnalazioni

1. Gli organismi di telecomunicazioni assicurano agli utenti il diritto di presentare, senza oneri aggiuntivi, reclami e segnalazioni, per telefono, per iscritto, a mezzo fax o per via telematica, in particolare per malfunzionamenti o inefficienze del servizio, inosservanza delle clausole contrattuali o delle carte dei servizi nonché dei livelli di qualità in esse stabiliti.

2. Nella documentazione di fatturazione inviata all'utente sono indicati il numero telefonico e l'indirizzo dell'ufficio dell'organismo di telecomunicazioni cui poter presentare reclami e segnalazioni. In caso di servizi prepagati, la possibilità di accedere alla medesima informazione è assicurata all'utente in forma scritta all'atto dell'adesione al servizio.

3. Gli organismi di telecomunicazioni assicurano agli utenti la tracciabilità o, almeno, la riferibilità di reclami e segnalazioni presentati in una delle forme di cui al comma 1.

4. Gli organismi di telecomunicazioni indicano nelle carte dei servizi il termine per la definizione dei reclami, termine che non può essere superiore a quarantacinque giorni dal ricevimento del reclamo stesso. L'organismo di telecomunicazioni comunica all'utente l'esito del reclamo. In caso di accoglimento del reclamo, l'organismo di telecomunicazioni indica i provvedimenti o le misure satisfattive per

rimuovere le irregolarità riscontrate e per il ristoro dei pregiudizi arrecati. In caso di rigetto, la risposta in esito al reclamo è in forma scritta, è adeguatamente motivata ed indica gli accertamenti compiuti. Inoltre l'organismo di telecomunicazioni comunica all'utente le informazioni relative alle procedure di risoluzione delle controversie, anche alternative alla giurisdizione, previste dalla delibera n. 182/02/CONS.

5. In caso di sospensione del servizio nel corso del tentativo di conciliazione, si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 dell'allegato *A* alla delibera n. 182/02/CONS.

6. In caso di denuncia di frode avente ad oggetto l'uso indebito, da parte di terzi, del collegamento di rete, presentata dall'utente all'Autorità competente nelle forme previste dalla normativa vigente, i pagamenti relativi al solo traffico denunciato in modo specifico come di origine fraudolenta possono essere sospesi fino alla definizione della controversia. In caso di frode accertata, i pagamenti non imputabili all'utente, qualora già effettuati, vengono rimborsati. Se l'organismo di telecomunicazioni dimostra che non vi è stata frode, i pagamenti temporaneamente sospesi sono addebitati all'utente.

Art. 9.

Assistenza

1. L'organismo di telecomunicazioni fornisce un servizio di assistenza, accessibile telefonicamente, anche nelle ore pomeridiane, nonché per posta o in via telematica, adeguato alle esigenze degli utenti al quale è possibile, tra l'altro, segnalare disservizi, ottenere risposte a quesiti legati ai servizi forniti, ai prezzi ed alla fatturazione degli stessi ed alle procedure di reclamo. Il numero telefonico di assistenza è indicato nel contratto e nella documentazione di fatturazione. In caso di servizi prepagati, la medesima informazione è assicurata all'utente in forma scritta all'atto dell'adesione al servizio.

2. L'organismo di telecomunicazioni ed i suoi dipendenti sono tenuti a trattare gli utenti con rispetto e cortesia e ad agevolarli nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento degli obblighi. Gli operatori che vengono a contatto con gli utenti, sia in forma personale che per via telefonica o telematica, forniscono all'utente un proprio identificativo.

Art. 10.

Qualità dei servizi

1. Ogni organismo di telecomunicazioni è tenuto, nel rispetto delle disposizioni vigenti, incluse quelle di cui al titolo abilitativo, delle direttive e delle delibere dell'Autorità, a:

a) individuare, sulla base delle norme tecniche internazionali specifiche, gli indicatori di qualità dei servizi, le relative definizioni ed i metodi di misurazione, fissare i relativi standard generali e specifici per ciascun anno solare di riferimento, e, entro la fine dell'anno precedente a quello di riferimento, informarne l'Autorità;

b) pubblicare una relazione contenente gli indicatori, i metodi di misurazione, gli standard generali fissati per tali indicatori e i relativi effettivi risultati raggiunti nell'anno solare di riferimento di cui alla lettera *a)*; tale pubblicazione è effettuata contestualmente alla pubblicazione del bilancio annuale d'esercizio o, comunque, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento;

c) inviare contestualmente tale relazione all'Autorità, indicando in che modo è avvenuta la pubblicazione di cui alla lettera *b)*.

2. Gli indicatori di qualità del servizio ed i relativi standard generali e specifici di cui al comma 1 del presente articolo, sono riportati nelle carte dei servizi, annualmente aggiornati, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della presente direttiva, e comunicati agli utenti nella documentazione di fatturazione, ove prevista, così come i risultati raggiunti e le relative modalità di pubblicazione.

3. Oltre a quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo, ogni organismo di telecomunicazioni che installa ed esercita reti pubbliche di telecomunicazioni e che presta servizi telefonici accessibili al pubblico trasmette all'Autorità, su richiesta, tenendo conto delle norme internazionali, una relazione contenente dati consuntivi sulla qualità dei servizi resi su base semestrale e fornisce ogni indicatore utile nonché elementi di raffronto con il semestre precedente.

Art. 11.

Rimborsi ed indennizzi

1. Gli organismi di telecomunicazioni rimborsano all'utente le somme erroneamente addebitate. Se gli errati addebiti riguardano una pluralità di utenti, gli organismi di telecomunicazioni effettuano automaticamente il rimborso ai relativi abbonati o, in caso di servizi prepagati, informano gli utenti della possibilità di richiederlo.

2. Per gli inadempimenti contrattuali ed il mancato rispetto degli standard di qualità di cui all'art. 10, comma 1, lettera *a)*, gli organismi di telecomunicazioni fissano ed indicano nelle carte dei servizi e nella documentazione di fatturazione, i casi di indennizzo a richiesta e di indennizzo automatico e i relativi importi che devono essere univocamente determinabili e proporzionati al pregiudizio arrecato. In ogni caso, gli organismi di telecomunicazioni corrispondono un indennizzo rispondente ai requisiti sopra indicati per i ritardi nella fornitura del collegamento iniziale, ivi compresi i casi in cui il collegamento è fornito al proprio cliente mediante servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale.

3. Gli organismi di telecomunicazioni provvedono all'accredito degli importi dovuti entro la prima fatturazione utile o, in caso di servizi prepagati, informano gli utenti della possibilità di richiedere tale accredito. A richiesta dell'abbonato, rimborsi e indennizzi, anziché detratti dalla fattura, sono liquidati con altro mezzo di pagamento di facile riscossione.

4. La corresponsione dell'indennizzo non esclude la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Art. 12.

Disposizioni transitorie e finali

1. Gli organismi di telecomunicazioni adeguano le proprie carte dei servizi alle disposizioni di cui alla presente direttiva entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore.

2. In caso di violazione delle disposizioni della presente direttiva si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente.

03A09297

DELIBERAZIONE 30 luglio 2003.

Approvazione del regolamento concernente i criteri di attribuzione di quote di diritti residuali derivanti dalla limitazione temporale dei diritti di utilizzazione televisiva acquisiti dagli operatori radiotelevisivi. (Deliberazione n. 185/03/CSP).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 30 luglio 2003;

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante: «Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio»;

Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161, recante: «Revisione dei film e dei lavori teatrali»;

Vista la legge 4 novembre 1965, n. 1213, recante: «Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia» ed in particolare l'art. 55, come sosti-

tuito dall'art. 12 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito con modificazioni dalla legge 1° marzo 1994, n. 153;

Vista la legge 14 agosto 1971, n. 819, recante: «Interventi a favore del credito cinematografico»;

Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante: «Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato»;

Vista la direttiva 89/552/CEE del Consiglio del 3 ottobre 1989, come modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997, recante il coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive;

Vista la convenzione europea sulla coproduzione cinematografica fatta a Strasburgo il 2 ottobre 1992;

Vista la legge 5 novembre 1996, n. 596, recante: «Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sulla coproduzione cinematografica, con due annessi, fatta a Strasburgo il 2 ottobre 1992»;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, concernente: «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» ed in particolare l'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 4;

Vista la legge 30 aprile 1998, n. 122, recante: «Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive», ed in particolare l'art. 2, comma 4;

Vista la delibera del Consiglio di questa Autorità n. 9/99/CONS del 16 marzo 1999, recante: «Approvazione del regolamento concernente la promozione della distribuzione e della produzione di opere europee»;

Vista la propria delibera n. 60/01/CSP recante: «Consultazione pubblica concernente il contenuto del provvedimento relativo alla determinazione dei criteri di attribuzione delle quote di diritti residuali derivanti dalla limitazione temporale dei diritti di utilizzazione televisiva acquisiti dagli operatori radiotelevisivi a norma dell'art. 2, comma 4, della legge n. 122 del 30 aprile 1998»;

Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137, recante: «Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici»;

Tenuto conto delle risultanze della consultazione pubblica indetta con delibera n. 60/01/CSP ed in particolare viste le proposte di emendamenti formulate allo schema di regolamento pubblicato unitamente alla delibera;

Presa visione dei verbali delle audizioni tenute dalle strutture competenti di questa Autorità con le emittenti televisive nazionali, con le associazioni di emittenti televisive locali, con le associazioni di categoria dei produttori cinematografici e di audiovisivi;

Considerato che, ai fini della determinazione dei criteri di attribuzione delle quote di diritti residuali, rilevano, in generale:

a) l'opportunità di favorire un impegno comune tra produttori ed emittenti radiotelevisive per la valorizzazione della produzione audiovisiva anche relativamente ai diritti di sfruttamento;

b) le quote di partecipazione agli investimenti nella fase di sviluppo dei progetti e nella fase di realizzazione delle opere;

c) la valorizzazione dell'opera e quindi l'estensione temporale dei diritti connessi e la circolazione effettiva dell'opera medesima;

Considerato che la decorrenza del limite temporale di cui all'art. 2, comma 4, della legge n. 122/1998 per le produzioni audiovisive è individuabile, nel rispetto dell'autonomia della programmazione, nella prima utilizzazione radiotelevisiva da parte dell'emittente;

Considerato che, per il compiuto sviluppo del ciclo del prodotto ed anche per consentire ai produttori indipendenti di accedere ai programmi di finanziamento, tale limite non può in generale superare i sette anni, fatta eccezione per la documentaristica che per la sua natura scientifica, didattica e culturale, richiede un limite inferiore, quantificabile in cinque anni, anche per consentire una migliore veicolazione del prodotto su altri mercati;

Considerato che il corrispettivo ai produttori indipendenti per le utilizzazioni effettuate prima della scadenza dei suddetti limiti temporali non può che essere rimesso all'autonomia dei privati ed alla negoziazione tra le parti, nel rispetto dei criteri stabiliti dall'Autorità per quanto concerne le quote di diritti residuali, in particolare riguardo ai tempi, alle peculiarità delle singole tipologie di produzioni e proporzionalmente alla partecipazione alle fasi di sviluppo e realizzazione dei prodotti;

Considerato, che qualora l'opera audiovisiva non venga trasmessa dall'emittente entro un lasso di tempo ragionevole dalla consegna del prodotto, quantificabile in cinque anni, è opportuno, ai fini della valorizzazione dell'opera medesima, che i diritti residuali si trasferiscano in capo al produttore dell'opera;

Considerato che l'Autorità si riserva di rivedere i criteri di cui al presente provvedimento anche alla luce dell'evoluzione del contesto competitivo e del quadro normativo riguardo ai diversi settori di produzione, in particolare in previsione dell'attuazione delle deleghe di cui all'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, da parte del Governo;

Udita la relazione del commissario dott. Giuseppe Sangiorgi, relatore ai sensi dell'art. 32, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Articolo unico

1. L'Autorità adotta, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 30 aprile 1998, n. 122, il seguente regola-

mento concernente i criteri di attribuzione di quote di diritti residuali derivanti dalla limitazione temporale dei diritti di utilizzazione televisiva acquisiti dagli operatori radiotelevisivi.

2. Il testo del regolamento di cui al precedente comma è riportato nell'allegato *A* alla presente delibera e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

3. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità ed è resa disponibile nel sito web dell'Autorità, www.agcom.it

Roma, 30 luglio 2003

Il presidente: CHELI

Il commissario relatore: SANGIORGI

ALLEGATO *A*
alla delibera n. 185/03/CSP del 30 luglio 2003

REGOLAMENTO CONCERNENTE I CRITERI DI ATTRIBUZIONE DI QUOTE DI DIRITTI RESIDUALI DERIVANTI DALLA LIMITAZIONE TEMPORALE DEI DIRITTI DI UTILIZZAZIONE TELEVISIVA ACQUISITI DAGLI OPERATORI RADIOTELEVISIVI AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 4, DELLA LEGGE 30 APRILE 1998, N. 122.

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

a) per legge: la legge 30 aprile 1998, n. 122, recante «Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive»;

b) per Autorità: l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'art. 1, legge 31 luglio 1997, n. 249;

c) per produttori indipendenti: gli operatori di comunicazione europei che svolgono attività di produzione audiovisiva e che non sono controllati da o collegati a soggetti destinatari di concessione, di licenza o di autorizzazione per la radiodiffusione radiotelevisiva o che per un periodo di tre anni non destinino almeno il 90 per cento della propria produzione ad una sola emittente;

d) per attività di produzione audiovisiva: tutte le attività di produzione, coproduzione anche con emittenti televisive, realizzazione per conto terzi, di opere audiovisive, svolte dai produttori indipendenti;

e) per utilizzazione radio-televisiva: l'effettiva messa in onda della produzione audiovisiva;

f) per quota di diritto residuale: il diritto attribuito ai produttori indipendenti trascorso il limite temporale di utilizzazione radiotelevisiva.

Art. 2.

Produzione audiovisiva

1. Per produzione audiovisiva si intendono:

a) le opere cinematografiche audiovisive, sottoposte al nulla osta della Commissione di revisione cinematografica del Ministero per i beni e le attività culturali, di cui all'art. 1 della legge n. 161/1962;

b) le opere audiovisive e le sequenze di immagini in movimento;

c) gli spettacoli nonché i programmi di contenuto culturale (esclusi i documentari), musicale, sportivo (esclusa la mera trasmissione di eventi sportivi e quelli a contenuto giornalistico), di intrattenimento (esclusi i giochi televisivi ed i talk show);

d) i documentari intesi come produzioni di cortometraggi informativi di natura scientifica, didattica e culturale;

e) i videogrammi intesi come produzioni di eventi culturali, musicali, sportivi, di intrattenimento di breve durata;

f) i cartoni animati intesi come programmi composti da immagini disegnate in movimento.

2. Per produzione audiovisiva in coproduzione si intendono le opere audiovisive co-prodotte dall'operatore radiotelevisivo e da un produttore indipendente alle quali quest'ultimo ha contribuito in misura non inferiore o al 20% del costo complessivo della fase di sviluppo dei progetti o al 10% del costo complessivo della fase di realizzazione.

Art. 3.

Criteri

1. Per le produzioni di cui all'art. 2 la limitazione temporale di cui all'art. 2, comma 4, della legge, salvo che le parti stabiliscano un termine inferiore è fissata in:

a) 7 anni dopo la prima utilizzazione radiotelevisiva per le opere di cui ai punti *a)*, *b)*, *c) e)* ed *f)* del comma 1 del precedente articolo;

b) 5 anni dopo la prima utilizzazione radiotelevisiva per le opere di cui al punto *d)* del comma 1 del precedente articolo.

2. Le quote di diritti residuali sono oggetto di libera negoziazione tra le parti e vengono attribuite ai produttori indipendenti in misura proporzionale alla effettiva partecipazione alle fasi di sviluppo e di realizzazione delle produzioni di cui all'articolo 2;

3. In caso di produzione audiovisiva in coproduzione, di cui all'art. 2, comma 2, le quote di diritti residuali vengono trasferite ai produttori indipendenti decorso il termine di cinque anni dalla consegna del prodotto, qualora non vi sia stata alcuna utilizzazione radiotelevisiva da parte dell'operatore radiotelevisivo, salvo che le parti stabiliscano un termine inferiore.

03A09330

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 21 luglio 2003.

Approvvigionamento idropotabile del comune di Bosa. (Ordinanza n. 358).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2001 con il quale è stato prorogato, per ultimo, lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2003;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno - delegato per la protezione civile n. 3196 del 12 aprile 2002 - articoli 13 e 14;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 del 29 settembre 2002 con la quale sono stati conferiti ulteriori poteri al commissario governativo;

Atteso che il comune di Bosa con nota prot. 7782 del 17 giugno 2003 ha rappresentato quanto segue:

a) per l'anno 2002 è stata emessa l'ordinanza commissariale n. 280 per l'approvvigionamento idropotabile del comune di Bosa dalla diga di Monteleone Roccadoria mediante il rilascio di 500.000 metri cubi di risorsa per il periodo dal 1º luglio al 31 agosto,

b) il rilascio di tale quantitativo di risorsa idrica ha permesso di migliorare l'erogazione dell'acqua sia i termini quantitativi che qualitativi;

c) anche per l'anno in corso si rende assolutamente necessario, al fine di garantire analoga distribuzione dell'acqua per uso potabile, il rilascio dalla diga di Monteleone Roccadoria un quantitativo di risorsa idrica pari almeno a quella rilasciata nel 2002;

Atteso che, la soluzione avanzata dal comune di Bosa appare l'unica compatibile con l'urgenza di garantire l'approvvigionamento idropotabile della comunità interessata nei mesi estivi del corrente anno;

Riconosciuta la necessità di garantire l'approvvigionamento idropotabile del comune di Bosa;

Ordina:

1. Per le finalità di approvvigionamento idropotabile del comune di Bosa, il consorzio di bonifica della Nurra provvederà al rilascio in alveo, dal 15 luglio al 31 agosto, su indicazione del comune di Bosa medesimo, dalla diga di Monteleone Roccadoria sul Temo, di un quantitativo di risorsa idrica non superiore a 500.000 m^3.

2. Le modalità del rilascio ed il corrispettivo relativo al volume di risorsa effettivamente rilasciato in alveo verranno concordati d'intesa tra il consorzio ed il comune predetti.

3. Sono vietati, nel periodo indicato al precedente punto 1, i prelievi in alveo, salvo quelli già autorizzati ad esclusivo uso potabile.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sul Bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 21 luglio 2003

Il commissario governativo: PILI

03A09374

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni del titolare del Consolato onorario in Paramaribo (Suriname)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis);

Decreta:

Il sig. Sonny Roland Ma Ajong, Console onorario in Paramaribo (Suriname), oltre all'adempimento dei generali doveri in difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1. ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Caracas degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e aeromobili nazionali o stranieri;

2. ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Caracas delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e aeromobili nazionali o stranieri;

3. ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Caracas dei testamenti formati a bordo di navi e aeromobili nazionali e stranieri;

4. ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Caracas di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5. emanazione di atti conservativi, che non implichino disposizione di beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6. rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni

7. autentiche di firme su atti amministrativi, con esclusione di quelli notarili;

8. rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio Consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso, il Consolato generale d'Italia in Caracas;

9. ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Caracas della documentazione relativa al rilascio dei visti;

10. effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dall'arrivo o dalla partenza di una nave nazionale;

11. tenuta dello schedario dei cittadini italiani residenti della circoscrizione e di quello delle firme delle Autorità locali.

Il presente decreto, che sostituisce il decreto ministeriale del 10 ottobre 1997, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2003

Il direttore generale per il personale: MARSILI

03A09256

Limitazione di funzioni del titolare del Consolato onorario in Georgetown (Guyana)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis);

Decreta:

Il sig. Richard B. Fields, Agente consolare onorario in Georgetonwn (Guyana), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1. ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Caracas dagli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e aeromobili nazionali o stranieri;

2. ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Caracas delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e aeromobili nazionali o stranieri;

3. ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Caracas delle richieste di rilascio/rinnovo di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio Consolare onorario;

4. ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Caracas della documentazione relativa al rilascio dei visti;

5. tenuta dello schedario dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione e di quello delle firme delle Autorità locali.

Il presente decreto, che sostituisce il decreto ministeriale del 6 giugno 1990, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2003

Il direttore generale per il personale: MARSILI

03A09255

Limitazione di funzioni del titolare del Consolato onorario in Denpasar (Indonesia)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis);

Decreta:

Il signor Giuseppe Confessa, Console onorario in Denpasar (Indonesia), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Jakarta degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieni;

2) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Jakarta delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e aeromobili;

3) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Jakarta dei testamenti formati a bordo di navi o aeromobili;

4) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Jakarta della documentazione necessaria per l'emanazione di atti conservativi, che non implichino disposizione di beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

5) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Jakarta della documentazione per il rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

6) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Jakarta della documentazione relativa al rilascio/rinnovo dei passaporti nazionali dei cittadini residenti nella circoscrizione dell'ufficio consolare onorario;

7) eventuale assistenza ai connazionali in transito;

8) rilascio di documenti di viaggio validi per il solo rientro in Italiam, dopo aver interpellato, caso per caso, l'Ambasciata d'Italia in Jakarta;

9) tenuta dello schedario dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 2003

Il direttore generale per il personale: MARSILI

03A09619

Rilasci di exequatur

In data 12 giugno 2003 il Ministro segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Piero Carlo Bonzano, Console onorario della Repubblica di Nicaragua ad Alessandria.

In data 24 luglio 2003 il Ministro segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Antonino Salerno, Console onorario della Repubblica del Sud Africa in Palermo.

In data 24 luglio 2003 il Ministro segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Enrico De Barbieri, Console onorario della Repubblica del Sud Africa in Genova.

In data 24 luglio 2003 il Ministro segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Lesile Sergio Perlat, Console onorario della Repubblica del Sud Africa in Trieste.

Da 03A09202 a 03A09205

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 15 agosto 2003

Dollaro USA	1,1247
Yen giapponese	134,00
Corona danese	7,4327
Lira Sterlina	0,70375
Corona svedese	9,2322
Franco svizzero	1,5438
Corona islandese	89,75
Corona norvegese	8,2825
Lev bulgaro	1,9463
Lira cipriota	0,58690
Corona ceca	32,200
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	260,92
Litas lituano	3,4525
Lat lettone	0,6436
Lira maltese	0,4272
Zloty polacco	4,3740
Leu romeno	37330
Tallero sloveno	235,0200
Corona slovacca	42,160
Lira turca	1574000
Dollaro australiano	1,7089
Dollaro canadese	1,5659
Dollaro di Hong Kong	8,7758
Dollaro neozelandese	1,9102
Dollaro di Singapore	1,9682
Won sudcoreano	1326,02
Rand sudafricano	8,2610

Cambi del giorno 18 agosto 2003

Dollaro USA	1,1188
Yen giapponese	133,93
Corona danese	7,4323
Lira Sterlina	0,70330
Corona svedese	9,2411
Franco svizzero	1,5454
Corona islandese	89,20
Corona norvegese	8,3045
Lev bulgaro	1,9462
Lira cipriota	0,58699
Corona ceca	32,230
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	261,36
Litas lituano	3,4524
Lat lettone	0,6425
Lira maltese	0,4271
Zloty polacco	4,3800
Leu romeno	37190
Tallero sloveno	235,0850
Corona slovacca	42,185
Lira turca	1566000
Dollaro australiano	1,6965
Dollaro canadese	1,5543
Dollaro di Hong Kong	8,7257
Dollaro neozelandese	1,8981
Dollaro di Singapore	1,9593
Won sudcoreano	1318,28
Rand sudafricano	8,1613

Cambi del giorno 19 agosto 2003

Dollaro USA	1,1065
Yen giapponese	132,32
Corona danese	7,4337
Lira Sterlina	0,69910
Corona svedese	9,3148
Franco svizzero	1,5483
Corona islandese	88,85
Corona norvegese	8,3320
Lev bulgaro	1,9462
Lira cipriota	0,58593
Corona ceca	32,350
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	259,74
Litas lituano	3,4524
Lat lettone	0,6376
Lira maltese	0,4262
Zloty polacco	4,3675
Leu romeno	37080
Tallero sloveno	235,1150
Corona slovacca	42,135
Lira turca	1555000
Dollaro australiano	1,6925
Dollaro canadese	1,5477
Dollaro di Hong Kong	8,6292
Dollaro neozelandese	1,8956
Dollaro di Singapore	1,9392
Won sudcoreano	1304,73
Rand sudafricano	8,1117

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

03A09723-03A09722-03A09721

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «Agneau de Pauillac» ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - serie C n. 170/4 del 19 luglio 2003, la domanda di registrazione quale Indicazione Geografica Protetta (I.G.P.), presentata dall'Association de l'agneau de Pauillac, ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, per il prodotto che rientra nella tipologia delle carni e frattaglie commestibili - denominato «Agneau de Pauillac».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - QTC III - Via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, emesso in esecuzione dell' adempimento previsto all' art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

03A09332

Domanda di registrazione della denominazione «Agneau du Poitou-Charentes» ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - serie C n. 170/6 del 19 luglio 2003, la domanda di registrazione quale Indicazione Geografica Protetta (I.G.P.), presentata dall'Association de promotion de l'agneau de pays (APAP), ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, per il prodotto che rientra nella tipologia delle carni e frattaglie commestibili - denominato «Agneau du Poitou-Charentes».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole e forestali - dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - QTC III - Via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, emesso in esecuzione dell' adempimento previsto all' art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

03A09333

Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta «Aglio bianco di Monticelli»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali esaminata l'istanza intesa ad ottenere la protezione della denominazione di origine protetta «Aglio bianco di Monticelli», ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92, presentata dall'organizzazione di produttori AINPO con sede in Parma, strada dei Mercati, 17, esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo in appresso indicato.

Le eventuali osservazioni relative alla presente proposta, adeguatamente motivate, dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - QTC III - via XX settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta.

Decorso tale termine, in assenza delle predette osservazioni e dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, ai competenti organi comunitari.

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA AGLIO BIANCO DI MONTICELLI (regolamento CEE 2081/92)

Art. 1.

Nome del prodotto

La denominazione di origine protetta «Aglio bianco di Monticelli» è riservata al prodotto di cui alla specie *Allium sativum L.* rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal regolamento CEE n. 2081/92, e riportati nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

La denominazione «Aglio bianco di Monticelli» D.O.P. designa i bulbi ottenuti dalla coltivazione della locale varietà di aglio «Piacentino bianco», nella zona geografica di produzione delimitata nel successivo art. 3.

Il prodotto, per poter essere commercializzato o reimpiegato per la semina, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

i bulbi destinati al consumo allo stato secco:

si presentano con lo stelo, la tunica esterna del bulbo e quelle che avvolgono ciascuno spicchio completamente secchi e di colore bianco;

sono provvisti di spicchi (o bulbilli) nel numero variabile tra 14 e 18, di sapore acre, di dimensioni medie e grosse (ovvero con diametro massimo della sezione equatoriale non inferiore a 40 mm), compatti e di forma regolare;

si possono conservare inalterati senza germogliare anche mediante l'ausilio di cella frigorifera per un periodo non superiore ad un anno dalla raccolta.

Inoltre, in tutte le fasi di commercializzazione, i bulbi devono mantenere, le caratteristiche di cui alle norme comuni di qualità.

Art. 3.

Delimitazione della zona geografica

La zona di produzione e di condizionamento della D.O.P. «Aglio bianco di Monticelli» ricade in provincia di Piacenza e comprende l'intero territorio dei comuni di Besenzone, Cadeo, Calendasco, Caorso, Castelvetro Piacentino, Cortemaggiore, Fiorenzuola, Gossolengo, Gragnano Trebbiense, Monticelli d'Ongina, Piacenza, Podenzano, Pontenure, Rottofreno, Sarmato, San Pietro in Cerro, Villanova e parte del territorio dei comuni di Agazzano, Alseno, Borgonovo Val Tidone, Carpaneto Piacentino, Castell'Arquato, Castel San Giovanni, Gazzola, Ponte dell'Olio, Rivergaro, San Giorgio Piacentino, Vigolzone.

La delimitazione della zona geografica è riportata nell'apposita cartografia, in scala 1:25.000, allegata al presente disciplinare.

La delimitazione inizia a nord, sul fiume Po, lungo il confine provinciale che il limite segue fino ad incrociare, in prossimità del torrente Stirone, la strada che, toccando le località la Persica e Case Lolini, incontra la strada Salsediana sulla quale prosegue in direzione nord verso Castelnuovo Fogliani.

Oltrepassati il torrente Ongina ed il bivio sulla strada di Genova, prosegue sulla strada per Castell'Arquato sino al Rio Grattarolo che segue fino all'altezza dell'abitato di Case Sogli per poi riprendere, attraverso il confine comunale Alseno - Castell'Arquato, la strada per Castell'Arquato in direzione sud-ovest fino all'abitato medesimo.

Oltrepassato il torrente Arda risale verso nord-ovest sulla provinciale per Carpaneto fino ad incrociare il confine del comune di Carpaneto e, in direzione sud-ovest, la comunale per Massana di Sopra.

Proseguendo sulla stessa incrocia il Rio delle Caselle, passa quindi in località Travazzano e supera il torrente Chero raggiungendo la strada provinciale per Rezzano.

Percorrendo quindi la medesima strada, in direzione nord, raggiunge la località la Turca di Sopra da dove prosegue, verso nord-ovest, fino alla località Piacentino e da questa segue, in direzione sud, la comunale sino alla località Case il Poggio.

Segue quindi l'interpoderale fino ad incrociare il torrente Vezzeno e da questi fino al rio Terzolo per poi proseguire lungo la strada per località Veggiola sino ad incrociare la comunale per Godi, su questa prosegue in direzione nord, oltrepassa Godi sino ad incrociare il torrente Ogone che il limite percorre in direzione sud fino ad intersecare la strada per Rizzolo che segue sino alla stessa località.

Da Rizzolo segue la strada per Ponte dell'Olio toccando le località di Torrano, Zaffignano e Folignano. Da Ponte dell'Olio, attraverso il ponte sul Nure segue la provinciale Vainure in direzione nord sino a Vigolzone.

Da Vigolzone segue la strada vicinale del Gusot, lungo il rio Verano, fino a Cà del Lupo, quindi segue il rio della Bosella, supera la provinciale di Colonese e prosegue verso nord sino all'altezza di cascina Bassa, si sposta quindi in direzione ovest sino ad incontrare la strada per Ancarano che segue sino ad Ancarano di sopra.

Da qui segue il rio Cassa sino alla strada vicina le Montebello-Borzoli-Donzella ed incrocia la S.S. in località Diara, sulla quale prosegue raggiungendo Rivergaro.

Superato Rivergaro prosegue sulla S.S. 45 fino ad incrociare la strada che attraversa il fiume Trebbia e che si immette sulla vecchia strada provinciale Travo-Rivalta che il limite percorre, in direzione nord, sino a località Molino.

Da questa località prosegue in direzione ovest lungo la strada vicinale delle cascine Bassa Bellaria, Boccine di sotto, Manfredi e Bongiorno, fino alla comunale che segue fino a Castelletto per riprendere la vicinale per la cascina Maruffa e, proseguendo in direzione nord-ovest, percorre la comunale per Gazzola fino ad incrociare la vicinale di Poggio del Gatto che percorre fino ad immettersi sulla provinciale Gazzola-Agazzano.

Su quest'ultima, in direzione sud-ovest, prosegue fino ad incrociare il torrente Luretta che percorre in direzione nord fino alla strada per Rivasso sulla quale, proseguendo in direzione ovest, tocca gli abitati di Rivasso e Sarturano e raggiunge Mirabello.

Da qui, in direzione sud-ovest sulla strada di Tavernago, prosegue sino a Guadernago per poi giungere al torrente Tidone che segue, in direzione sud-ovest, sino alla cascina Santa Margherita. Si congiunge poi con la statale n. 412 che segue in direzione nord fino a Borgonovo Val Tidone.

Prosegue in direzione ovest sulla strada per Moretta fino ad incrociare il rio Cavo che percorre in direzione nord fino all'altezza di Cà Basse per poi seguire la comunale per Castelsangiovanni fino all'altezza di cascina Perduta.

Da qui prosegue in direzione ovest lambendo gli abitati di cascina Pradello e cascina Loghetto sino a Fornaci. Da questa località segue la comunale verso Casanova, proseguendo poi sino a Ganaghello e poi, in direzione ovest, fino al confine provinciale che segue quindi, in direzione nord, fino al fiume Po.

Art. 4.

Origine del prodotto

La coltivazione dell'aglio risale ad epoche remote, ma non si hanno notizie certe circa l'epoca e le modalità di introduzione della coltura in occidente. Secondo quanto riportato da G. Marchesi, si ritiene che la coltivazione dell'aglio e la sua propagazione sia da collegare al periodo nel quale si vennero a formare i primi insediamenti umani di tipo stanziale e, gradatamente, si adottarono le prime pratiche agricole. La sua primissima diffusione ebbe inizio dal suo centro di origine nell'area asiatica del Pamir e proseguì, in epoca più recente, anche grazie al contributo dei mercanti che percorrevano le cosiddette vie della seta delle varie regioni dell'Oriente.

L'utilizzo dell'aglio è stato multiforme; infatti mentre oggi è impiegato quasi esclusivamente come condimento, nei tempi remoti ha trovato indicazioni sia come medicamento che nelle pratiche magiche. Si tramanda che i legionari romani lo mangiassero prima delle battaglie perché ritenevano che infondesse loro vigore e coraggio.

Nel Piacentino, fino al XIX secolo, la coltivazione dell'aglio riguardava orti familiari. Le più antiche notizie statistiche relative alla produzione di pieno campo di aglio nell'area risalgono al 1922.

Negli anni successivi la coltivazione dell'aglio in pieno campo non tardò a svilupparsi. Nel 1947 si costituì a Piacenza il consorzio provinciale orticoltura avente un proprio marchio commerciale ed una specifica sezione economica produttori di aglio, il S.E.P.A., che da subito si distinse principalmente per l'esportazione di tale prodotto verso gli Stati Uniti. Nel corso degli ultimi trenta anni la coltivazione di aglio bianco di Monticelli ha assunto una posizione di notevole importanza, occupando il 10% circa della superficie nazionale investita ad aglio, con una produzione media annua di circa 3.000 tonnellate. Dal 1978 a Monticelli d'Ongina si svolge ogni anno una manifestazione-convegno dedicata all'aglio bianco, ed in particolare alla varietà bianco piacentino.

L'origine varietale dell'Aglio bianco di Monticelli risulta emblematica per comprendere lo stretto legame che sussiste tra l'area geografica interessata dalla coltura e la tradizione e l'impegno degli agricoltori della zona. In particolare, la pratica intensiva della coltivazione dell'aglio nel Piacentino creò problemi di proliferazione di insetti ospiti e, di conseguenza, rese necessaria l'adozione, nell'area in questione, di idonee pratiche agronomiche come quella delle lunghe rotazioni colturali, per scongiurare i danni dovuti, ad esempio, al nematode (*ditylenchus dipsaci*). Tuttavia, la consolidata tradizione della coltivazione dell'aglio consentì di fare un lunghissimo e certosino lavoro di miglioramento varietale, culminato con la selezione della locale varietà di aglio «bianco piacentino», riconosciuta il 6 gennaio 1982 con il decreto di iscrizione della denominazione varietale nel Registro delle varietà di *Allium sativum L.* Nel 1983 venne ufficializzata la certificazione varietale e sanitaria ENSE di aglio «piacentino bianco» da seme.

La consapevolezza che la tutela della denominazione geografica presuppone la certezza dell'origine del prodotto, impone particolari procedure per assicurare una tracciabilità delle varie fasi di produzione. Pertanto i produttori e/o i condizionatori e/o i confezionatori «dell'Aglio bianco di Monticelli» e le particelle catastali su cui si coltiva, verranno iscritti in appositi elenchi gestiti dall'organismo di controllo di cui al successivo art. 7. Lo stesso organismo, accreditato presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, gestirà i controlli affinché il prodotto tutelato alla D.O.P. sia rispondente alle prescrizioni del disciplinare.

Art. 5.

Metodo di produzione

Preparazione del terreno.

La lavorazione principale del terreno deve essere eseguita in estate, prima delle piogge autunnali. L'aratura è seguita da successive erpicature e/o fresature che, oltre per l'interramento dei concimi minerali, servono per lo sminuzzamento del terreno necessario per il regolare collocamento dei bulbilli.

Inoltre, si deve provvedere, mediante scoline e fossi di testata, alla sistemazione degli appezzamenti in modo da facilitare il drenaggio delle acque in eccesso.

Fertilizzazione.

Indicazioni rispetto le modalità di somministrazione di concimi minerali e di ammendanti organici vengono fornite nel disciplinare di produzione integrata regionale (regione Emilia-Romagna), a cui si fa riferimento, che viene annualmente aggiornato.

Semina.

La messa a dimora dei bulbilli deve essere effettuata nel periodo compreso tra il 20 settembre e il 20 novembre e preferibilmente nel mese di ottobre, impiegando semente (bulbilli) certificata appartenente esclusivamente alla varietà «piacentino bianco».

Il materiale di propagazione è costituito da bulbilli ottenuti per sgranatura dei bulbi; i bulbilli vengono quindi puliti da radici, tuniche esterne, bulbilli centrali e da bulbilli esterni al bulbo (denti). Durante le operazioni di sgranatura e pulitura dei bulbilli viene posta particolare attenzione ad evitare schiacciamenti e lesioni dei bulbilli.

Non è ammesso il ristoppio. Debbono trascorrere almeno quattro anni tra colture successive di aglio sullo stesso appezzamento.

L'avvicendamento colturale è ritenuto necessario per comprensibili motivi fitosanitari; in particolare, non si deve far succedere la coltura di aglio ad altre colture bulbose o a radice carnosa al fine di ostacolare la comparsa di malattie che interessano l'apparato radicale e gli organi di riserva delle piante. Per gli stessi motivi, causati in questo caso dall'elevata presenza di sostanza organica scarsamente umificata, non è consentita la successione a prato.

La semina deve essere effettuata in modo da non superare la densità massima d'investimento di 27 piante/mq, che si ottiene adottando sesti d'impianto con distanze minime pari a 28 cm tra le file ed a 12 cm sulla fila.

Tali distanze, da tempo adottate nella pianura piacentina, permettono di ottenere un aumento ed una maggiore omogeneità della pezzatura media dei bulbi.

Sesti d'impianto e profondità di semina.

Distanza fra le file — (cm)	Distanza sulla fila — (cm)	Densità di impianto — n.p./ha	Profondità di impianto — (cm)	Quantità di bulbilli — (tons/ha)
28-33	12-15	250-270.000	5-6	0,7-0,8

La raccolta e le operazioni di essiccamento.

La maturazione fisiologica dell'Aglio bianco di Monticelli inizia durante la prima settimana di luglio, conseguentemente la raccolta si conclude, di regola, verso la metà del mese e non oltre il 30 luglio.

L'aglio, una volta estirpato, rimane sul campo, in file ben esposte, fino all'essiccamento completo. Completate le operazioni di essiccamento l'aglio viene legato in mazzi e quindi in piccole cataste e sistemato in appositi locali dove, dopo alcuni giorni, inizia il riscaldamento fisiologico, specialmente nella parte interna delle piccole cataste. Quando il riscaldo è evidente le piccole cataste vengono disfatte ed i mazzi vengono riportati sull'aia per almeno 1-2 giorni di sole.

Dopo questa operazione l'aglio viene definitivamente accatastato, lasciando dei corridoi per l'areazione. I mazzi possono essere quindi confezionati ed immessi sul mercato.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

La zona geografica di produzione è caratterizzata dalla presenza di suoli di origine alluvionale, tendenti allo sciolto e medio impasto, ben drenati e dal clima di tipo temperato-subcontinentale con valori massimi delle precipitazioni mensili in autunno e in primavera e ad elevate escursioni termiche giornaliere ed annuali.

L'insieme di tali condizioni ambientali favorisce l'ottenimento di bulbi di aglio caratterizzati da elevata serbevolezza.

Come accennato nel precedente art. 4, la coltivazione di Aglio bianco di Monticelli è gradualmente passata da quella degli orti familiari a quella a pieno campo ed intensiva negli anni '50, trovando nelle condizioni pedoclimatiche locali le condizioni migliori per lo sviluppo della coltura, da cui peraltro ha avuto origine la varietà tipica di «Aglio bianco piacentino».

Nel corso degli ultimi trenta anni la coltivazione di aglio bianco nel piacentino ha assunto una posizione di notevole importanza, occupando il 10% circa della superficie nazionale investita ad aglio, con una produzione media annua di circa 3.000 tonnellate. Dal 1978 a Monticelli d'Ongina si svolge ogni anno una manifestazione-convegno dedicata all'Aglio bianco piacentino.

Sotto il profilo gastronomico si segnala la raccolta di Carmen Artocchini «400 ricette della cucina piacentina», dalla quale emerge la consuetudine nell'uso dell'aglio in cucina, che entra un po' dappertutto: negli antipasti, nelle salse, in alcuni contorni, nelle minestre e nelle pietanze. In particolare, la salsa principale e detta dialettalmente «aià». Oltre ai numerosi primi piatti locali (basti ricordare gli anolini, le mezze maniche di frate, i pisarei e i fasò, il risotto alla certosina) un vasto assortimento di secondi piatti evidenzia un largo uso dell'aglio: a cominciare dall'agnello alla piacentina, ove l'aglio concorre a formare la tipica «pista 'd gras», quel battuto di lardo aglio e prezzemolo che, spalmato su una fetta di pane, è stato in passato il sostentamento delle genti della campagna piacentina. Nel lungo elenco di pietanze tipiche locali, spicca anche quella chiamata «pesci in aion» una ricetta dei paesi del lungo Po nella provincia di Piacenza che serviva a conservare (quando non si buttava via niente) ancora per alcuni giorni il pesce fritto avanzato.

Art. 7.

Organismo di controllo

L'accertamento della sussistenza delle condizioni tecniche di idoneità ed i relativi controlli saranno effettuati da un apposito organismo di controllo conforme al disposto di cui all'art. 10 del regolamento CEE n. 2081/92.

Art. 8.

Elementi specifici dell'etichettatura

Il prodotto «Aglio bianco di Monticelli» deve essere venduto al consumo in confezioni sigillate e conformi alla vigente normativa. L'«Aglio bianco di Monticelli» può essere immesso al consumo solo con il logo della denominazione d'origine protetta apposto su ogni confezione, nel rispetto delle norme generali che regolano il commercio del prodotto.

Sulle confezioni, oltre al marchio, deve figurare, in caratteri chiari, indelebili e di dimensione doppia rispetto ad ogni altra scritta, la denominazione «Aglio bianco di Monticelli» e «Denominazione di origine protetta» e/o «D.O.P.». È consentito l'uso, quale elemento aggiuntivo e secondario rispetto al marchio, l'indicazione varietale «Aglio bianco piacentino».

Debbono, inoltre, comparire gli elementi atti ad individuare nome, ragione sociale ed indirizzo del produttore e/o del condizionatore e/o del confezionatore, la data di confezionamento ed il peso netto all'origine del prodotto confezionato. Eventualmente, possono essere apposti sulla confezione e in apposita etichetta tutti gli elementi identificativi che permettono di ricostruire le movimentazioni subite dal prodotto, a beneficio del consumatore finale. Oltre alla denominazione di cui all'art. 1 è consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi di impresa non aventi significato laudativo e tali da non trarre in inganno l'acquirente.

Il marchio di identificazione è rappresentato da un rettangolo a sfondo bianco di cm 10,5 x cm 7,00. All'interno del rettangolo in posizione centrale sono raffigurate due strisce «graffiate» diagonali orientate dal basso a sinistra verso l'alto a destra, di colore verde (quella superiore) - pantone 370 CVC - e rosso (quella inferiore) - pantone 172 CVC - intervallate da striature di fondo bianco. A tale immagine è sovrapposta quella fotografica di una testa d'aglio della varietà «bianco piacentino».

Il gruppo d'immagine è sovrastato in alto dalla scritta «Aglio Bianco di Monticelli» composta da testo in carattere Avant Garde Md Bt, di colore blu (pantone 287 CVC) ombreggiato in grigio (pantone 424 CVC) e a sinistra dall'acronimo D.O.P., la cui scritta è composta da testo in carattere Avant Garde Md Bt, di colore giallo (pantone 108 CVC) ombreggiato in grigio (pantone 424 CVC).

Il marchio deve essere riprodotto nei medesimi caratteri di stampa e nelle medesime proporzioni e colorimetria del marchio di base di seguito illustrato:

03A09331

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501193/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
87100	**COSENZA**	BUFFETTI BUSINESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	8760011
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00195	**ROMA**	LIBRERIA MEDICHINI CLODIO	Piazzale Clodio, 26 A/B/C	06	39741182	39741156
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	8009525	8038392
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**

— **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2003 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i soli supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie anno 2003.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo *(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€	**318,00**
Abbonamento semestrale *(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€	**183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 0,85		

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€	**188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€	**175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50		

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento al netto delle spese di spedizione

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 0,77